CONSIDERAZIONI
TEOLOGICO-POLITICHE
FATTE A PRO
DEGLI EDITTI
DI S. MAESTA CATTOLICA
INTORNO
Alle Rendite Ecclesiastiche del Regno di Napoli.

PARTE PRIMA.

NELL' ANNO MDCCVIII.

A SVA MAESTA CAT.

S I R E.

IENE alla M. V. queſta Difeſa da me fatta, per cagion degli Editti sù le rendite Eccleſiaſtiche, e particolarmente de' beneficj del noſtro Regno; per cui ſicome

A SVA MAESTA CAT.

S I R E.

VIENE *alla M. V. queſta Difeſa da me fatta, per cagion degli Editti sù le rendite Eccleſiaſtiche, e particolarmente de' beneficj del noſtro Regno; per cui ſicome*

la ben cominciata impresa; e noi, più che fedelissimi Vassalli per tal paternale amore, che ne avete abbondevolmente dimostro, sarem sempre pronti per l'innalzamento di V. M. a sacrificar noi medesimi, non, che i nostri averi

Di V. M.

Divotissimo, Umilissimo, e Fedelissimo
Vassallo, e Servo
G. G.

TAVOLA

De'Capitoli, e degli Articoli della prima, e seconda Parte di questa Opera.

Parte Prima.

Proemio, in cui si divisa intorno alla occasione, che si ha di scrivere.

*

Che

PARTE SECONDA.

Nel

Se

Ioannes Parisiensis in proemio Tractatus de potestate Regia, & Papali.

P*Rotestor, quòd nihil intendo dicere cum assertione aliqua contra Fidem, nec contra bonos mores, vel sanam doctrinam, persona, vel status Summi Pontificis reverentiam. Et si aliquid hujusmodi occurrit inter dicta, vel dicenda, principaliter vel incidenter, volo pro non dicto haberi: volens hanc protestationem valere, & currere, ac si eam specialiter resumerem super quolibet dicendorum.*

IL PROEMIO.

EGLI suole la divina Providenza, allorchè gli uomini maggiormente da gravissime miserie premuti sono, improvisa loro porger la mano misericordiosa, e levargli sù a stato felice, e giocondo. Così appunto è a noi fortunatamente intervenuto, dopo aver sospirato ben lungo tempo i nostri avoli, e noi, che si ponesse opportuno riparo a grave male, che continuo ne affliggeva, e ne impoveriva; essendo costretti ogni anno a mandare presso che due milioni a Roma, senzachè ne venisse quindi cosa alcuna: ciò era per cagione delle rendite, che dalle Chiese del Regno si riscotevano, e sopra tutto, per gli stranieri Beneficiati di quelle: al qual male perchè fosse posto convenevol rimedio, oh quante volte ne hanno i nostri maggiori supplicato a gli antecessori Rè: In prima ne pregarono Ferdinando II. nell'anno 1495. (a) Poi il replicarono nel 1496. a Federico, soggiungendoli essere egualmente ciò, che chiedevano utile al Rè, & a' Vassalli. (b) Così parimente l'esposero al gran Capitano nell'anno 1503. (c) E finalmente per tralasciar altre suppliche, sono memorabili quelle fatte al Rè Cattolico nell'anno 1507. (d) poichè li rappresentarono, che le Chiese del Regno erano state edificate, e dotate da' paesani, e che perciò regger si dovevano da' medesimi; e pure di gran parte di esse sono ancora investiti i forestieri; onde siegue danno notabile a quelle, e le rendite loro si consumano fuori del Regno, in evidente danno del Rè, delle Chiese, e de' Vassalli di S. M.; i quali si veggon frodati di quei beneficj, che loro spettavano; onde pregavano il Rè d'opportuno rimedio a tanto male.

Furono loro sempremai promesse queste grazie: ma in effetto non mai le conseguirono: o perchè intesi a più alti affari

A

(a) *Capitula Ferdinandi II. cap. 4. fol. 21.* (b) *Cap. 6. Federico fol. 23.* (c) *Ne' Capitoli del gran Capitano cap. 24, e 25. fol. 35.* (d) *Capitula Regis Catholici cap. 3. fol. 58.*

affari i Rè le trascurassero: o perchè se ne fusser rimasi per altri fini; i quali considera Trojano Maffei ne' suoi discorsi. (a) Ma credete, che però si perdessero d'animo i Napoletani? Eglino sempreche loro fatto veniva o per nuova coronazione,o per altra opportunità,istantemente domandavano, che si ponessero in opera, stando sempre fermi, e saldi in ciò, che per conto alcuno non volevano comportar, ch'altri di fuora venisse ad ingojarsi i beneficj del Regno fondati con le lor proprie sostanze.

Ma intanto vedevano con grave lor cordoglio, che questo male era cresciuto dal tempo delle prime preghiere fatte a Ferdinando, e che di giorno in giorno maggiormente s'avanzava; poichè quei beneficj, che una volta si eran provveduti agli stranieri, per lo più appresso vacando alla Curia Romana, si facevano della riserba di quella; escludendosi affatto i Vescovi,a cui spettava distribuirgli, e conferirgli; e sì tratto tratto venirsi a spogliare i Vescovi del Regno dal lor diritto di conferir i beneficj; e per conseguente tutti quelli correr fuora per gli stranieri. Et intanto s'avverava sempre più ciò, che temevasi fin da prima,quando il male non era sì cresciuto, nelle preghiere,che diedero al Rè Cattolico.

Cio è, che questo abuso d'investire i beneficj a forestieri tornava in danno delle Chiese beneficiarie; perocchè essendo il Beneficiato lontano dal veder co' proprj occhi i bisogni di quelle, non era pronto a porvi i dovuti rimedj, e ripari,così per la fabbrica di esse,come per li sacri ornamenti; badando colui solamente a veder come potesse trarne le rendite in maggior copia, e mettendo in non cale tutto ciò, che è maggior servigio di Dio. Onde è cosa molto lagrimevole, il vedere malmenarsi nelle Chiese beneficiate universalmente il culto Divino, & in molte, e molte di esse in tutto estinto; e quelle Chiese, ove a loro maggiori si sono amministrati i Sacramenti con ogni dovuta osservanza, vedervi al presente abitar, non vogliam dirlo noi, ma per noi ridicalo il gran Francesco Pico della Mirandola, il quale così

(a) *Nel manoscritto.*

cosi esclamò in una pubblica orazione recitata a Leone X. nel Concilio di Laterano,(a) quando si trattava della riforma de' costumi: (b) *Sed libenter postulaverim*, egli dice, *ne sinant corruere, quæ ab illis structa sunt Templa, à quibus ipsi opes tantas nacti sunt, ut multo auro dicantur Salmacidas noctes coemere. Postulaverim ne Sacella à priscis olim frequentata patribus permittant histricum latibula constitui, fœdèque adeò haberi, & negligenter, ut sit sæpenumerò videre ferarum lustra, equorumque præsepia, & mundius, & honestius asservari. Quum nihilominus ipsorum Cubicula interim auro splendeant, & substrata etiam purpura longè prætiosissima sint, mensarum vero, & quoquinarum instrumenta opere cælato refulgeant.*

Ma si fermassero qui cotesti danni, sarebbe pur poco: or da' tempj materiali di Dio passano a danneggiare i tempj viventi del Signore; i quali spezialmente sono i Cherici; perocchè per intralasciare, che in buona parte delle Chiese del Regno, non essendoci beneficj da investirsi da' Vescovi: o non trovano chi possan ordinare: o conviene lor, che ordinino tali, che non vorrebbono; perche di tale scarsezza di Preti per ragione della mancanza de' beneficj, i quali erano provveduti a stranieri, ancor durano le querele, che ne ferono i Vescovi del Regno nel Concilio di Trento, come rapporta il Cardinal Pallavicino: (c) eglino per esser privi di quelle rendite Ecclesiastiche, che i loro maggiori han loro lasciate, acciocchè cõvenevolmente vivessero; menano per lo più vita miserabile; e tanto alcuno vive agiatamẽte, quanto si procaccia il vitto, o da' negozj secolareschi, o dagli affari illeciti non solo a Preti, ma a secolari medesimi. E piacesse pure a Dio, che questo male il patissero solamente i Cherici di basso ordine; il sentono gl'istessi Vescovi, de' quali ci son tali, che non hanno di rendite ducento scudi l'anno. E dal mancare le rendite Ecclesiastiche, perchè gli stranieri l'assorbiscono; vengon meno gli stipendj delle fa-

 tiche,

(a) *Spondan. in continuatione Baron.* (b) *Oratio Joannis Francisci Pici ad Leonem X. Pontif. & Concil. Lateranense: posta nella fine delle sue opere.* (c) *Lib.* 17. *cap.* 9. *nell'istoria del Concil. di Trento.*

tiche, e i premj delle virtù; e per conseguente scemasi ne' Preti lo studio delle sacre lettere, e de' Canoni, per cui s'avvalorano nel loro santo mestiere; e per avventura è ancor da temere non si sentano un dì quel rifiuto, che Osea fece a' Sacerdoti d'Israello:(a) *Quia tu scientiam repulisti, repellam te, ne Sacerdotio fungaris mihi*; viene a cessare il fervore, con cui debbonsi ministrare i Sacramenti, e spargere la parola di Dio; perocchè è malagevole molto, che si possa attendere con vigore a tali cose, mancando il proprio sostentamento, non che il fomento d'ogni virtù, che sono i premj, imperocchè

Alget sine præmio virtus.

E così (ahi cosa lagrimevole!) si vede andata per la mala via quella severa disciplina Ecclesiastica, della quale i Preti debbon esser i ministri: e beati pur coloro, che l'amministrassero loro. Credete, che queste sono mie esaggerazioni; sono verità, le quali l'avvisò il Pontefice Innocenzo XII. nella Bolla, che esso fè per li spogli de' Vescovi in questo Regno, (b) ove dice: *Hinc dum ad Regni Neapolis Metropolitanas, & alias Cathedrales Ecclesias, ut plurimùm inopes, & exiguas, utpotè inter se valdè propinquas, ad magnum numerum centum triginta quinque, comprehensis invicem unitis, ascendentes, quot in pluribus, ac etiam majoribus Regnis, & Dominiis non existunt, convertimus nostræ considerationis intuitum, non sine gravi animi mærore perpendimus, plerasque earum Archiepiscopales, & Episcopales, nec non àliquorum Præsulum inferiorum, seu Dignitatum quasi Episcopalem jurisdictionem, seù Ordinariorum jura habentium, mensas, ob Diæcesum angustias, incolarum, & agricolarum deficientiam, terræmotuum frequentiam, aliasque temporum injurias, dignitatis splendori necessariis, seu congruis carere reditibus, istosque respectu aliquarum mensarum hujusmodi vix ad annuam summam scutorum ducentorum, vel aliam paulò majorem ascendere; Et propterea præfatas Metropolitanas, & alias Cathedrales, cæterasque dictorum Prælatorum inferiorum Ecclesias illa, quam Dei domus exposceret, majestate*

(a) *Oseæ cap.4.nu.6.* (b) *Nella Bolla fatta da Innocenzo XII. per lo spoglio de' Vescovi anno 1694.*

jestate & eleganti structura, necnon decenti suppellectile sacra, necessariisque reparationibus indigere, ministrorum quoque Ecclesiasticorum sufficientiam, & idoneitatem ob hujusmodi, vel inopiam, vel non opulentiam desiderari; piaque opera inibi in dies decrescere, & alicubi defecisse. Dove da quel Santissimo Pontefice ben inteso delle bisogne delle Chiese del Regno, come Napoletano, ch'egli era, si avvisa, che per ragion delle povertà delle Chiese, queste pativano danni notabili, e negli arredi, e negli edificj; e del piggioramento, che n'avevano i tempj stessi viventi, ne' quali s'avvisava, o scemata, o affatto perduta la disciplina Ecclesiastica. Or se questo ei diceva delle Chiese maggiori, che avrebbe dovuto dire delle minori de' beneficiati, se ne avesse fatto parola? tanto certamente ancor si sperava, se non fosse stato dalla morte prevenuto; poichè ci han detto persone di conto, e Prelati, che li stavan d'appresso, che già diterminava nella sua santa mente fare una Bolla, onde si provvedesse al sollievo delle Chiese del Regno, con determinare, che i beneficj dar si dovessero a' paesani.

Ma per ripigliare ciò, che ragionavamo, pare egli cosa da nulla ciò, che sian mancati i Cherici dall' ufficio loro, che è quanto dire dalla osservanza della disciplina Ecclesiastica? la quale è impossibile, che si mantenga intera, & incorrotta senza il fervore, e zelo de' ministri, senza l'amministrazione de' Sacramenti nel modo, che si conviene, senza la divina parola insinuata, e coll' opra, e colla voce In sostanza egli è far, che si tolga via la morale Cristiana; la quale hà per vincolo, che la trattiene senza alterarsi, la disciplina Ecclesiastica: quindi vedersi intepidito verso Dio il verace culto, essendone solamente rimasta una tal quale Religione. Quindi l'esser mancata la fede, che gli uomini si danno nelle loro promesse. E quando si spera da' Cherici, che ammendino questi mali, a cui ne spetterebbe il corriggimento; *non erat qui frangeret eis panem.* (a)

Questa considerazione come gravissima, quale è quella, che riguarda l'anima, ci hà fatto dimenticare di quell'al-tra,

(a) *Gerem. cap. 14. lamentat.*

tra, che al corpo de' poveri riguarda: & è, che coloro si lagnan tutto di per lo Regno, che non ci sia chi, essendo nudi, li vesta: o lor dia mangiare essendo famelici; poichè, il lor patrimonio, il quale secondo dicono i Concilj, secondo cantano i Canoni, secondo insegna la Chiesa Santa, sono i beneficj, và, anzi corre fuora del Regno ad imbandire le mense de' beneficiati stranieri; a fomentare il lusso delle loro carozze, de' cavalli, de gli apparati, e per tacere d' altro. Onde pare, che sempre intuonino nell'orecchie, quelle parole di S. Bernardo, (a) il quale così dice: *Clamant nudi, clamant famelici: nostrum est quod effunditis, nobis crudeliter subtrahitur quod inaniter expenditis. Et nos enim Dei plasmatio, & nos Sanguine Christi redempti sumus: nos ergo fratres vestri. Videte quale sit de fraterna portione pascere oculos vestros: vita nostra cedit vobis in superfluas copias. Nostris necessitatibus detrahitur, quidquid accedit vanitatibus vestris. Duo denique mala de una prodeunt radice cupiditatis, dum & vos vanitando peritis, & nos spoliando perimitis. Jumenta gradiuntur onusta gemmis, & nostra non curatis crura nuda caligulis? annuli, catenulæ tintinnabula, & clavatæ quædam corrigæ, multaque talia tam speciosa coloribus, quam ponderibus præciosa, multorum dependent cervicibus, fratrum autem lateribus nec semicinctia miserantes apponitis?* Altro è quando il beneficiato è presente al luogo, d'onde sono i poveri; perocchè dee avere le viscere di macigno, acciocchè quando vede tanti poveri, tanti nudi, tanti miserabili; non si muova a compassione, e non gli sollevi dalle miserie, in cui giacciono. Oltreche contra ogni diritto, e contro la ragione disperda pure le rendite beneficiali in lussi, & in bagordi; non potrà negarsi, che in tal caso se ne vedan bene quei del suo paese; onde quella limosina, la quale non si fà dal beneficiato, si farà da coloro, che con lui vivranno, come più agiati nell'avere: perocchè differente sarebbe lo stato del Regno, in cui si spendessero due milioni l'anno: da quello, quando due milioni ne uscissero, senza entrarvi nulla.

Nè qui noi lasciamo altra sconcezza di minor lieva rispet-

(a) *Epistol. 42. ad Henricum Senonensem Archiepiscopum.*

rispetto delle già considerate: ma che in sostanza anch' essa è meritevole di riflessione. Et ella si è, che quando i beneficiati sono stranieri, e perciò non risseggono ne' loro beneficj, da quelli badano a cavarne solo quel ritratto, che possono; onde siegue, che vadano in notabil mancamento i poderi de' beneficj, i quali stanno in mano d' annuali, temporarj, & avari fittajoli, che ad altro non intendono, che a svellerne ciò, che possono; quando quelli renderebbono il doppio, essendo in balìa di chi vedendogli, ne avesse cura: dove rendono poi la metà meno, stando così disenti, & abbandonati; la qual cosa molto ancor condurrebbe a prò del Regno.

Ma non è da tralasciare, che a dar i beneficj a paesani, ci è non solo l'utile del Regno, che abbiamo considerato, ma anche non poco vantaggio del Principe: perocchè torna pure in gloria, e maestà del Rè avere i sudditi abbondevoli, e ricchi, & avergli ben costumati, e pronti ad addossarsi i pesi delle collette, e de' dazj: & all'incontro tutto a suo svantaggio ritorna, che i vassalli siano poveri, & inabili a soffrirne, non dico già le gravezze, che loro s'aggiungono per urgenti cagioni di stato, ma gli ordinarj dazj, e pesi loro imposti; e torna anche in suo utile, che i vassalli, e non altri posseggano i beneficj; perciocchè sarebbono amorevoli, e fedeli al suo servigio; e delle sostanze del suo Regno non si alimenterebbono i forestieri, li quali o sono nemici del Rè, o poco affezionati del Regno.

Queste considerazioni, e non altre, le quali così vantaggiosamente concorrevano nel Regno di Napoli a fare, che i beneficj si conferissero a suoi paesani, non hanno ancora mosso nulla ad impetrar mercè in sì lungo tempo con grave nostro cordoglio; quando veggiam noi altre nazioni, anzi, stiamo per dire, il mondo Cattolico, essersi fortemente opposto a ciò per più deboli considerazioni di queste, come apparirà manifesto dal recarne quì qualche esemplo, il quale fà vedere, quanto altri miglior ventura abbian avuta di noi, a non esser spogliati da forestieri de' loro beneficj: se non vogliamo dire, che con minor pacienza, e con più ardire

dire si sono opposti sempre, & han vegghiato a non lasciarsi imporre pregiudicio alcuno.

Et in prima ne viene avanti gli occhi ciò, che scrisse Eduardo III. nell'anno 1343. a Clemente VI. dopo avere datigli ordini opportuni per gli beneficj, che si provvedevano a' forestieri, in una lettera, che viene sommamente commendata da due gran uomini, dal P. Natale d'Alessandro, e da Dandino Altaserra (a) *Sed quod dolendum est*, egli dice, *ipsius vineæ propagines degenerantur in lambruscas, & exterminant eam apri de sylva, singularesque feræ depascunt eam; dum per impositiones, & provisiones Sedis Apostolicæ, quæ solito gravius invalescunt, ipsius peculium contra piam voluntatem, & ordinationem donatorum manus occupant indignorum, & præsertim exterorum; & ejus dignitates, & beneficia conferuntur pinguia personis alienis, plerumque nobis suspectis, qui non resident in dictis beneficiis, & vultus commissorum eis pecorum non agnoscunt, linguam non intelligunt; sed animarum cura neglecta, velut mercenarii solummodo tēporalia lucra quærunt: & sic diminuitur Christi cultus, animarum cura negligitur, subtrahitur hospitalitas, Ecclesiarum jura depereunt, ruunt ædificia Clericorum, attenuatur devotio populi. Clerici dicti Regni, viri magnæ litteraturæ, & conversationis honestæ, qui curam, & regimen possent sibi salubriter peragere, & forent pro vestris, & publicis consiliis opportuni, studium deserunt propter promotionis congruæ spem ablatam.* (b)

Ma per venire alla nazione Francese, ella ebbe varie contese; e si ferono più ordinazioni sù questa materia de' beneficj; come altrove si dirà; ma porremo qui solo una lettera, che scrisse la Chiesa di Francia a Bonifacio VIII. in tempo di Filippo il bello: *Quæ per vos*, scriveva, (c) *& Romanam Ecclesiam, sibi Regno, & Ecclesiæ Gallicanæ tam in reservationibus, quàm in ordinationibus voluntariis Archiepiscopatuum, & Episcopatuum, & collationibus beneficiorum insignium dicti Regni,*

(a) *P. Natal. Aless. tom. 7. secul. 13. & 14. cap. 12 art. 5. fol. 321. Et Altaserra in cap. 5. de postulat. Prælator.* (b) *Vedi Vualsigham pag. 161.* (c) *Epist. omnium Ecclesiar. Franciæ ad Bonifacium tom, 1, des libertes de l'Eglise Gall. pag. 238.*

Regni, personis extraneis, & ignotis, & nonnunquam suspectis, nullo tempore residentibus in Ecclesiis, vel beneficiis supradictis, ex quibus Divini Cultus diminutio sequitur; piè fundantium, seu donantium voluntates, propulso pietatis officio, defraudantur; pauperibus dicti Regni eleemosynarum largitio consueta subtrahitur; Regni depauperatio provenit, & Ecclesiæ jacturam deformationis incurrunt, dum stipendiorum perceptione subtracta obsequiis, destitutæ remanent servitorum, eorum proventibus extraneorum commoditatibus deputatis: Prælati, dum non habent quid pro meritis tribuant, immo retribuant, nobilibus, quorum progenitores Ecclesias fundaverunt, & aliis literatis personis non inveniunt servitores: ac hujusmodi ex causis, devotione tepescente fidelium non est hodie, qui ad Ecclesias manum liberalitatis extendat.

Queste stesse reflessioni mossero Carlo VII. a far la famosa prammatica Sanzione, con la quale si vietava agli stranieri, potere occupar beneficj nel Reame di Francia. *Nam Ecclesiarum, & beneficiorum Ecclesiasticorum antedictorum peculia*, dice egli, (a) *manus occupant indignorum, & nonnunquam exterorum, & plerumque dignitates, ac beneficia notabiliora, & opulentiora personis conferuntur incognitis, & non probatis, quæ in eisdem beneficiis non resident; sicque vultus sibi commissi gregis, non agnoscunt: linguam aliquando non intelligunt. Quinimo animarum cura neglecta, velut mercenarii, solummodo temporalia lucra quærunt. Sic dimittitur Christi cultus, animarum cura negligitur, subtrahitur hospitalitas, Ecclesiarum jura depereunt, ruunt ædificia, populi devotio attenuatur, Clerici nostrorum Regni, & Delphinatus scientiis, & virtutibus effulgentes, qui ad Christianæ plebis ædificationem salutarem vacare possent, quique pro Regiis, & Ecclesiæ prædicta Regni, & Delphinatus, publicis Conciliis forent opportuni, Divinarum, & humanarum scientiarum studia deserunt, propter promotionis congruæ spem eis ablatam.*

E che? forse queste medesime cagioni non mossero ancor gli Spagnoli a determinar da senno una volta di non lasciarsi per tal guisa da' forestieri succiare? noi troviamo quest'istessi sentimenti di Ferdinando il Cattolico espressi in una sua legge, ove conferma l'altre ordinanze fatte da' Rè

 di

(a) *Pragmatica Santio in proëmio, §. nam Ecclesiarum, fol. 45.*

di prima, che si dovessero a' paesani conferire i beneficj. *Noi veggendo*, dice egli, (a) *dette ordinanze esser giuste, & utili a' nostri Regni: sì ancora perchè i detti stranieri non servirebbono alle Chiese, come dovrebbono, e si perderebbe la divozione de' nostri nazionali del Regno; & altresì perchè si estrarrebbe da giorno in giorno oro, e molto argento dalle rendite de' detti beneficj, e Prelature fuori de' nostri Regni, dal che ne seguirebbe gran scarsezza, e danno in essi: per questo noi confirmiamo, & approviamo dette leggi, &c.*

Vedi, come corrispondono tali riflessioni, fatte da questi Prencipi, alle nostre, fatte intorno al Regno: ma con dispari uscimento; poichè furono quelle bastanti, fin da' tempi andati, a sottrarre quelle Provincie da sì grave peso de' forestieri, che loro imponeva la Corte Romana: ma non così han per l'addietro le nostre ragioni oprato in noi per difetto di chi invigilar vi doveva.

Ma ci è di peggio per lo Regno di Napoli; poichè egli è solo, o poche Provincie del Cristianesimo li fanno infelice compagnia in patire cotanti pesi insopportabili della Corte Romana. Egli ci sembra cosa tollerabile, che avendo esagerato i Padri, e stabilito i Canoni, che gli averi, che si ritrovan presso i Vescovi alla lor morte, come beni, che si suppongon provenuti da' ritratti Ecclesiastichi, i quali essi faceano; debbano rimanere all' istessa Chiesa, per farnesi quegli uficj di pietà, che convengono: ma ciò non ostante gli assorbisce la Corte Romana, sotto titolo di spogli; il riscotimēto de' quali anco ne grava per le sconce, & importune maniere usate da' Collettori; onde solea il Cardinal Baronio dare un rimedio contra l'importunità di costoro. (a) *De quorum importuna exactione cùm multi quærantur, hos facilè vitabunt, & prudentèr ante deludent, qui bona Ecclesiæ, quæ supersunt, non congregarint, sed in pauperes erogarint; habitantes enim in terra salsuginis, pauperes scilicet, clamores non audient exactoris*. (b) Questo male abbiam noi sofferto da' tempi di Clemente VII. fino a' tempi d'Innocenzo XII. di s. m.; il quale mosso dalla povertà delle Chiese, come dicemmo, e mosso anche dall' importunità de' ministri, assolvè indistinta- men-

(a) *Nel lib. delle Reg. Ord. tit. 3. l. 18.* (b) *Baronius anno 397. n. 54.*

mente le Chiese Vescovali, e di Prelatura maggiore dall'obligo degli Spogli alla Corte di Roma: e volle, che si applicassero, secondo la disposizion de'Canoni, alle medesime Chiese, per ristorarle da quelle miserie, in cui giacevano. Si può trovar determinazione più giusta, più canonica, più santa da questa? e pure egli è vero, che dopo sua morte l'han ristretta, con falso, & inudito zelo, i ministri della Corte Romana, che s'abbia ad intendere degli spogli di quei Vescovi, i quali muojono nella lor Diecesi, e non già di coloro, che muojono fuora; quasi che la Bolla non parlasse indistintamente? Tentaron di dare questa intelligenza alla detta Bolla in tempo, che vivea Innocenzo: ma perciocchè era ciò contra la santa mente di colui, che l'avea formata, e vi era quì il zelantissimo Cardinal Cantelmo, il quale inviò in Roma un messo a rappresentare al Papa (con l'opportunità degli Spogli del Vescovo di Nola, e di quello di Capoa, che in quel tempo vacarono) i pregiudicj, che contra il suo manifesto intendimento, proccuravan far quei suoi ministri; perciò ad arte si feron da coloro i decreti *ad mentem*, che non fossero da incamerare i detti spogli; e così proccuraron di tenere ingannato il Papa; acciocchè con nuova Bolla non avesse egli tolte sì fatte cavillose interpetrazioni. Ma non così tosto sene morì Innocenzo, che essi feron per un decreto fermo valere quella intelligenza, che avean prima proccurata darle; come se la povertà delle Chiese, la qual si voleva ristorare, fosse solamente stata, quando i Prelati morissero nelle lor Diecesi, e non quando morissero non più che una spanna fuor del distretto di quelle? come se l'importunità de'riscotitori, e la loro ingordigia, fino a sequestrare le robe de' Prelati, mentre boccheggiavano, fosse stata, dimorando i Vescovi nella propria Chiesa: e fossero stati coloro discreti, e rattenuti, quando si ritrovavan fuori di quella: e pure i Regnicoli han queste cose con pazienza, e rispetto tollerate, aspettando, che alla fine venisse da Cielo qualche soccorso. Or di più pensate con quanto cordoglio essi vedean, che i frutti de' Vescovati, e de'beneficj vacanti; i quali parimente, oltre all'opere di pie-

rà necessariamente ingiontevi , dovrebbonsi spendere per servigio delle lor Chiese, o riserbare al beneficiato appresso,acciochè li spendesse in somiglianti usi pii;parimēte con insaziabil corso metter capo alla Corte di Roma.Ma di più è da cōsiderare ancora ciò, che in ogni anno ci và per le trāsazzioni degli Spogli de' Cherici , per gli quali si son transatte le Chiese del Regno ? Che diremo de' tesori, che similmente si contribuiscon da' Monaci alla Corte di Roma , o per titolo di pensione ,o somigliante : o per titolo di commende, le quali per lo più sono Monisterj ricchi,che di tempo in tempo sono rimasi vuoti di Monaci, o affatto soppressi, delle cui rendite toltone quello, che e sol necessariissimo al loro mantenimento,se pur ciò si faccia, tutto il rimanente và a beneficio de' Commendatarj, i quali per lo più sono stranieri? Che è quello , che avremo a dir del Tribunal della Fabbrica , il quale è surrogato all'opera , che i Vescovi dovrian prestare all'osservanza de' legati pii? Egli è un Tribunale, che non sò, se più contribuisca al fine, per cui è posto, o sciolga gli eredi dall' osservanza delle pie volontà de' testatori con l'agevolare le transazzioni , e per non far ciò, che veramente è ingionto da' testatori : ma sia come si voglia,egli è certo,che è un Tribunale,il quale fù a tempo apposto, non sò se *jure,vel injuria*: quel che sò solamente è,che quei denari,che si avrebbon da spendere quì nel Regno,per l'osservanza delle pie disposizioni , tutti ne van via in Roma.

In somma, o per un verso , o per altro, buona parte de' tesori immensi, che in questo Regno si posseggono oramai dagli Ecclesiastici , e trà essi da' Religiosi , và a terminare nella Corte Romana: dicemmo de' tesori immensi,perocchè fatta la ragion delle tre parti delle rendite , presso che due stanno in mano loro; e da giorno in giorno s'aggiunge sempre nuovo cumolo di ricchezze; di modo che,presso a poco, i secolari diventeranno contadini , & artigiani degli Ecclesiastici . Cosa a cui dovrebbe omai esservi posto alcun riparo,quando l'altre nazioni tutte hanno badato a porcerlo.

E per

E per cominciar (a) dalla Spagnola, la nazion Portughese tien legge, che non possano i Monasterj, o le Chiese comprar poderi, senza permission del Rè; e se alcuno oro ne scade per redagio, o è donato, sia tenuta venderlo frà un' anno. Un simile statuto è nel Regno di Valenza, come narra Pietro Belluga (b). Ad esemplo di queste leggi Carlo V. promulgò per la Fiandra una legge, che le Chiese nõ potessero acquistar più cose immobili (c). Nell'Inghilterra, e nella Scozia, che s'osservi al presente, ognuno può saperlo? Ma per parlare de' tempi, in cui fioriva la Santa Fede Cattolica, provvide con legge Eduardo III. che non fusse lecito a' Monaci comperare poderi, e che altresì a' laici non fusse lecito lasciarli in testamento, come osserva Polidoro Virgilio, che ne porta l'osservanza, fino a' tempi d'Errico V. (d) Che diremo de' Francesi? i quali hanno stabilito non esser lecito a niuna Chiesa, Monistero, o Cherico possedere robbe senza lettere di riscatto (e) Oltre che non si può lasciare a' Monaci alcun legato (f). Trasanno parlar dell' Ungheria, e vengo alla Germania, nella quale, come osserva Gaillo (g), vi son molti luoghi, ne' quali non lece vendere a' Cherici robbe immobili, e specialmente questo statuto fu fatto nella Sassonia fin da' tempi di Carlo Magno, come osserva Baldo (h) Ma ove lascio la nostra Italia? si penserà forse, che non han provveduto a questo male? Nello stato di Milano il Cherico non può acquistare, senza impetrar licenza dal Senato. (i) In Vinegia, e nel suo stato vi son le leggi, che nessun se-

co-

(a) *Molina trat. 2. disp. 140. de just. & jure. Driedonius lib. 1. part. 3. membr. 4. de lib. Christian.* (b) *Belluga in speculo Principum rubr. 14.* (c) *Guicciardino in script. Flan.*

(d) *In Hist. Anglica Bodinus lib. 5. c. 2. de Rep.* (e) *Papus lib. 1. Rhapsod. arresto to. 4. & ad consuetudines Borbon. §. 25. & 279. Joannes Faber ad l. quoties, Cod. de rei vindicatione.*

(f) *Anneo Roberto rerum judicatarum lib. 4. cap. 3. Feuret. degli abusi c. 7. num. ult.* (g) *Gaillus lib. 2. observ. 32. num. 5.*

(h) *Bald. cons. 174. tom. 5.* (i) *Bosius de pœnis num. 43. Signorolus de Homodeis cons. 21. statuto Civitatis Mediolan.*

colare possa alienare a prò degli Ecclesiastici. (a) In Napoli solo non si è posto giammai il capo a remediar da senno a questo disordine, salvo che vi e una constituzione, fatta da Federico II., la qual proibisce alienare agli Ecclesiastici le robbe, dalle quali si pagan le rendite alla Corte; e se per eredità li pervenissero, sia tenuta la Chiesa, fra un'anno, venderle a'secolari, o locarle; il che non faccendosi, decadano al Fisco (b): ma questa constituzione non hà avuta la sua osservanza nel Regno nostro. Nulla di manco siasi fatta questa digressione sol di passaggio; e ritornando al filo del nostro discorso.

Si vedeano questi tesori, che possedono gli Ecclesiastici in fine poco a poco metter capo nella Corte Romana; la quale hà ritrovati modi per tirarli tutti a se, o per un verso, o per un'altro; & omai si può dire con verità, ciò che disse Matteo Parisiense della sua Inghilterra: *Italici percipientes in Anglia sexaginta millia marcarum, & eo amplius annuatim, plus emolumenti meri redditus de Regno reportans, quàm ipse Rex, qui est tutor Ecclesiæ; & Regni gubernacula moderatur*. (c) Ma a questo male si aggiungeva un'altro di fuora, & era quello dell'avarizia de'mercatanti Romani; i quali sono usi prendersi di cambio la metà, e più per ogni cento; quando il cambio per ragguaglio di moneta a moneta, non sarebbe, che il trenta due per cento. Cosa, la quale hà reso importevole il grave giogo della Corte Romana; aggiungendosi la calamità de' tempi, che a volerla esaggerare, sarebbe entrare a valicare un mare immenso, e rinovare il cordoglio con farne minuta menzione: ma basterà dire, che se ella era tale ne' tempi passati, che stimolò diverse volte i Regnicoli a portar suppliche al Rè, perchè si mettesse compenso a tanto male; e pur quei tempi si potevan stimar felici, rispetto de' presenti; ora ella è giunta al colmo, per l'aggiunta di tanti mali, che hà portati la condizione de' tempi. Onde la Città

(a) *Fulgentius Brescia contra Baronium, Bodinus lib. 5. cap. 2.*
(b) *De rebus stabilibus Ecclesiasticis non aliendandis, constitutione prædecessorum tit. 29. fol. 277.* (c) *Matthæus Parisien. ad annum* 1247.

Città di Napoli aveva fermato di supplicare al Rè Nostro Signore, che si degnasse porre a tanti mali il dovuto riparo, con provvedere per ora i beneficj a' Regnicoli; la qual domanda avea prima ancor fatta a Carlo II. di felice ricordanza, in due memoriali, uno fatto dal Consiglier Pietro di Fusco, e l'altro dal celebre Serafino Biscardi.

Ma mentre che essa queste, e tali cose meditava, per un tratto della divina Providenza, si è veduta pria libera da questi mali, che liberarsi, mercè la somma benivoglienza, e carità di quel Principe, che per la Dio grazia la regge, e governa; il quale invigilando in tutto ciò, che può a questo Regno giovare, sembrami, che di esso possa dirsi quello, che Seneca ebbe a dire di Cesare (a) *Ipsi, cui omnia licent, propter hoc ipsum multa non licent. Omnium domos, illius vigilia defendit, omnium otium, illius labor, omnium delicias, illius industria, omnium vacationem, illius occupatio.* Et in verità esso avendo posta cura a tutto ciò, che ci può sollevare, e particolarmente, & universalmente, e ci può render, da uno stato meschino, in cui siamo giaciuti, ad un più lieto, e felice; hà diverse provvedenze in questo Regno fatte; e spezialmente questa, in cui hà prevenuto insieme le suppliche, e i desiderj de' suoi leali vassalli; per lo chè a' 2. di Marzo dell'anno 1708. scrisse questa lettera all'Eccellentissimo Conte di Daun, Vicerè in questo Regno, piena di paternale affetto.

Illustre Conte di Daun mio Vicerè, Luogotenente, e Capitan generale del Regno di Napoli in interim. Essendo il mio principal fine in tutto ciò, che si goda il maggior bene, & utilità de' miei vassalli, v'incarico, che vogliate communicare a cotesta mia fedelissima Città la risoluzion, che hò presa in ordine, che non si estragga capitale alcuno da cotesto Regno per Roma, e del sequestro delle rendite Ecclesiastiche per quei, che si trovan fuori di quello; perchè mi è sensibilissimo, che la sostanza, che produce, abbia da servire per impinguare quei, i quali assistono in quella Corte; restando in particolar pensiero, che da quì avanti si eviti questo sì pregiudiziale abuso, ovviãdo l'inconveniente, che gli stranieri tolgano i frutti de' beneficj, e delle rendite Ecclesiastiche; ma debban ce-

(a) *Seneca de consolat. ad Polybium cap. 26.*

cedere in utile de' figli di cotesto Regno, per lo paternale amore, con cui li miro. In Barcellona 2. di Marzo 1708.

IO IL RE.

Perlochè il Conte Daun mandò tosto ad avvisar la Città di questa ottima volontà del Rè a'28. di Marzo 1708. e la Città da sì lieta novella, tutta sentendosi riempire di giubilo, e di contento, tanto più straordinario, e strabocchevole, quanto che si vedeva da Sua Maestà ricolma di quelle grazie, le quali tutte le riconosceva rispondenti a'suoi desiderj: ma che sopravvanzavan le sue discrete suppliche, le quali eran già preparate a farsi; non osando di richiederla, secondo i proprj bisogni: ma secondo la modestia di vassallo: non per tanto scorgeva la magnificenza del Rè, non solo a prevenir le sue domande: ma anche in provvedere in tutto, quanto è possibile a' disagj del Regno. Perlochè formò questa lettera piena di reverentissimi ringraziamenti al Rè.

S I R E.

Si considera così grande l'amore di V. Maestà verso questa sua fedelissima Città, che colmandola d'incessanti, e speciali grazie, non lascia, cō la sua Real munificenza, e grandezza, pensare a tutto ciò, che riguarda al suo totale sollievo, e maggior vantaggio; mentre degnādosi prevenire con l'accerto della Collazione de' Beneficj a' naturali di questo suo Regno, fà conoscere V. Maestà bastantemente la propenzion, che tiene di benificar tanti suoi fedelissimi Vassalli in questo così giusto, & universale desiderio: accertandola, che sicome tal sospirata grazia giungendoci prima della supplica già formata frà quelle da portarsi a'suoi Reali piedi, hà causato una infinita allegrezza, costituēdoci nel sommo delle obbligazioni; altresì hà dimostrato a Noi il paterno affetto, con cui và proccurando i mezzi più certi per sollevar questa sua fedelissima Città, e Regno dalle angustie, e strettezze in che si trova. A grazie così grandi, e di tanto nostro profitto, non potendo Noi corrispondere, se non che con gli atti più vivi di un ossequioso rendimento di grazie, e che la nostra reverente devozione può mai rappresentare, proccureremo, eccitando la propria obbligazione, rēdere a V. Maestà cō la fermezza di una incontrastabile fedeltà lo spar-

spargimento di tutto il nostro sangue; giacchè dimostrandosi verso Noi così pietoso, e magnanimo; ci dichiara più tosto figli, che vassalli. Il Signore Iddio voglia degnarsi in contraccambio di un tanto amore, secondare il comun desiderio, col conservar la sua Real Persona per una infinità de secoli; e felicitarla cõ prosperi avvenimenti, per consuolo di tanti suoi Popoli, & esaltazione della Cattolica sua Monarchia. Napoli.

Onde egli replicolle a' 4. di Giugno del 1708. con altra lettera, piena di maestà insieme, ed affetto; assicurandola, che esso stava badando, da senno, al ben pubblico di questo Regno.

Illustri Nobili, magnifici, e fedeli, e nostri amati. Mi sono state molto grate le affettuose espressioni, che mi fate nella vostra epistola de' 9. d' Aprile; prendendo occasion dalla giusta providenza, che hò dato, perchè non escano da' Nazional di cotesto Regno i beneficj, e rendite Ecclesiastiche di quello. Et essendo sì notoria la special propenzion del mio paternale amore a favorirvi; potete star sicurissimi, che tutto lo disposto per li miei Reali ordini, riguarda il bene, e la convenienza di cotesta mia fedelissima Città, e Regno; per conseguente in tutti i tempi si manteneià nella mia memoria, senza punto scancellarsi la vostra gran finezza, e zelo verso il mio servigio, accreditato così con tante repetite, che sono estimabili pruove della vostra innata fedeltà. Da Barcellona a' 4. di Giugno 1708. IO IL RE.

D'altra parte l'Eccellentissimo Conte di Daun, secondo gli ordini ricevuti da S.M. fe una prammatica agli 8. del mese di Giugno del 1708 del seguente tenore.

Essendo pervenuto a notizia di S.M. (che Dio guardi) quanto grave danno si sia cagionato a' suoi fedelissimi Vassalli, per la grossa somma di danajo, che di continuo si è andata estraendo da questo Regno, per tutto il Dominio Ecclesiastico; e che con l'aumento dell' estrazzione suddetta, sia divenuto il dãno intollerabile, e necessitoso d'opportuno rimedio, per evitare, non abbia a restar per tal via il Regno totalmente impoverito, con la total ruina de' detti suoi fedelissimi Vassalli; sù queste riflessioni, & altri giusti motivi, con suoi Regali dispacci, in data de' 28. Febraro 1708. ave a Noi imposta la prontà, & esatta esecuzione della sua Regal providenza;

videnza; e trattatosi tutto avanti di Noi, nel Regio Collateral Consiglio, si è determinato, e conchiuso, in esecuzione di detti Regali ordini, fare il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo.

Che qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, ancorchè privilegiata, non ardisca per se, nè per interposta persona diretta, nè indirettamente estrarre, nè fare estrarre da questo Regno alcuna sorte di denajo, in qualunque quantità, specie, o moneta di qualsisia Dominio, per trasportarlo in Roma, o in altro qualsisia luogo dello stato Ecclesiastico; niuno eccettuato, per qualsivoglia causa, o pretesto, benche privilegiato; e ciò sotto pena alli contravenienti, e loro complici, fautori, & in qualunque modo partecipi, non solo della perdita della moneta soddetta, venendo intercettata: ma del quatruplo, a beneficio del Regio Fisco, inclusa la moneta, che si estragga, o quella s'intercetti, & anche, che non si ginnga ad intercettarla; & altre pene a nostro arbitrio, giusta la qualità, e condizione delle persone; e questo espressamente, oltre l'altre pene stabilite dalle leggi del Regno, e precisamente dalli Regii Bandi, e Prammatiche, emanate intorno la materia dell'estrazion delle monete del Regno.

E sotto le medesime pene comandiamo, & ordiniamo, che niuna persona di qualsisia stato, grado, e condizione diretta, nè indirettamente ardisca ricevere, nè far pagar danajo di sorte alcuna, per qualunque causa, o pretesto, ancorchè privilegiato, come di sopra, affin di corrisponder nella detta Città di Roma, o altre Città, Terre, e luoghi dello stato Ecclesiastico, tanto per ordini, quanto per lettere di cambio, benche per via di giro Genova, Livorno, Piacenza, Venezia, o altre Piazze; e per la giustificazion delle controvenzioni, inobbedienze, e trasgressioni suddette, ordiniamo, e comandiamo doversi attendere le prove, anche privilegiate, acciò maggiormente possa restare ovviata ogni qualunque fraude.

E per l'effetto suddetto, & acciò ne siegua inviolabil l'osservanza, promettemo a qualunque accusatore, o denunciante di simili trasgressori (il quale non si pubblicherà, e si terrà secreto) il quarto di quello ne pervenirà alla Regia Corte di tali accuse, o denuncie; incaricandone la puntuale esecuzione al Tribunal della Regia Camera, a quale imponemo, di qualunque controvenzione accaderà intorno al presente bando, dover parteciparlo a Noi, trat-

tandosi

tandosi di cosa tanto importante, e premurosa al servizio di Sua Maestà, che Dio guardi, & al beneficio di questo Pubblico: & acciò venghi a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, volemo, che il presente Bando si pubblichi in questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, e dove sarà necessario. Datum Neapoli die 8. *mensis* Junii 1708.

Dopo ciò, avendo imposto per Segretaria al Consultor del Cappellan maggiore, che facesse ordini per il sequestro delle rendite Ecclesiastiche agli 11. del mese di Giugno del 1708. si fe bando del seguente tenore.

Avendo S. E. con biglietto per Segretaria di Guerra, premurosamente incaricato alla Corte di Monsignor Cappellan Maggior di Sua Maestà, che Dio guardi, in questo Regno, il sequestro di tutti li beneficj, e rendite Ecclesiastiche, che si godono, e possedono, tanto dentro questa Fedelissima Città, suoi Ristretti, e Casali, quanto in tutto il presente Regno, da persone, che si trovan fuori di esso Regno, di qualsivoglia sfera, e qualità si siino; e che tutto il frutto di quelli, che perviene, e perverirà, si depositi nel Banco del Sacro Monte della Pietà di questa predetta Fedelissima Città, a disposizione di S. E., senza che si possi divertire quantità veruna di questo Capitale, senza ordine espresso di detta Maestà, come da detto Biglieto; che perciò volendo gli ordini della Maestà predetta, e di S. E. eseguire, abbiamo fatto il presente Editto; con lo quale dicemo, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e qualsivogliano persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano, che sotto pena di docati duemila, & altro a nostro arbitrio riservate, da eseguirsi irremissibilmente, debbiano frà il termine di giorni quattro revelar nel detto Tribunal dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Cappellan Maggiore tutte, e qualsivogliano rendite, entrate, pensioni, livelli, vitalizj, o altra qualsivoglia corresponzione, per qualsivoglia titolo, e causa, che si tengono, e possedono in questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Ristretti, e Casali, da persone Ecclesiastiche abitantino, e che si ritrovano fuori di questo predetto Regno, di qualsivoglia genere si siano, & a' medemi appartenenti in qualsivoglia maniera, senza eccettuarne nessuno; & in specie alli Agenti, Procuratori, & Esattori delle rendite, entrate, penzioni, livelli, vitalizj, e corresponzioni predette;

Primo, mostreremo, quanto giusta sia la Prammatica, che proibisce i cambj con lo stato Ecclesiastico, oltre l'estrazion della moneta.

Secondo, faremo manifesto, che il Rè possa, e debba far, quando gli stima opportuni, tali comandamenti intorno alle rendite Ecclesiastiche.

E però in Terzo luogo diremo, legittimamente esser stato fatto il sequestro a tutte le rendite Ecclesiastiche, che escon fuor di Regno.

Quarto, esser giustissimo l'ordine, che si provvedan perinnanzi i benefiej a coloro, che son del Regno.

CAP.

C A P. I.

Dimostrasi esser giustamente fatta la Prammatica, che vieta l'estrazzion della moneta, e de' cambj con lo Stato Ecclesiastico.

EGli contiene due Capi la Prammatica; l'uno, che non si cacci via la moneta da questo Regno, sia di qualsivoglia Dominio, per portarsi allo Stato Ecclesiastico: l'altro, che non si faccian cambj, & ordini qualsivogliano, per gli quali si venga a pagare il valor della nostra moneta, nello Stato Ecclesiastico. E quanto al primo Capo, quella non si discosta punto dalle Prammatiche antichissime, che ci son sù questa materia, fin dall'anno 1505. (a) E da altri ordini somiglianti, fatti ne' seguenti tempi; se non vogliam più da lungi ripeter l'origine. (b) Onde delle leggi stabilite, e ricevute da sì lungo tempo, è da sfaccendato il parlare; perlochè tralasciam di portarne altri esempj di simili leggi, fatte da Filippo il bello, nell'anno 1296. ne' Regni della Francia; (c) lasciam di recar la sentenza di Rocco, il qual proccura mostrarla nelle leggi de' Romani. (d) Perciò veniamo al secondo Capo, che contien la materia degli ordini, o cambj, che non si faccian per lo Stato Ecclesiastico.

Or dovendosi questa materia alquanto minutamente esaminare, egli già è cosa risaputa, che ci sia un diritto, o comunemente dall'Autor della natura sparso nel genere umano, perocche scaturisce dal lume natural della ragione;

(a) *Pragm. 4. de extractione.* (b) *Pragm. 10, 14, 16, e 19, 23, e 24 de extractione, e Pragm. 2. §. 24. Pragm. 7. §. 2. Pragm. 14. §. 3. & 5. Pragm. 17. de monetis.* (a) *Dupin to. 11. della Biblioteca Ecclesiastica cap. 1. Rainaldus eodem anno.*

colare possa alienare a prò degli Ecclesiastici. (a) In Napoli solo non si è posto giammai il capo a remediar da senno a questo disordine, salvo che vi è una constituzione, fatta da Federico II., la qual proibisce alienare agli Ecclesiastici le robbe, dalle quali si pagan le rendite alla Corte; e se per eredità li pervenissero, sia tenuta la Chiesa, fra un'anno, venderle a'secolari, o locarle; il che non faccendosi, decadano al Fisco (b): ma questa constituzione non hà avuta la sua osservanza nel Regno nostro. Nulla di manco siasi fatta questa digressione sol di passaggio; e ritornando al filo del nostro discorso.

Si vedeano questi tesori, che possedono gli Ecclesiastici in fine poco a poco metter capo nella Corte Romana; la quale hà ritrovati modi per tirarli tutti a se, o per un verso, o per un'altro; & omai si può dire con verità, ciò che disse Matteo Parisiense della sua Inghilterra: *Italici percipientes in Anglia sexaginta millia marcarum, & eo amplius annuatim, plus emolumenti meri redditus de Regno reportans, quàm ipse Rex, qui est tutor Ecclesiæ, & Regni gubernacula moderatur*. (c) Ma a questo male si aggiungeva un'altro di fuora, & era quello dell'avarizia de'mercatanti Romani; i quali sono usi prendersi di cambio la metà, e più per ogni cento; quando il cambio per ragguaglio di moneta a moneta, non sarebbe, che il trenta due per cento. Cosa, la quale hà reso importevole il grave giogo della Corte Romana; aggiungendosi la calamità de' tempi, che a volerla esaggerare, sarebbe entrare a valicare un mare immenso, e rinovare il cordoglio con farne minuta menzione: ma basterà dire, che se ella era tale ne' tempi passati, che stimolò diverse volte i Regnicoli a portar suppliche al Rè, perchè si mettesse compenso a tanto male; e pur quei tempi si potevan stimar felici, rispetto de' presenti; ora ella è giunta al colmo, per l'aggiunta di tanti mali, che hà portati la condizione de' tempi. Onde la

Città

(a) *Fulgentius Brescia contra Baronium, Bodinus lib.5.cap.2.*
(b) *De rebus stabilibus Ecclesiasticis non aliene ndis, constitutione prædecessorum tit.* 29. *fol.* 277. (c) *Matthæus Parisien.ad annum* 1247.

Città di Napoli aveva fermato di supplicare al Rè Nostro Signore, che si degnasse porre a tanti mali il dovuto riparo, con provvedere per ora i beneficj a' Regnicoli; la qual domanda avea prima ancor fatta a Carlo II. di felice ricordanza, in due memoriali, uno fatto dal Consiglier Pietro di Fusco, e l'altro dal celebre Serafino Biscardi.

Ma mentre che essa queste, e tali cose meditava, per un tratto della divina Providenza, si è veduta pria libera da questi mali, che liberarsi, mercè la somma benivoglienza, e carità di quel Principe, che per la Dio grazia la regge, e governa; il quale invigilando in tutto ciò, che può a questo Regno giovare, sembrami, che di esso possa dirsi quello, che Seneca ebbe a dire di Cesare (a) *Ipsi, cui omnia licent, propter hoc ipsum multa non licent. Omnium domos, illius vigilia defendit, omnium otium, illius labor, omnium delicias, illius industria, omnium vacationem, illius occupatio.* Et in verità esso avendo posta cura a tutto ciò, che ci può sollevare, e particolarmente, & universalmente, e ci può render, da uno stato meschino, in cui siamo giaciuti, ad un più lieto, e felice; hà diverse provvedenze in questo Regno fatte; e spezialmente questa, in cui hà prevenuto insieme le suppliche, e i desiderj de' suoi leali vassalli; per lo chè a' 2. di Marzo dell'anno 1708. scrisse questa lettera all'Eccellentissimo Conte di Daun, Vicerè in questo Regno, piena di paternale affetto.

Illustre Conte di Daun mio Vicerè, Luogotenente, e Capitan generale del Regno di Napoli in interim. Essendo il mio principal fine in tutto ciò, che si goda il maggior bene, & utilità de' miei vassalli, v'incarico, che vogliate communicare a cotesta mia fedelissima Città la risoluzion, che hò presa in ordine, che non si estragga capitale alcuno da cotesto Regno per Roma, e del sequestro delle rendite Ecclesiastiche per quei, che si trovan fuori di quello; perchè mi è sensibilissimo, che la sostanza, che produce, abbia da servire per impinguare quei, i quali assistono in quella Corte; restando in particolar pensiero, che da quì avanti si eviti questo sì pregiudiziale abuso, ovviãdo l'inconveniente, che gli stranieri tolgano i frutti de' beneficj, e delle rendite Ecclesiastiche: ma debban

ce-

(a) *Seneca de consolat. ad Polybium cap. 26.*

cedere in utile de' figli di cotesto Regno, per lo paternale amore, con cui li miro. In Barcellona 2. di Marzo 1708.

IO IL RE.

Perlochè il Conte Daun mandò tosto ad avvisar la Città di questa ottima volontà del Rè a' 28. di Marzo 1708. e la Città da sì lieta novella, tutta sentendosi riempire di giubilo, e di contento, tanto più straordinario, e strabocchevole, quanto che si vedeva da Sua Maestà ricolma di quelle grazie, le quali tutte le riconosceva rispondenti a' suoi desiderj: ma che sopravvanzavan le sue discrete suppliche, le quali eran già preparate a farsi; non osando di richiederla, secondo i proprj bisogni: ma secondo la modestia di vassallo: non per tanto scorgeva la magnificenza del Rè, non solo a prevenir le sue domande: ma anche in provvedere in tutto, quanto è possibile a' disagj del Regno. Perlochè formò questa lettera piena di reverentissimi ringraziamenti al Rè.

SIRE.

Si considera così grande l'amore di V. Maestà verso questa sua fedelissima Città, che colmandola d'incessanti, e speciali grazie, non lascia, cō la sua Real munificenza, e grandezza, pensare a tutto ciò, che riguarda al suo totale sollievo, e maggior vantaggio; mentre degnādosi prevenire con l'accerto della Collazione de' Beneficj a' naturali di questo suo Regno, fà conoscere V. Maestà bastantemente la propenzion, che tiene di benificar tanti suoi fedelissimi Vassalli in questo così giusto, & universale desiderio: accertandola, che sicome tal sospirata grazia giungendoci prima della supplica già formata frà quelle da portarsi a' suoi Reali piedi, hà causato una infinita allegrezza, costituēdoci nel sommo delle obbligazioni; altresì hà dimostrato a Noi il paterno affetto, con cui và proccurando i mezzi più certi per sollevar questa sua fedelissima Città, e Regno dalle angustie, e strettezze in che si trova. A grazie così grandi, e di tanto nostro profitto, non potendo Noi corrispondere, se non che con gli atti più vivi di un ossequioso rendimento di grazie, e che la nostra reverente devozione può mai rappresentare, proccureremo, eccitando la propria obbligazione, rēdere a V. Maestà cō la fermezza di una incontrastabile fedeltà lo

spar-

spargimento di tutto il nostro sangue; giacchè dimostrandosi verso Noi così pietoso, e magnanimo; ci dichiara più tosto figli, che vassalli. Il Signore Iddio voglia degnarsi in contraccambio di un tanto amore, secondare il comun desiderio, col conservar la sua Real Persona per una infinità de secoli; e felicitarla cō prosperi avvenimenti, per consuolo di tanti suoi Popoli, & esaltazione della Cattolica sua Monarchia. Napoli.

Onde egli replicolle a' 4. di Giugno del 1708. con altra lettera, piena di maestà insieme, ed affetto; assicurandola, che esso stava badando, da senno, al ben pubblico di questo Regno.

Illustri Nobili, magnifici, e fedeli, e nostri amati. Mi sono state molto grate le affettuose espressioni, che mi fate nella vostra epistola de' 9. d' Aprile; prendendo occasion dalla giusta providenza, che hò dato, perchè non escano da' Nazional di cotesto Regno i beneficj, e rendite Ecclesiastiche di quello. Et essendo sì notoria la special propenzion del mio paternale amore a favorirvi; potete star sicurissimi, che tutto lo disposto per li miei Reali ordini, riguarda il bene, e la convenienza di cotesta mia fedelissima Città, e Regno; per conseguente in tutti i tempi si manterrà nella mia memoria, senza punto scancellarsi la vostra gran finezza, e zelo verso il mio servigio, accreditato così con tante repetite, che sono estimabili pruove della vostra innata fedeltà. Da Barcellona a' 4. di Giugno 1708. *IO IL RE.*

D'altra parte l'Eccellentissimo Conte di Daun, secondo gli ordini ricevuti da S.M. fè una prammatica agli 8. del mese di Giugno del 1708 del seguente tenore.

Essendo pervenuto a notizia di S.M. (che Dio guardi) quanto grave danno si sia cagionato a' suoi fedelissimi Vassalli, per la grossa somma di danajo, che di continuo si è andata estraendo da questo Regno, per tutto il Dominio Ecclesiastico; e che con l'aumento dell' estrazzione suddetta, sia divenuto il dāno intollerabile, e necessitoso d'opportuno rimedio, per evitare, non abbia a restar per tal via il Regno totalmente impoverito, con la total ruina de' detti suoi fedelissimi Vassalli; sù queste riflessioni, & altri giusti motivi, con suoi Regali dispacci, in data de' 28. Febraro 1708. ave a Noi imposta la pronta, & esatta esecuzione della sua Regal providenza;

videnza;e trattatosi tutto avanti di Noi,nel Regio Collateral Consiglio , si è determinato, e conchiuso, in esecuzione di detti Regali ordini, fare il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo.

Che qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, ancorchè privilegiata, non ardisca per se , nè per interposta persona diretta , nè indirettamente estrarre , nè fare estrarre da questo Regno alcuna sorte di denajo, in qualunque quantità, specie, o moneta di qualsisia Dominio, per trasportarlo in Roma, o in altro qualsisia luogo dello stato Ecclesiastico; niuno eccettuato, per qualsivoglia causa, o pretesto, benche privilegiato ; e ciò sotto pena alli contravenienti, e loro complici, fautori , & in qualunque modo partecipi, non solo della perdita della moneta soddetta, venendo intercettata: ma del quatruplo, a beneficio del Regio Fisco, inclusa la moneta, che si estragga, o quella s'intercetti, & anche, che non si ginnga ad intercettarla; & altre pene a nostro arbitrio, giusta la qualità, e condizione delle persone; e questo espressamente, oltre l'altre pene stabilite dalle leggi del Regno , e precisamente dalli Regii Bandi , e Prammatiche, emanate intorno la materia dell'estrazion delle monete del Regno.

E sotto le medesime pene comandiamo , & ordiniamo, che niuna persona di qualsisia stato , grado, e condizione diretta, nè indirettamente ardisca ricevere , nè far pagar. danajo di sorte alcuna, per qualunque causa, o pretesto, ancorchè privilegiato, come di sopra, affin di corrisponder nella detta Città di Roma, o altre Città, Terre, e luoghi dello stato Ecclesiastico, tanto per ordini, quanto per lettere di cambio, benche per via di giro Genova , Livorno, Piacenza, Venezia, o altre Piazze; e per la giustificazion delle controvenzioni, inobbedienze, e trasgressioni suddette, ordiniamo, e comandiamo doversi attendere le prove, anche privilegiate, acciò maggiormente possa restare ovviata ogni qualunque fraude.

E per l'effetto suddetto, & acciò ne siegua inviolabil l'osservanza, promettemo a qualunque accusatore, o denunciante di simili trasgressori (il quale non si pubblicherà, e si terrà secreto) il quarto di quello ne perverrà alla Regia Corte di tali accuse, o denuncie ; incaricandone la puntuale esecuzione al Tribunal della Regia Camera, a quale imponemo, di qualunque controvenzione accaderà intorno al presente bando , dover parteciparlo a Noi, trattandosi

tandosi di cosa tanto importante, e premurosa al servizio di Sua Maestà, che Dio guardi, & al beneficio di questo Pubblico: & acciò venghi a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, volemo, che il presente Bando si pubblichi in questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, e dove sarà necessario. Datum Neapoli die 8. mensis Junii 1708.

Dopo ciò, avendo imposto per Segretaria al Consultor del Cappellan maggiore, che facesse ordini per il sequestro delle rendite Ecclesiastiche agli 11. del mese di Giugno del 1708. si fe bando del seguente tenore.

Avendo S. E. con biglietto per Segretaria di Guerra, premurosamente incaricato alla Corte di Monsignor Cappellan Maggior di Sua Maestà, che Dio guardi, in questo Regno, il sequestro di tutti li beneficj, e rendite Ecclesiastiche, che si godono, e possedono, tanto dentro questa Fedelissima Città, suoi Ristretti, e Casali, quanto in tutto il presente Regno, da persone, che si trovan fuori di esso Regno, di qualsivoglia sfera, e qualità si siino; e che tutto il frutto di quelli, che perviene, e perverirà, si depositi nel Banco del Sacro Monte della Pietà di questa predetta Fedelissima Città, a disposizione di S. E., senza che si possi divertire quantità veruna di questo Capitale, senza ordine espresso di detta Maestà, come da detto Biglieto; che perciò volendo gli ordini della Maestà predetta; e di S. E. eseguire, abbiamo fatto il presente Editto; con lo quale dicemo, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e qualsivogliano persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano, che sotto pena di docati duemila, & altre a nostro arbitrio riservate, da eseguirsi irremissibilmente, debbiamo frà il termine di giorni quattro revelar nel detto Tribunal dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Cappellan Maggiore tutte, e qualsivogliano rendite, entrate, pensioni, livelli, vitalizj, o altra qualsivoglia corresponzione, per qualsivoglia titolo, e causa, che si tengono, e possedono in questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Ristretti, e Casali, da persone Ecclesiastiche abitantino, e che si ritrovano fuori di questo predetto Regno, di qualsivoglia genere si siano, & a' medemi appartenenti in qualsivoglia maniera, senza eccettuarne nessuno; & in specie alli Agenti, Procuratori, & Esattori delle rendite, entrate, penzioni, livelli, vitalizj, e corresponzioni predette;

 dette;

dette. Et acciò venghi alla notizia di tutti, e da nessun si possi allegar causa d'ignoranza, abbiam fatto il presente Editto, valituro, come si fosse a tutti personalmente notificato; da pubblicarsi, e da affiggersi, così nelli luoghi soliti, e consueti di questa predetta Fedelissima Città, come in quelli de' suoi Casali: & de contrario caveant. Datum Neapoli die 11. *mensis Junii* 1708.

Fù ciò accolto da' Regnicoli con quella somma osservanza, che debbono i Vassalli al lor Principe; bastandone loro per ragione, e giustificazione sapere, esser vero ciò, che disse Tacito: (a) *Principibus summum rerum judicium Dii dederunt: subditis obsequii gloria relicta est.* Et invero, chi può frà noi dubitare della giustizia, e bontà di queste leggi, venendo dalle mani d'un Principe, il quale quanto e piissimo, tanto è provido nelle sue determinazioni? onde s'hà da supporre averle fatte con tutta la provedenza necessaria; acciocchè a' sudditi non rimanga altro, che eseguirle. Chi potrà frà noi rivocarle in dubbio, se riparano i gravi mali, e son fatte per lo comun prò di questo Regno? *Neque enim*, come dice S. Agostino, (b) *dominandi cupiditate imperant, sed officio consulendi; nè principandi superbia, sed providendi misericordia.* Chi potrà dire, che non siano conformi, non dico alla ragion civile, ma alla ragion canonica? la qual non può esser quella, che manda in rovina un Regno: ma quella, la qual ripara a' pubblici danni, e promuove altresì il comune utile? Onde avverte il celebre Canonista Francesco Florente, (c) che *stare debent omnes Ecclesiæ Præsides, tanquam in aliquo Orbe Ecclesiæ, qui quoniam in varias partes versatur, eam partem deligere debent, ad quam Ecclesiæ salus, utilitasque converterit; nec pertinaciter semper easdem sententias, sed quascumque Ecclesiæ, & Reipublicæ status, inclinatio temporum, & concordiæ ratio suaserit defendere, easque ex necessitate Ecclesiæ moderari.* Perocchè egli è data questa podestà agli Ecclesiastici, non acciocchè succino i Reami, ma che li sollievino; non acciocche l'usino per distruggere, ma per edificare i popoli; come diceva Eduardo III. Rè d' Inghilterra, quando nell' anno 1340.

(a) *Tacitus 4. Annal.* (b) *Lib. 19. de Civit. Dei cap. 14.*
(c) *Tit. de dispensationibus Ecclesiast. part. 1.*

1340. scriveva a Clemente VI., appunto per l'investitura de' beneficj d'Inghilterra, fatta a' Cardinal di Roma; e per la riserba de' Vescovadi: *Nos autem Anglicanæ depressionem Ecclesiæ, & exheredationem Coronæ nostræ, ac mala prædicta, quæ dissimulata diutius, adiicerent verisimiliter graviora, patulo cernentes intuitu, ad vos successores Apostolorum Principis, qui ad pascendum, non ad tondendum oves Dominicas, ac ad confirmandum, & non ad deprimendum fratres suos, mandatum à Christo suscepit.*

Perchè stimiamo esser per noi inutil l'andar ricercando più oltre; e con minuto esame, come si giustifichino. Più tosto si conviene mostrarle giustissime, e convenientissime per gli altri, i quali come stranieri, e come non intesi della bisogna, cui si tratta; potrebbono agevolmente rivocare in dubbio la giustizia di quelle. Onde noi dimostreremo (con tutta brevità possibile, trattandosi di molti punti, i quali debbonsi spianare a color, che non son bene intesi della materia presente) la gran giustizia, & equità, che dette leggi contengono. E benche l'argomento sia d'altri omeri, che de' miei; ad ogni modo varrà per noi, ciò, che disse Francesco Pico della Mirandola, quando perorò contra gli abusi nel Concilio di Laterano V: *Valentioribus egeret humeris, vires robustiores exposceret, tamen quod suaptè natura pertinet ad omnes, id à me alienum esse non cogito.* Or quanto più hà luogo, quando è sopravvenuto il comando, a cui l'ubbidire si hà da stimare a gloria?

Adunque, perche gli ordini fatti abbracciano due cose; l'una dell'estrazzion della moneta, e de' cambj; l'altra intorno a' beneficj, & altre rendite Ecclesiastiche; l'una in materia puramente civile, quale è il divieto dell' estrazzion della moneta, e di far cambj con lo stato Ecclesiastico: l'altra, che sembra canonica, quale è quella del sequestro delle rendite Ecclesiastiche, e dell'ordine, che s'investano i beneficj a' Regnicoli. Perciò noi in brievi parole sbrigatici della prima, faremo passaggio all'altra; perloche divideremo la presente scrittura in quattro punti principali, che tutta la materia abbracceranno.

Primo,

Primo, mostreremo, quanto giusta sia la Prammatica, che proibisce i cambj con lo stato Ecclesiastico, oltre l'estrazion della moneta.

Secondo, faremo manifesto, che il Rè possa, e debba far, quando gli stima opportuni, tali comandamenti intorno alle rendite Ecclesiastiche.

E però in Terzo luogo diremo, legittimamente esser stato fatto il sequestro a tutte le rendite Ecclesiastiche, che escon fuor di Regno.

Quarto, esser giustissimo l'ordine, che si provvedan per innanzi i benefiej a coloro, che son del Regno.

C A P. I.

Dimostrasi esser giustamente fatta la Prammatica, che vieta l'estrazzion della moneta, e de' cambj con lo Stato Ecclesiastico.

EGli contiene due Capi la Prammatica; l'uno, che non si cacci via la moneta da questo Regno, sia di qualsivoglia Dominio, per portarsi allo Stato Ecclesiastico: l'altro, che non si faccian cambj, & ordini qualsivogliano, per gli quali si venga a pagare il valor della nostra moneta, nello Stato Ecclesiastico. E quanto al primo Capo, quella non si discosta punto dalle Prammatiche antichissime, che ci son sù questa materia, fin dall' anno 1505. (a) E da altri ordini somiglianti, fatti ne' seguenti tempi; se non vogliam più da lungi ripeter l'origine. (b) Onde delle leggi stabilite, e ricevute da sì lungo tempo, è da sfaccendato il parlare; perlochè tralasciam di portarne altri esempj di simili leggi, fatte da Filippo il bello, nell'anno 1296. ne' Regni della Francia; (c) lasciam di recar la sentenza di Rocco, il qual proccura mostrarla nelle leggi de' Romani. (d) Perciò veniamo al secondo Capo, che contien la materia degli ordini, o cambj, che non si faccian per lo Stato Ecclesiastico.

Or dovendosi questa materia alquanto minutamente esaminare, egli già è cosa risaputa, che ci sia un diritto, o comunemente dall'Autor della natura sparso nel genere umano, perocche scaturisce dal lume natural della ragione;

(a) *Pragm. 4. de extractione.* (b) *Pragm.* 10, 14, 16, e 19, 23, e 24 *de extractione, e Pragm.* 2. §. 24. *Pragm.* 7. §. 2. *Pragm.* 14. §. 3. & 5. *Pragm.* 17. *de monetis.* (a) *Dupin to.* 11. *della Biblioteca Ecclesiastica cap.* 1. *Rainaldus eodem anno.*

ne, il qual Tertulliano lo disse: (a) *Lex communis in publico mundi, & naturalibus tabulis scripta*; & i Giuristi l'han nominato diritto delle genti primiero: o pure fatto, & ordinato dall'immutabile, & immobile Legislatore Dio, quando abbia spiegata la sua volontà, o con le scritture, o con le tradizioni. Or queste due leggi, o che comandino, o che vietino, sicome è il rendere a ciascuno il suo: o pur non commetter furto, od omicidio; amendue sono immutabili, & invariabili nella lor sostanza, per comune sentenza de' Filosofi, (b) de' Teologi, (c) e de' Giuristi. (d) Ma come che sian nella lor sostanza immutabili; nulla di meno avanzando, e scemando, non vengono a perdere, anzi più fermamente, e convenevolmente si stabiliscono.

All'incontro, questo diritto, o che sia naturale, o Divino, quando sol permette, e non impone, o vieta alcuna cosa, per modo che sia in balia di chichesia il fare, o non fare una cosa, che è permessa fare; come una vendita, una donazione, un fitto, o altro somigliante atto; il qual riceve quelle condizioni, che gli uomini gli appongono; allora non può dirsi, che appartenga a tutti gli uomini universalmente, e necessariamente; imperocchè quello sarà mutabile, e variabile, secondo il giudizio di colui, che presiede nella Repubblica; e perciò avvengono nelle Città le varie mutazioni delle leggi, o le derogazioni, o i temperamenti.

Or da questi due: cioè a dire, aggiungimento del diritto obbligativo, e mutazion del permessivo, sene è fatto un' altro diritto, il qual non appartiene a tutte le genti, ma ad alcune solamente. Onde viene alle volte a chiamarsi diritto

(b) *Roccus de officiis §. 15. num. 1.* (c) *Tertullianus de corona militis.* (d) *Commenta. ad Aristot. lib. 5. cap. 10. Cicero apud lactantium lib 6. cap. 8.* (e) *S. Thomas 1. secundæ qu. 49. art. 5.* (f) *In institut. de jure naturali §. sed naturalia, l. eas obligationes 8. ff. de capite minutis, l. ubi pugnantia 188. §. 1. ff. de regulis juris. Seneca lib. 2. de ira. Cicero lib. 2. de inventione. Florente to. 1. præfatione de dispensationibus Ecclesiasticis.*

to civile , o aggiungimento alla diritta ragion naturale, come vuole Filon Giudeo , o diritto positivo Ecclesiastico.

E questo diritto civile è vario; secondo che son variissime le circonstanze delle cose, varj i genj delle regioni; nè a tutti convengon tutte cose ; & a ciascun popolo e data una certa αὐτονομία, e libertà di constituirsi certe leggi, con le quali si soccorrono a' bisogni. *Dissimilitudo Civitatum, variationem juris habeat necesse est , inquit Tullius pro Balbo* ; siccome osserva Balduino (a) queste , & altre cose dicendo ; tanto che conchiude. *Vix enim ullus est hodiè apud nos pagus, qui non habeat peculiares, nescio quas, suas leges à reliquis diversas: pro ut paucorum utentium cæca temeritas voluit: neque enim alia ratione plerumque nituntur*. Onde è, che secondo l'usanza, o le leggi d'un luogo, si dà norma a tutte le disposizioni, e contratti, restringendosi, o distendendosi (b). Et è sentenza certissima, che la legge civile può ricever mutazione, o per leggi contrarie, o per misuso. (c) E non solo un diritto civile: ma anche un diritto positivo Ecclesiastico , avvien , che si tolga via, o si temperi, come dice Florente. *Istas leges solvi, relaxari , temperari, abrogari , & retractari sæpissimè contingit.* (d) E come dice S. Agostino . (e) *Quoties ex ipsis rerum experimentis demonstratur , quòd potius erat obscurum ; quoties depromitur , quòd latebat ; quoties aperitur , quòd conducibilius est Ecclesiæ ; tunc cum sancta humilitate , cum pace catholica, cum charitate; absque ullo superbiæ typho ; absque ulla inflata cervice arrogantiæ ; absque ulla contentione lividæ invidiæ, commutatur in melius.*

Posti questi principj, chi potrà rivocare in dubbio, che

D i due

(a) *Baldui. inst. lib. 1. tit. 2. verb. quisque populus.* (b) *l. quòd si nolit 31. §. quia assidua 20. ff. de ædilitio. Jason in l. certi condictio 9. §. si nummos, ff. de rebus creditis. Schraderus in tract. de feudis par. 3. cap. 4. nu. 46, & 47.* (c) *§. sed naturalia institution. de jure naturali l. de quibus 32. in fine, ff. de legibus, l. ultima, ff. de constitutionibus Principum.*

(d) *Florente Præfatione de dispensationibus Ecclesiasticis to. 1.*

(e) *Augustinus lib. 2. de Baptis. cap. 3.*

i due contratti, de' quali al presente si tratta, ciò sono il cambio, e la commessa, che si dà per qualche pagamento, il qual noi potrem chiamar mandato tra lontani, (a) sian dipendenti dal diritto naturale, o, come altri direbbe, dal diritto delle genti? ma non ci si potrà negar, che sian del diritto permissivo, e non obbligativo; onde si possan variare, e mutare, secondo parrà a chi regge la Repubblica. E del cambio, il quale è contratto, che si fà, e si compie entro i confini del proprio Regno, ove si fanno tali convenzioni, trà colui, che dà il danajo per la valuta, e lo scribente delle lettere; (b) non vi può esser niun dubbio, che sia un contratto, il qual piglia la legge da quel Principe, nel cui territorio si conviene. Et in effetto, vediam, che si vietano, in caso di guerre, trà una nazione, & altra inimica. Et il Rè Filippo II. (c) trà gli altri capi, che mandò in consulta ad un celebre Teologo di Vagliadolid nel 1555., fuvvi un capo di proibire i contratti de' cambj, che nel Regno si facean per lo Stato Ecclesiastico. Et il Rè di Francia, Luigi XI. nell'anno 1464. impose, che non si trasmettesse denajo in Roma per pagamento degli spogli de' Prelati, & altri beneficiati, sotto pena d'esilio, e di confiscazion de' beni. (d) Et Arrigo IV. nel 1591. in tempo di Gregorio XIV. vietò somiglianti contratti, che si facevan per Roma. (e) Così è da dir contratto, che dipende affatto dall'arbitrio del Principe. Intorno al mandato, è altresì cosa certissima; poiche posson farlo, o scriverlo tutti coloro, a' quali non è proibito farlo. (f) E noi abbiamo alcuni casi, ne' quali i contratti

(a) *l. 1. §. 1. ff. mandati l. 2. §. 2. de obligat. & actionib. in princip. tit. institut. de oblig. ex consen.* (b) *Ansaldo de commercio, & mercatura discursu 2. nu. 18.* (c) *Chioccarello: quid faciendum, seu quid alias factum fuerit tempore belli, &c. tom. 18.* (d) *Thomasinus de beneficiis par. 3. lib. 2. cap. 57. n. 11.*

(e) *Le pruove della libertà della Francia cap. 4. nu. 3. & seqq. Il Presidente Tallon nel tratt. dell' autorità de' Rè intorno l'amministrazione della Chiesa nella 5. differt.* (f) *Argumento legis Mutius 43. §. 1. ff. de procurat. l. nec non, & si 28. §. 2. ff. ex quibus causis majores 25. ann. in integrum restit. l. cum Prætor 12. ff. de judiciis, l. 1. §. 1. ff. de testibus.*

tratti del mandato son proibiti. (a) Così parimente potrà il Principe imporre a' suoi Vassalli, che non faccian questa sorte di mandati con una special nazione.

Questo basterebbe per giustificare, che ciò, che hà fatto il Rè con la Prammatica, sia ben fatto; senza esaminare altra ragion del fatto, se non che la potestà di chi l'hà fatto. Ma vi è una ragion sì grande, e potente, che salta sù gli occhj di ciascuno; & è il danno manifesto, che per tali affari viene al Regno: perocchè, senza che ne ritornasse, ne uscivano per Roma, presso a due milioni l'anno; sia per le rendite de' beneficj; sia per le penzioni; sia per gli spogli, e per gli frutti delle Chiese vacanti; sia per livelli, & altre qualunque cagioni, o Ecclesiastiche, o profane. Onde se fosse pure il Reame del Perù, o del Messico, verrebbe meno a sì continuo, & incessabil flusso d'argento, & oro, verso la Corte Romana.

Accresce non poco quest' esito, che hà il Regno di Napoli con lo stato Romano, l'avarizia de' Mercatanti Romani; i quali non son contenti d'un mediocre guadagno. Ogn' uno ben può ricordarsi, che gli anni addietro eran discretissimi a dar prezzo al cambio: ma or son giunti all'ultimo dell'ingordigia; perocchè, quando il cambio trà la moneta del Regno, e la moneta Romana non sarebbe più, che presso a trentadue per cento; ad ogni modo coloro ne han riscosso, fino al cinquanta cinque. Onde si può ben dir di lor, ciòche l'Imperador Giustiniano (b) disse d'alcuni Mercatanti de' suoi tempi. *Lucri cupiditati se dediderint, & duplicia, tripliciaque precia, ac mercedes, præter veterem consuetudinem, requirunt.* Male, a cui dovea riparare il Sommo Pontefice, al cui carico si appartiene, non solo raffrenar gli strabocchevoli guadagni, i quali voglion far gli avari Mercatanti suoi sudditi: ma come Vescovo Universale, deve anche mirare al ben di noi altri, e far, che non prendan color ciò che voglion: ma ciò che convien, secondo le leggi della

(a) *Horprettus institut. t. 3. de mandato tit. 27. princ. tit. d n. 45.*
(b) *Novella 122.*

la mezzanità; essendo incaricato,a' Vescovi spezialmente, vegghiare a queste bisogne dall'Imperador Valentiniano,(a) *Negotiatores, si qui ad domum nostram pertinent, nè commodum mercandi videantur excedere; Christiani, quibus verus Deus colitur est adjuvare pauperes, & positos in necessitate provideant Episcopi.* Perlochè S. Giovanni il Limosinier, Patriarca d' Alessandria, (b) intese, che spettasse a se l'aver cura de' pesi, e delle misure, che faceano i mercatanti, affin d'impedir l'oppressione de' poveri.

Ma intanto vi parrà, che un Principe, il quale abbia viscere di pietà verso i Vassalli; il qual considera le ricchezze, e le povertà loro, come sue proprie, non possa riparare a questi mali, con vietar sì fatti contratti? quando a prò di coloro, i quali si son commessi a lui, e tien sotto il suo governo, egli deve sommamente aver riguardo. *At mihi quidem videntur hæc omnia esse referenda,* dice Tullio(c) *ab iis, qui præsunt aliis, vel ii, qui eorum in imperio erunt, sint quàm beatissimi. Est autem non modò, qui sociis, & civibus, sed etiam ejus, qui servis, qui mutis pecudibus præsit, eorum quibus præsit commodis, utilitatique servire.*

Ma, dicono i Romani, qual modo è questo di proccurar l'util de' Vassalli, con danno nostro: i quali dobbiam riscuoter ciò, che a noi si deve per giustizia? ben si hà da proccurar l'util proprio: ma senza il danno altrui. Ma noi gli replichiamo, che si raccordino un poco quella sì celebrata legge, e tanto commendata da essi, che si ritrovava scritta nelle dodeci tavole. (d) *Salus populi suprema lex esto.* Et in verità questa è quella, cui deve con somma diligenza il Principe badare; e questa esser deve la regola delle sue operazioni; sì che, acciocchè sia salva tal legge, ben può, anzi deve il Principe lasciar le regole della legge commune, & innovare alcune cose; permettendo le prima vietate, e vie-

(a) *l.1. Cod. de Episcopali audientia.*
(b) *In vitis Patrum.*
(c) *Ad quintum Fratrem epist.1.*
(d) *l.12.tit.2.cap.6.*

e vietando le permesse. (a) Perchè tali usanze si sono introdotte, aliene affatto da quelle di prima, solamente per cagion della pubblica utilità, o necessità, che si hà d'alcuna cosa. *Lex enim illa semper fuit, & est justissima, & gratissima,* dice Anastasio Germonio. (b) *Salus populi suprema lex esto. Cujus legis voce, audentiores facti legislatores, multa contra singulorum utilitatem, pro publica salute, excogitarunt, adinvenerunt, promulgarunt; quibus tantum abest, ut reclamet, aut dissentiat natura, ut omni supplicio dignos æstimet eos, qui non obtemperarint Patriis legibus*. Si han per legittimi tutti gli atti fatti da un Pretore, il quale era servo sconosciuto per la pubblica utilità. (c) Si permette, che quel Principe, che fa la guerra giusta, possa preoccupare il territorio d'un Principe amico; accioche il suo nimico prima no'l prēda, e quindi gli faccia dāno. (d) Si è permesso, che altri perda la signoria d'alcuna sua cosa, senza sua volontà, solamente per l'utilità pubblica; come avvien nelle prescrizzioni, e nelle usocapioni; onde dice Anastasio Germonio. (e) *Sed dubitatio est, nū civilis, seu humana lex justè valeat dominium privatū ab uno inalterum usucapionis, aut præscriptionis virtute, transmittere: dubium facit, quòd natura jubet suum unicuique tribui, ut honestè vivamus; in qua vita honestate posita est dictorum, factorumque constantia, cogitationum etiam, mentisque integritas, ac puritas; ita ut nemo cum alterius jactura locupletetur: itemque jure divino, quòd naturale est, ut alias satis probatum fuit*. E dopo aver promossa con più efficacia questa ragion di dubitare, la scioglie in questa guisa: *attamen est per manus traditum, civilem legem posse, ob utilitatem publicam, dominium privatum ab uno tollere, & in alium transferre.*

(a) *l. ita vulneratus 51. §. æstimatio 2. versf. multo, ff. ad legem Aquiliam, l. Barbarius 3. de officio Pratoris, Canone Abbate, §. penult. versf. præsertim de sent. & re judicata in 6. l. lucius, ff. de evictionibus, l. licitatio, §. quod in legitimè de publicanis, l. item si verberatum, §. 1. ff. de rei vindicat. l. quod semel de decretis ab ordine faciendis.* (b) *De Sacrarum immunitatib. lib. 3. c. 18. n. 84.* (c) *l. Barbarius, ff. de offic. Prætoris.*
(d) *Grotius de jure belli, ac pacis lib. 2. cap. 2. num. 10.* (e) *De Sacrorum immunitatibus lib. 3. cap. 18. nu. 74.*

ferre. Cùm verò lex id agat, tum ex causa usucapionis, maximam affert, & semper attulit Reipublicæ utilitatem. E di ciò reca egli una bellissima ragion, la qual farebbe a proposito della nostra materia, dicendo. *Nulli dubium esse debet, quin ab initio res omnes essent communes: itaque, quòd sibi quisque cælo, mari, terraque cæperat, suum faciebat; catenus, ut eo uti posset, non ut ejus dominium nancisceretur, sed possessionem .... quamdiu enim illud quis servabat ad suum usum, tandiù alii jus non fuit id auferendi, aut eo utendi. Pari sanè ratione, quòd agri quisque ceperat ad habitandum; tum primum subire domos: domus antra fuerunt: aut arandum dum possidebat, à nemine inde potuit deturbari, nè possessionem alterius, quàm primo cuique occupanti natura dederat, interverteret; quòd sinè injuria fieri non poterat. Ergo fuit in primis istis naturalibus, propria cujusque possessio, dominium non fuit. Sed tandem civilis lex, non modò privatis possessionem, vel rei usum habere permisit: sed & dominium; idque sola authoritate legem potuisse probat Conradus.* (a) *Quòd si lex civilis potuit, privatis rerum dominia concedere, & tradere, etiam poterit ex justa causa dominium unius, eique acquisitum, ab eo auferre, & in alium transmittere; quòd probat, & Covarruvias.* (b) Tanto è questa ragion, che come dice (c) *in rebus tamen Ecclesiæ usucapionem, ac præscriptionem admitti ab ipsis Romanis Pontificibus, passim videmus.* (d) *Et* (e) *ad id, quòd diximus, jure civili naturæ, legem non posse violari: at violaretur, si daretur usucapio; cùm natura jubeat, ut unicuique jus suum tribuatur; dicendum est, legem Civilem, multa juri naturæ addidisse, nonnulla detraxisse, & plurima immutasse; & in eo quodammodo jus istud naturæ violasse: sed hoc pro rerum humanarum necessitate faciendum fuisse, ut hominum fraudibus, & malitiis occurreretur.* Perlochè, tralasciando altri casi particolari, basterà rapportar la comun sentenza de' Dottori, i quali conchiudon, che per cagion della pubblica utilità, o necessità, il Principe

(a) *De contractibus qu. 15. concl. 4.* (b) *Ad regulam malæ fidei possessor part. 1. §. unico de regulis juris lib. 6.* (c) *Nu. 83.*
(d) *Per totam causam 16. quæst. 3. & 4. & toto tit. de præscriptionibus.* (e) *Num. 89.*

cipe possa togliere altrui il proprio diritto, o robe.(a) Perocchè sempre la pubblica utilità è da antiporre alla privata(b) Or vi par, che voglia il Principe consecrar tutto questo Regno alle voglie di pochi, anzi di molti dello Stato Ecclesiastico; i quali continuamente, a guisa di mignatte, lo stanno succiando; sicchè e rimasto oramai scarno, & esangue; e non possa riparare alla salute nostra? Averà da dar grati orecchj agl'intendimenti di cotesti stranieri; e frà tanto avrà da turarglisi per non udir le querele, che gliene porgono universalmente i suoi Vassalli?

Ma ciò sarebbe, quando il Rè con questa prammatica avesse in alcun modo offeso al diritto altrui: ma se noi a minuto esamineremo la cosa; non si ritroverá punto ingiusta; perocchè cotesti debiti, i quali han da riscuotere da' Regnicoli i Romani, son per lo più di denari, che qui si debbono; poichè quivi far si deve il pagamento, ove si può dimandare in giudizio.(c) Nè vi è alcun dubbio, che ne' Tribunal nostri, o che siano Ecclesiastici, o secolari, son da chieder tali debiti. Nè il Rè per la ragion de' Romani há da mirare ad altro, che a far quì pagar ciò, che lor si deve: nè questa cosa vien punto tocca dalla prammatica. Che poi far si debbia del denajo, o che si rimanga nel Regno, o si trasporti fuora, ciò non s'appartiene punto alla giustizia del debito, che i Romani han quì da riscuotere; ne eglino laghar si posson, che lor venga quì vietato cacciar denajo fuor del Regno; quando questo divieto è universale a tutti, o forestieri, o regnicoli, che siano; onde perciocchè sian

(a) *Cavallos in speculo aureo opinionum communium contra communes qu.577. cum seqq. tom.2. Harprettus tò.2. institutionum principio de rerum divisione num.115. dove infiniti Dottori s'allegano.* (b) *l. si quis in gravi 3. §. hi quoque 15. ff. de Senatus Cons. Sillaniano, l. unica, §. hæc autem omnia, C. de caducis tollendis Authent. res, quæ Cod. communia de legatis cap. Imperialis in princip. de prohibita feudorum alienat. per lotharium.* (c) *l. ultima, ff. de condict. triticari. ,l. quod legatur 38. ff. de judiciis, l. vinum 22. in fine, ff. de rebus creditis.*

sian quì concesi dalla nostra prammatica i cambj per Roma; non vengono i Romani punto offesi nella giustizia, che dicon tenere.

Posson bene essi far, che de' lor danari si comprino quì merci, da smaltire, o nello Stato Ecclesiastico, o altrove; & indi ritrarre il danajo, che desiderano; essendo questo Regno abbondantissimo d'ogni sorte di mercatanzie; e ciò solo con pagare i dazj alla nostra Dogana; o ancora con proccurarsi le tratte da' Signori Viceré. Adunque libero è lor ritrarne ciò, che intendon; purche non sia in moneta, o nel valor di essa: ma ben nel prezzo, che vaglion le mercatanzie; conchè debbon cessar le grida, che essi fan di non poter ricogliere il denajo a lor dovuto. Ma l'avarizia loro vuol quello libero in Roma, senza noja, interesse, e rischio.

Ma che direm, se cotesti crediti, che vantan costoro, toltene alcune poche somme, sono indebiti? il che si farà veder ne' seguenti Capi.

C A P. II.

Ove si fà manifesto, che il Principe possa, e debba far tali leggi intorno alle rendite Ecclesiastiche, quando le stima opportune:

ABbiam fin' ora giustificato il provvedimento Reale intorno all'estrazzion della moneta, & a' cambj, che si fan per lo Stato Ecclesiastico; ora dobbiam discendere a ragionar degli ordini, co' quali hà prescritto, che si sequestrasser tutte le rendite Ecclesiastiche di color, che dimoran fuor del Regno; e che i beneficj Ecclesiastici per innanzi si provvedano a' Regnicoli. Bandi certamente fatti per la pubblica utilità, e tranquillità del Re-

Regno; & acciocchè per tal guisa si possan meglio osservare i Canoni, come faremo manifesto ne' Capi seguenti.

Or dovendo noi far parola de' detti bandi, o leggi; egli conviene innanzitratto dimostrar, che il Principe potea, anzi dovea farle, per la cura, che tien del ben pubblico, e dell'util de' suoi vassalli; e per la difesa de' Sacri Canoni, i quali vengon notabilmēte a malmenarsi dalla sconcia usanza, a cui con quelle s'intende di riparare. E mostrerem, che per due guise possa ciò farsi; una è per via straordinaria, ciò è per via d'una natural difesa, che fà il Principe a' suoi Vassalli, venendo quelli offesi, o intorno al pubblico bene, o intorno a' Canoni; l'altra è per via ordinaria, imponendo statuti sù le suddette materie, che han forza di coartare verso gli Ecclesiastici.

ARTICOLO I.

In cui si propon la vera, e general ragion, perchè il Principe possa fare somiglianti bandi, o leggi per via di straordinaria podestà.

EGli è la ragion general, per cui il Principe secolare può porre mano a far statuti, i quali o per diritto, o a traverso tocchin gli Ecclesiastici; per quello stesso capo, per cui potrebbe ogni particolar levarsi contra la potenzia dell'Ecclesiastico, e fare in modo, che si rattenga fra' confini della sua podestà; la qual resistenza noi chiamerem natural difesa, che viene ad ognun permessa, quantunque volte li si fà violenza; imperocchè non soffre la natura, che altri ingiustamente ne danneggi, e ne oltraggi. Onde è diritto natural, che sì in giudicio, come fuora, noi possiam schermirci contra colui, e con altrettanta violenza ributtarlo. (a) Quindi è, che possiam noi resister di fat-

(a) *Can. jus naturale distin. 1. clem. pastoralis de sent. & re judicata, cap. dilecto 6. in princip. de sententia excommunicationis lib. 6. cap. significasti 18. de homicidio, cap. 3. de sententia excommunicationis, l. ut vim in fine, ff. de justitia, & jure l. 1. ff. de vi, & vi armata.*

to ad un Giudice, il qual voglia eseguire una sentenza contra noi, sospesa con legittima appellazione. (a) Quinci non deve rincrescere a' padroni, che i servi ne chiedano, anche in giudizio, il sostentamento, o che si affreni la lor soverchia asprezza, o che si difendan dall'altrui ingiurie. (b) E generalmente come dice Sarmiento. (c) *Sic videmus, quòd potestate naturali, quam quis habet, ut vim repellere liceat; potest uti etiam contra superiores, injustè manifestò agentes.* (d)

Ma per tralasciare altre autorità, che sia lecito risospinger forza con forza; noi osiam dir con gravi Teologi, che tal sentenza hà luogo, ancorche la violenza si usasse con noi dal Pontefice medesimo. Così Giovan Gersone, Teologo, nó men dottissimo, che santissimo, il qual così ebbe a dire: (e) *Contemptus clavium etiam non semper invenitur apud illos, qui nedum non obediunt sententiis excommunicationum promulgatis per Papam, vel suos; sed etiam non est judicanda esse apud illos, qui per potestatē secularem, adversus tales prætensas sententias, tueri se procurant: lex enim naturalis dictat, ut possit vis vi repelli. Constat autem, quòd tales excommunicationes, non debent dici jus, sed vis, & violentia; contra quam fas habet liber, vel homo, vel animus se tueri.*

Roberto Vescovo di Lincolnia, in Inghilterra, uomo di santissimi costumi, stimò dover lui resistere ad Innocenzo IV., che ordinò darsi una prebenda della sua Chiesa ad uno, cui egli non voleva; quando era contrario ciò alla legge ricevuta in Inghilterra. (f) *Noverit*, egli disse, *discretio vestra, quòd mandatis Apostolicis, affectione filiali, devotè, & reverenter obedio; iis quoque, quæ mandatis Apostolicis adver-*

(a) *Baldus in l. ad dictos nu. 2. Cod. de Episcopali audientia, per lo testo, ove i Dottori nella l. prohibitum, Cod. de jure Fisci lib. 10. ubi Amaya, Maranta in disput. 1. num. 38. Farinac. in prax. criminali qu. 32. n. 88. appresso i quali vedi molti DD.*

(b) *l. si Dominus in servos, ff. de iis qui vel alieni juris sunt.*

(c) *Selectarum interpretationum lib. 7. c. 13. nu. 3.* (d) *l. devotum, Cod. de jure Fisci lib. 10.* (e) *In tractatu circa materiam excommunicationis, & irregularitatis considerat. 10.*

(f) *Matthæus Parisiensis in Erric. III. ad annum 1253.*

versantur, *paternum zelans honorem*, *adversor*; *& obsto*. *Ad utrumque enim teneor ex divino mandato*. Perocchè, *propter hoc*, *his*, *quæ in prædicta litera continentur*, *unicè filialiter*, *& obedienter non obedio*, *contradico*, *rebello*. E poco dopo: *breviter autem recolligens dico*: *Apostolicæ Sedis Sanctitas non potest*, *nisi quæ in ædificationem sunt*, *& non in destructionem*. *Hæ autem*, *quas vocant provisiones*, *non sunt in ædificationem*, *sed in manifestissimam destructionem*. *Non igitur eas potest beata Sedes Apostolica acceptare*: *quia caro*, *& sanguis*, *quæ Regnum Dei non possidebunt*, *eas revelavit*; *& non Pater Domini nostri Jesu Christi*, *qui est in Cœlis*.

Ma per lasciare altre autorità somiglianti, vegniamo a quelle, che son di Dottori più ingaggiati per l'autorità Pontificia; e pure è vero, che han confessato, a quella potersi resister, quando comanda alcuna cosa contraria a' Sacri Canoni. E prima di tutti il Cardinal Gaetano, sommo campione della podestà del Papa, disse. (a) *Resistendum est ergo*, *etiam in faciem Papæ publicè dilaniantis Ecclesiam*, *v. g. quia non vult dare beneficia Ecclesiastica*, *nisi pro pecunia*, *aut commutatione officii*; *& cum omni obedientia*, *& reverentia neganda est possessio talium beneficiorum iis*, *qui emerunt*.

Ma dove tralascio Silvestro, (b) il qual domandato. *Quid si Papa sinè causa vellet abrogare jus positivum*? risponde. *Peccaret quidem*, *nec esset permittendum*, *nec ei obediendum in malis*: *sed resistendum*. *Et ratio est*, *quia in destruendo nihil potest*; *& si de destructione constat*, *potest resisti*.

E Francesco Vittoria, (b) celebre Teologo Domenicano, ristorator della Sacra Teologia, secondo ciò che nè dice Melchior Cano. *Quia vim*, dice egli, *vi repellere licet jure naturali*: *sed Papa infert vim hujusmodi mandatis*, *& dispensationibus*; *quia facit injuriam*, *ut supra probatum est*: *ergo licitum est resistere illi*. *Sequitur Corollarium*, *quod non solùm licet non parere talibus mandatis*, *sed etiam facto & vi*, *si opus esset*, re-

(a) *Cajetanus cap. 27. opusc. de authoritate Papæ*, *& Concil.*

(b) *In verbo Papa in §. quid autem faciendum est quando Papa suis moribus Ecclesiam destruit. nu. 15.* (c) *Relectione 4. de potestate Papæ*, *& Concilii propos. 19.*

resistere illi, & impedire, armis, executionem illorum mandatorũ.

Non è punto da ommetter quel celebre Teologo Domenicano Bagnes, (a) il qual così dice. *Quia naturale est cuique vitare nociva, & cavere à periculis: ergo si persona Papæ tyrannicè gubernet, licitum erit alicui illius judicium immediatum recusare.*

Ma egli è sopra tutto da recar la sentenza di Pier Marchanzio (b) Francescano, il qual non favellò tanto di colui, che riceve il torto, quanto de' ministri del medesimo Papa, e dice così. *Advertant rogo, Dei, & salutis amore, Ministri Pontificis, qui in varias orbis regiones mittuntur, & executores literarum Apostolicarum sunt, quam circumspectionem adhibere debeant in rescriptis, & mandatis Apostolicis; nec credant se, quocumque eventu, teneri ad eorum executionem: sed si manifestam proximi injuriam contineant, vel sint peccatorum, aut scandalorum, quamvis accidentales, causæ, teneri sub peccato mortali Summum Pontificem de veritate rei informare. Nec modo si manifestam injuriam continent; sed etiam si admodùm probabilem communi sensu, & publico rumore. Nec sibi ablandiantur, quòd meri executores mandatorum Apostolicorũ sint.* E dopo aver detto di questi ciechi esecutori, soggiunge. *Non possum autem satis mirari, quòd mandata Dei & Ecclesiæ, suas patiantur interpretationes, excusationes, & in nonnullis casibus, dispensationes, absque ullo Reipublicæ Catholicæ detrimento: sola mandata Apostolica, ubi valvis affixa sunt, ubi ad manus Ministrorum devenerunt, nullius innocentiam suscipiant; nullum injuriæ remedium patiantur. Hæc non est mens Ecclesiæ, aut Summi Pontificis benè informati.*

Di questi Teologi ne potrem ben noi addurre un cumulo infinito: ma vaglia per tutti, ciòche scrisse Antonio Charlas, (c) il qual prese la penna per ordine di Roma, mentre bollivan le controversie con la Francia ecco come egli parla intorno all'obbedieza da darsi a sì fatti ordini del Papa. *Verùm lumen illud Sancti Spiritus, quòd Summo Pontifici adest,*

(a) *Bagnes in 2.2. S. Thomæ q. 39. art. 1.* (b) *In Tribunali Sacramentali tom. 3. tract. 3. tit. 4. quæst. 3. dubio incidentali.*

(c) *Tractat. de libert. Ecclesiæ Gallicanæ lib. 2. cap. 3. num. 5.*

aiest, cùm explicanda sunt Fidei mysteria, & tradenda morum praecepta, non perpetuò illi hypocritarum fraudes, Aulicorum adulationes, improborum mendacia detegit; non adversus ambitiosorum importunitatem, Magnatum preces, suspecta Officialium consilia, immotos servat. Quid si, quod tamen sinè gravi fundamento suspicari nefas est, Summus Pontifex aliquo ulciscendae injuriae, congregandarum divitiarum, augendae familiae, aliove pravo affectu impelleretur ad praecipiendum aliquid, suae potestatis limites transcendens, aut justitiae repugnans? nec enim altitudo, & sanctitas solii sanctum facit, & à peccato securum. Allora, che hà a farsi? egli dee persona resistere a tal mandato? Dee resistere; anzi debbon resister tutti, se averà imposto alcuna legge, la qual sia secondo ciò, che si è detto; onde siegue a dire. *Num si quid hujusmodi contingeret, ab exequendo mandato non liceret abstinere? quod autem in mandatis singularibus, etiā in communibus legibus liceret; quamvis longè difficiliùs legibus desit justitia, quàm praeceptis particularibus.*

Si può adunque resistere anche al Papa, quando ordina, o particolarmente, o generalmente cose, le quali siano apertamente contrarie, o alla legge di natura, o di Dio, o a' Canoni, o alle leggi stabilite del Regno. Tantoche non poteron non lodar cotali resistenze, che si facevano a'loro ordinamenti Teodorico (a) Rè d'Italia, & il Rè Atalarico, (b) de' quali il primo dicea. *Pro aequitate servanda, & nobis patimur contradici.* E il secondo solea affermare: *Rerum confidentiae genus est, interdum resistere contra vota Principis.*

E la ragion di ciò è manifesta; poichè quante volte il Principe Ecclesiastico, sia anche il Papa, fà ordinamenti, con li quali offende, o i diritti pubblici, o i diritti di particolari persone; tante volte fà contro la sua podestà, abusandosi di quella; onde si hà da riputare, come spogliato d'ogni prerogativa, che decori la sua persona. *Judicio enim legum*, dice S. Agostino, (c) *jure ab obtenta dignitate deicitur, qui privilegio sibi concesso abutitur*. Simigliante a questo sentimento di S. Agostino è quello, che scrisse S. Gregorio ad Antonio Sud-

(a) *Cassiodorus lib. 3. var. 5. lib. 8. var. 9.* (b) *Cassiodorus ibid.*
(c) *S. Augustinus serm. 247. de tempore.*

Suddiacono. (a)*Nam privilegium dignitatis meretur amittere, qui permissa sibi abutitur potestate*. Laonde han considerato i Dottori, che cessan tutte le regole della legge, quando l'Ecclesiastico usa violenza.(b) È adunque certissimo, che si possa da ciascun resistere all'Ecclesiastico, dove questi nō usa quell'equità prescritta da' Canoni: ma la violenza, e l'oppressione. Il che intanto i particolari uomini non fanno, in quanto nel Principe han questa podestà collocata, il qual cō più decenza, e maggior forza può l'interessi de' suoi sudditi sostenere. A lui dunque s'appartiene esser il vendicator delle private ingiurie, a lui de' pubblici aggravj. Sicome, infra gli altri, l'avvertì il Regente Tappia,(c) parlando specialmente del nostro Rè, il qual soccorre con rimedio delle leggi i suoi Vassalli, oppressi dagli Ecclesiastici. *Secundò quia ubi justitia non redditur, quilibet de facto resistere posset, sibique jus dicere ex l. si alius, §. bellissimè, ubi Bartolus, ff. quod vi, aut clam; ex quo est, ut pro conservatione Regni, ac pacis inter subditos melius sit ut Rex de his cognoscat, quàm ut laici se vexatos à Clericis videntes, propria authoritate sibi jus dicant, per regulam, quam omnes tradunt, quòd ea, quæ fieri possunt propria authoritate, sinè judice, à fortiori fieri possunt per incompetentem, quo argumento utitur Gulielmus de Benedictis in cap. Raynutius in dicto verbo, & uxorem nomine decis. 2. nu. 63.* Onde perciò i suoi Vassalli si son ragunati sotto il suo governo; perciò li pagano i dazj, e metton fino il sangue per la persona del Principe; acciocchè li protegga, e li defenda da chi vuole opprimerli; & acciocchè sotto la sua tutela riposino. *Quod* (cioè il tributo, son parole del Canone) (d) *constitutum antiquitùs est pro pace, & quiete, qua nos tueri, & defendere debent, Imperatoribus persolvendum est.*

Senza

(a) *Can. ubi dist. 74. can. privilegium causa 11. qu. 3. Altaserra de vindiciis Ecclesiasticæ jurisdictionis lib. 8. c. 8.* (b) *Sesse in epist. ad Regem sub n. 70. in secundo to. decisionum ad principium.* (c) *Tappia in lib. 3. Juris Regni rubric. 4. quando Rex inter Ecclesiasticas personas cognoscere possit. num. 4. 5. & 6.* (d) *Canon. tributum 23. qu. 8. S. Thomas epist. ad Roman. homil. 25. cap. 13. lect. 5.*

Senzachè se noi attentamente vogliamo a' Prencipi riguardar , quelli son stati dati dalla divina Providenza per protettori de' popoli ; e son costituiti, acciocche difendan la Repubblica dalle oppressioni, e dalle violenze; con mantenerla nella pubblica pace, e tranquillità. Perciò non sia maraviglia, se essi spesso sian chiamati Vicarj di Dio, (a) anzi nella Sacra Scrittura sono appellati Iddii ; (b) perche non altrimente, che Iddio , da cui si liberano , e difendono gli oppressi; (c) debbon esercitar verso i loro sudditi quest' uficio , che è il principal loro incarco . Verità , la qual fu anche, a Plutarco(d) conosciuta, dove disse. *Verius autem hoc dixeris, Principes, Dei esse administros, ad tuendam hominum salutem , ut quæ Dii bona hominibus largiuntur ; ea partim distribuant , partim conservent*. Quindi è , che i Prencipi ora son chiamati padri, (e) ora tutori (f) della Repubblica , dovendo i sudditi , come figliuoli, o pupilli proteggere . Dal che si raccoglie, che questa prerogativa, che concorre nel Principe, è una proprietà così essenziale del Principato, che l'istesso sarebbe deponer quella, che lasciare il Principato; per laqualcosa han detto i Dottori, che all'uficio del Rè cōpeta il difender gli oppressi, nō solo per legge umana: ma anche per diritto divino ; (g) laonde è cosa superflua l'addurne infiniti Canoni , (h) ne'quali si riconosce l'istessa verità ; e va-

(a) *Marta de jurisdictione* 1.*part.cap.*6.*nu.*18.*Mierez tract.de majoratu* 4.*part.qu.*22. *nu.*42. *Bobadilla in politica lib.* 1. *cap.*2.*nu.*18. (b) *Exod.cap.*22.*nu.*28.& *Psal.*81. *num.*1.
(c) *Habacuc Prophet.cap.*1.*Psal.*26.69.21.79.70.30.*Exod.*3.
(d) *ad Principem ineruditum.* (e) *Joannes de platea l.neminem in fine,C.de decurionib.lib.*10. *Rollandus à Valle cons.* 1. *nu.* 114.*lib.*1.*Cravetta cons.*9.*num.*37.& *cons.*241.*nu.*8.*Tuscus in tract. de visit. cap.* 31. *num.*26. (f) *Seneca lib.*1. *cap.*4 *de clementia.* (g) *Sesse de inhibitione cap.*8. §.3. *nu* 58. & 60. *Covarruvias, Gregorius Lopez, Gaspar Rodriquez, Cevallos.* (h) *Can.regium officium* 23.*quæst.*5.*Can principes seculi* 23.*q.*5.*Can.omnis* 7.*qu.*1.*Can.maximianu* 23.*q.*3.*Can.petimus* 11.*qu.*1.*Can.administratores* 23.*qu.*5 *Can.Christianis* 11.*qu.*1. *Can.filiis, vel nepotibus* 16.*qu.*7 *Can.quidam monachi* 16.*qu.*1.

vano il recare infinite leggi, le quali si posson veder presso i Dottori: il portar molte decisioni dell'istessa Rota Romana (a): l'addurre molte autorità de' Dottori, i quali tutti s'accordano in sostener l'istessa sentenza: (b) il rapportar finalmente, che questa massima si pratica per antica costumanza, appresso tutte le nazioni d'Europa; anzi dissi male, appresso tutto il mondo Cattolico. (c) Una cosa solamente noi poniamo in considerazione, & e, che se noi toglieremo questa facoltà a' Prencipi di resistere alle oppressioni, che si fan dagli Ecclesiastici; lo Stato della Repubblica tosto si verrebbe a sciogliere, e diverrebbe un Caos d'indigesta mole; come han considerato il celebre Covarruvia, & altri Dottori. (d)

E questo uficio del Prencipe hà luogo non solo, se alcun con aperta, e manifesta violenza opprime il Vassallo: ma ancora se altri con titolo finto, o con apparente dominio

(a) *Sesse in tract. de inhibitione cap. 8. §. 3. num. 174. Achilles de Grassis decis. 34. attentare noluerunt sub tit. de attentatis. Langellottus de attentatis part. 2. cap. 4. à nu. 36. & nu. 38. Paleottus decis. 362. incipit dubium erat.*

(b) *Aufrerius in additione ad repetitionem clement. 1. de officio ordinarii reg. 2. fallentia 30. Carolus de Grass. l. 1. regula Franciæ jure 7. Rebuffus 3. tom. tit. de appellat. tamquam ab abusu, Martinus Navarrus in cap. cum contingat remedio 1. colum. 2. & sequ. & in manuali latino cap. 27. nu. 69. Vivaldus in Candelabro Ecclesiæ in explanatione Bullæ Cænæ casu 14. ex nu. 102. & casu 16. n. 115. Bobadilla in politica lib. 2. cap. 16. à n. 91. & cap. 18. n. 139. Azevedus lib. 2. tit. 6. l. 1. recopilationum. Sesse de inhibitionib. cap. 8. §. 1. n. 3. & 4. Fontanella de pactis nuptialib. glos. 13. claus. 4. part. 3. à num. 8. Morla 1. part. emporii tit. 2. qu. 14. num. 4. Tappia lib. 3. juris Regni in rub. 4.* (c) *Covarru. lib. unico pract. qu. cap. 35. Sesse de inhibit. cap. 8. §. 4. num. 6. Bobadilla lib. 2. cap. 18. nu. 139.* (d) *Covarruvias lib. unico practicar. quæstionum cap. 35. n. 3. vers. hic autem. Azevedus in lib. 1. tit. 6. lib. 2. in versu præsertim. Canedus in canonicis quæstionibus qu. 49. num. 35.*

nio ciò facesse. (a) Poichè la forza, e la violenza, non solamente s'intende della forza armata: ma quando, con titolo apparẽte, si cerca usurpar l'altrui. (b) Et hà luogo, non solamente a prò de' laici, contro degli Ecclesiastici: ma degli Ecclesiastici ancora; i quali, non pure è tenuto difender dalle violenze, e dalle oppression' loro arrecate, per esser membri della Repubblica: (c) ma anche, acciocchè l'immunità, che quelli hanno avuta nel tẽporal, per privilegio de' Prencipi; (d) non torni in lor dãno. (e) E questo è così vero, che non se n'eccettua il medesimo Pontefice; essendo indubitato avviso de' Teologi, e frà gli altri, del celebre Domenico Soto, (f) intervenuto nel Cõcilio di Trento, cõ fama di dottissimo, che *Quanquam, uti ait Cajetanus in apologia de potestate Papæ c. 27.* dice egli, *non sit Principibus neganda illa tyrannidi resistendi potestas, quam jure naturali, & gentium habent etiam in rebus Ecclesiasticis. Etenim si (quod absit) Summus Pontifex, vel Episcopi,* Ec-

F

(a) *Giurba consil. 1. n. 16.* (b) *l. creditores, ff. de vi privata, l. in rebus, C. de jure dotium, l. extat, ff. quod motus causa.* (c) *Tiraquellus de primogeniis q. 44. n. 9. Bobadilla in polit. lib. 2. cap. 18. nu. 62. & 181. & 308. Marta de jurisd. 4. part. casu 1. num. 27. Boerius decis. 260. num. 21. Bellarminus de Clericis cap. 28. Sarmiento lib. 7. select. cap. 13. Covarruvias regula possessorum 2. par. §. 4. nu. 9.* (d) *Franciscus Victoria de potest. Ecclesiæ, relectione 1. qu. ult. Dominicus Soto in 4. sententiar. dist. 25. qu. 2. art. 2. Joannes Medina in Cod. de restit. q. 15. Covarruvias practicar. q. cap. 31. Natal. Alexs. in tom. 8. Histor. Eccles. seculo 15. & 16. cap. 7. ad scolia artic. 2. scol. 4. Sesse de inhibitione cap. 8. §. 3. à nu. 31. Cænedus in quæst. canonicis qu. 4. per tot. Cævallos de cognitione per viam violentiæ cap. 5. Di modoche nemeno si possa in tutto levar questa esenzion dal Principe. Sesse loco cit. nu. 131. Covarruvias loco cit. nu. 4.* (e) *Antonius Olivarius in tract. de jure Fisci cap. 3. nu. 77. Petrus Gregorius Tholosanus lib. 1. qu. 15. num. 71. in syntagmate juris lib. 47. num. 12. 15. & 16. Cævallos in epist. ad Regem nu. 76. tract. de cognitione per viam violentiæ in proemio cap. 4. num. 15.*
(f) *Soto in 4. sententiar. distinct. 25. qu. 2. art. 2. concl. 2. & 6.*

Ecclesiastica bona, manifesta tyrannide, dissiparent, & Sacerdotia, in perniciem Ecclesiæ, providerent; possent Principes possessiones prohibere, & Ecclesiæ ipsi, contra hujusmodi pestem, adjutrices manus porrigere. E poco dopo, parlando dell'esenzion de' Preti; la qual dice, che i Principi non pon contrastare: *nisi ad vim vi repellendam; sicubi fortè ejusmodi privilegia in tyrannidem vergerent.*

Or posto, che appartenga al Principe questa difesa de' Vassalli, che essi potrebbon far da se medesimi; non hà verun dubbio, che egli la possa esercitare in tutti quei modi, e mezzi, leciti al suo impero. Quindi potrà far leggi; potrà sequestrare i beni Ecclesiastici, potrà cacciare in esilio i Preti, o incarcerarli. E questa è sentenza ricevutissima da' Teologi; de' quali gioverà addurne alcuno. Et in prima hassi a riferir la sentenza del celebre Giovan Parisiense (a) Domenicano, il qual così disse. *Princeps verò violentiam gladii Papæ posset repellere per gladium suum, cum moderamine: nec in hoc ageret contra Papam, sed contra hostem suum, & hostem Reipublicæ; sicut Ajod Judæus, qui Eglom Regem Moab interfecit, sagitta infixa in femore ejus; eo quòd gravi servitute populum Dei præmebat: non est reputatus interfecisse rectorem; sed malum & hostem: hoc enim agere, non est contra Ecclesiam agere, sed pro Ecclesia. Sic enim commendabiliter populus, zelo fidei commotus, Constantinum Papam, qui Ecclesiæ in scandalum erat, oculis privavit, & deposuit, &c.*

Segue il famoso Francesco Vittoria, (b) il qual così hà in termini espressi. *Probatur; quia, ut supra dictum est, Respublica Civilis, est perfecta, & sibi sufficiens: ergo potest se defendere, & servare ab injuria cujuscumque; propria authoritate, & super hoc leges convenientes ferre. Et confirmatur; nã possunt Principes servare proprias Respublicas ab injuria aliarum Rerumpublicarum; non solùm per modum defensionis, sed authoritativè, ut suprà ostensum est: ergo etiam ab injuriis Clericorum.*

E finalmente l'avvertì il dottissimo Pietro Marca. (c) Ar-

(a) *De potestate Regia, & Papali cap. 22.* (b) *Relectione de potestate Ecclesiæ, sectione 7.§.8.* (c) *lib. 4 de concordia Sacerdotis, & Imperii cap. 21. num. 4.*

Arcivescovo di Parigi, in queste brevi parole. *In eo jure defensionis exercendo, omnia media licita, pro imperio suo, Princeps adhibere potest.*

Rimane adunque dimostrata la cagion generale; perchè i Principi possan far leggi, & usare altri remedj, anche contro agli Ecclesiastici, quando si tratta di difendere i suoi Vassalli in diritti chiari, e manifesti, per via di natural difesa, e d'una cognizion, come dicono i Dottori, estraordinaria. Or altro non resta a farsi, se non che discender col discorso ne' casi particolari, i quali più specialmente obbligano il Principe a ciò fare.

ARTICOLO II.

Ove dimostrasi esser conveniente, che il Principe faccia le sopraddette leggi, per cagion della pubblica utilità de' Vassalli.

EGli non hà dubbio, che il principal scopo, a cui deve tirar tutte le sue linee il Principe, è la felice vita de' Cittadini, come disse Cicerone. (a) *Moderatori Reipublicæ, beata civium vita proposita est*; la qual s'ottiene, dove la Repubblica, per testimonio del medesimo, (b) *Opibus firma, copiis locuplex, gloria ampla, virtute honesta sit.* Perciò dee un Principe, sopratutto, invigilare a quelle cose, che al possesso de' tali beni la conducono. Or per questa pubblica utilità, per questa salute pubblica, il Principe, se bisogna, non sol deve molte cose operar contro il rigor della legge commune; (c) ma anche prender l'armi contra gl'invasor di quella. (d) *Ut nullum bellum suscipitur à Civitate optima*, dice Tullio, *nisi aut pro fide, aut pro salute.* Or pensate se non li convenga usar d'altri mezzi men aspri per mantenerla, per aumentarla? Onde potrà a tal fine, op-

 por-

(a) *Lib. 5. de Republica.* (b) *Cicero ibidem.* (c) *cap. Abbas, §. finali de sententia, & re judicata lib. 6. l. ita vulneratus, ff. ad l. aquiliam.* (d) *lib. 3. de Republica.*

portunamente fare ordini, e leggi; le quali, non hà dubbio, che obbligheranno i secolari: come anche gli Ecclesiastici. Potrem ben questo farlo palese con infiniti esempj: (a) ma tralasciandoli per ora, venendoci più in acconcio in altro luogo, ne recheremo uno, che basterà per farci ciò chiaramente vedere, & è d'una legge, che fè Teodosio, e Valentiniano: che niuna nave, ch'era capace più di duemila moggj, o fusse de' laici, o delle Chiese; potesse scusarsi dal pubblico trasporto de' grani, che si faceva (come osserva Pancirolo (b) dall'Egitto in Constantinopoli). E questo sotto la pena della confiscazion della nave. (c)

Ma per venir più specialmente al caso nostro. Egli si cagionan due mali, principalmente, da queste rendite Ecclesiastiche, che si traggono in Roma, o fuor del Regno; l'uno è, come noi considerammo di sopra, l'impoverimento del Regno; l'altro gli scandali, & i disordini, che ne seguon: l'uno, e l'altro son cagioni sufficientissime, perchè il nostro Principe ci abbia provveder dovuto.

§. I.

Che l'impoverimento del Regno, che ne segue dall'estrarre le rendite Ecclesiastiche da quei, che possedono i beni della Chiesa, e stan fuor del Regno, è bastevol cagion per far questi ordini.

E Per far parole in prima della povertà, che n'avviene; noi non vogliamo amplificar, che sia felice quella

(a) *Soto, & altri riferiti da Barbosa in capitulo, quæ in Ecclesiarum de constitutionibus, Guttierez lib. 2. 1. par. qu. 18. n. 1. Morla in suo emporio juris tit. 2. de jurisdictione qu. 12. nu. 12. & in tit. de legib. qu. 16. nu. 17. Vivius decis. 18. & alii, Diana par. 1. tract. 2. resol. 70. & par. 6. tract. 8. resol. 4. Bobadilla lib. 2. politicorum cap. 17. & 18. Sarmient. selectar. interpretationum lib. 7. cap. 13.* (b) *In thesauro variar. lect. lib. 2. cap. 164.* (c) *l. 10. Cod. de Sacrosanctis Eccles.*

quella Repubblica, la quale è doviziosa per la cura del Principe. *Sit argumentum hoc tibi boni & felicis Imperii*, dice Isocrate, (a) *ubi subditos cura tua locupletiores, opulentioresque factos esse intellexeris.* Tralasciam dire, che sia cōsiglio di uno esperto Principe di promuover le ricchezze della Repubblica; come stimò Cicerone, (b) dicendo. *Sapientia jubet, proferre opes, amplificare divitias*. Ma noi consideriam lo stato d'una Repubblica povera; la qual certamente altrettanto infelice hassi a stimar, quanto felice si stima, essendo ricca; perciocchè dalla povertà ne dipendon l'angustie, i travagli: e da questi l'azion lor corrispondenti. (c) Onde saggiamente gli antichi gentili collocarono il Tempio della povertà fuor delle mura della Città, acciocche tenesser lontano quel falso nome; (d) seguendo in ciò il consiglio di Platone, il qual volle, che dalla sua Repubblica stasse lungi la povertà; come quella, che genera i maleficj. (e) E con ragion ciò credetter gli antichi; poiche Salomon prega Dio, che non lo faccia esser povero; acciocchè, astretto dalla necessità, non prevarichi; (f) acciocchè *non, agestate compulsus, furer, & perjurem nomen Dei mei*. E nell'Ecclesiastico si stabilisce, che, (g) *propter inopiam, multi deliquerunt.* In questo caso adunque sarà uficio d'un Principe prudente; non tanto per inalzar con lo splendor de'sudditi la sua autorità; quanto, acciocchè il suo reame non si riempia d'uomini, divenuti dal bisogno, torbidi, e malvagj. *Ferre opem patriæ, succurrere saluti, fortunisque communibus*, come disse Cicerone (h) *pro Rabino*. Così soccorse il provido S. Luigi Rè di Francia a' suoi Regni, i qual vedeva impoveriti, se avveniva, che i Prelati avesser dato quel soccorso, che il Pontefice lor richiedeva; vietando, con rigorose pene, che somma alcuna di danajo non contribuissero al Papa. Così scrive Matteo Parisiēse (i) Monaco Benedettino, coetaneo

(a) *Isocrates ad Nic.* (b) *Lib. 3. de Repub.* (c) *Argum. l. 3. in princip. de testibus, cap. in primis vers. sed & de personis 2. qu. 1.* (d) *Alexander ab Alexandro.* (e) *Plato de rep.* (f) *Salomon Proverbior. 30.* (g) *Ecclesiastico. c. 27.* (h) *Oratio. 18. in princ.* (i) *Matth. Paris. ad ann. 1247.*

neo di S Luigi. *Eisdem diebus Dominus Papa apices suos, authenticos nuntios, Prædicatores, & Minores, misit ad omnes Franciæ Prælatos, sigillatim supplicans ; ut unusquisque, iuxta suam possibilitatem, sibi unam quantitatem pecuniæ accommodaret; & ipse proculdubio cùm respiraret, quòd cuique competeret, redderet indubitanter. Quòd cùm Regi Francorum innotuisset, suspectam habens Romanæ Curiæ avaritiá, prohibuit, nè quis Prælatus Regni sui, sub pœna amissionis omnium bonorũ suorũ, taliter terram suam depauperaret. Et sic cum sibilo, & derisione omnium Papæ, & Legati sophistici, quorum humeris hoc officium incumbebat, inanes, & vacui à Regno recesserunt memorato.* Anzi, al tempo di Filippo il Bello, essendo anche aggravato il Regno di Francia da Roma, ricorsero quei sudditi, parimente all'ajuto de'lor Re. *Nec est novum,* dice Guglielmo Benedetti, (a) *quòd, pro gravamine Ecclesiarum, recurratur ad Regem: quia cùm tempore Philippi Pulchri, Francorum Regis, à Summo Pontifice, Clemente V., Ecclesiæ gravarentur, ad Regem recursum est. De quo Gaguinus lib. 7. c. 3. sic dicit. A quo etiam Clemente, dum ex Lugduno, Burdegalam petiit, tam magnis impensis Ecclesiæ gravatæ feruntur, ut ad Philippum graves admodum querelæ delatæ sunt, &c. ut ex post ad Carolum VI. delatæ fuerunt, ut supra vidistis. Et maximè potest hodiè Rex de talibus cognitionem capere.* Et il medesimo Guglielmo (b) ne adduce altri esempj della sua Francia, così dicendo. *Refert B. Ludovicum, pluresque alios Francorum Reges, talia onera vetuisse, & à Regno extirpasse; & Carolum V. arrestum parlamenti, contra Benedictum XIII. obtinuisse. Et Ludovicus XI. dicti B. Ludovici, & aliorum prædecessorum, visis ordinationibus super hoc factis, seu ejus procurator, arrestum Parisiis obtinuit, die 17. Februarii, anno D. 1463. Quo curia vocatis pluribus Prælatis nobilibus, & consilii Regis Consiliariis, dictas ordinationes insequendo, prohibuit talia, & similia onera, quæ à viris Ecclesiasticis levabantur per Collectores Apostolicos, in Francia levari; ac singulis dicti Regni officiariis commissum, & mandatum; quatenus dictam Curiæ ordinationem tenerent, & ab omnibus custodiri facerent inconcussè.*

Ma

(a) *In cap: Raynutius, verbo si absque liberis moreretur, de fideicommissaria substitut. n. 39. in fin. de testam.* (b) *loco cit. n. 36.*

Ma che andiam questi esempj rammemorando, se alcune leggi, che dispongon doversi a' paesani provvedersi i beneficj, specialmente consideran questa ragion dell'impoverimento del Regno? come la considerò Ferdinando il Cattolico nella legge fatta sù questa materia; & il Clero di Francia lo scrisse a Bonifacio VIII. *Regni depauperatio sequitur*. (a) Onde conchiude Guglielmo de' Benedetti. (b) *Ob quòd, & non immeritò, videmus Regem, & ejus Officiarios de talibus se intromittere, cognitionem, & executionem capere, cùm sua intersit talia onera, Ecclesiis Regni sui non imponi: ex quo thesaurus Regni in exteras migrat, & asportatur nationes, & regiones; divinum minoratur officium, cura animarum, propter Ecclesiarum paupertatem, negligitur, Ecclesiæ prostrantur. Necnon contingeret, ut eorundem Regni, & Delphinatus, depresso Sacerdotio, exaustoque thesauro, Regnum ipsum redderetur debilius in adversis. Quæ ratio, summè fuit per Regem, & Ecclesiam Gallicanam ponderata in Congregatione generali Bituris per Carolum VII. celebrata: dum decreta Concilii Basilien. fuerunt, per Sanctionem pragmaticam, acceptata, & inter ordinationes regias descripta, & registrata, ac incorporata, die 7. mensis Julii, anno Domini 1438. suique Regni 16. ut videri potest per tex. d ista pragmatica, paulò ante primum decretum, de autho itate, & potesta. Sacrorum Conciliorum. Quoniam interest Regis subditos habere locupletes, in Auth. ut judi. sine quoquo suffra. §. cogitatio. & in Authen. de hære. & falc. in principio. Ideò nullum onus imponi potest, etiam per Papam, super beneficiis, & dignitatibus Regni, quocumque titulo, vel nomine, onus illud nuncupetur; aut ex quacumque causa, vel colore, & occasione directè, vel indirectè; etiam prætextu cujusvis consuetudinis privilegii, vel statuti.* E chi vuol tali, e somiglianti esempj in maggior copia vedere, osservi un poco il tomo secondo delle pruove della libertà della Chiesa di Francia, che quì s'ommetton per brevità; essendo bastevol, ciòche si è recato, per provar, che il Principe possa tali leggi far, qualora teme l'impoverimento del suo Stato.

§. II

(a) *Ne' luoghi citati nel Proemio.* (b) *In cap. Raynutius par. 2. verbo si absque liberis de fideicommissariis substitutionibus num. 35.*

§. II.

Che gli scandali, e disordini, che ne nascono, e ne posson nascer dall' aver le rendite Ecclesiastiche gli Stranieri, e quei che dimoran fuor del Regno, son sufficiente cagion di far queste leggi.

VEniamo al secódo capo degli scandali, e de' disordini, o che ne son nati, o che ne posson nascer; per i quali si devono intender, trà l'altre, tutte quelle operazion, che son fatte contro a' Canoni; come il dichiara Leone I. nell'epistola ad Anatolio. *Sed cùm in injuriã Canonum illa tentata sunt, quæ omnibus Ecclesiis scandalum maximum generarent.* Or chi potrà negare, essere occasion d'innumerabili inconvenienti nella Repubblica, il mancar due millioni, che si dovrebbon, secondo i Canoni, dispensare a' poveri, e sollevarli dalle loro anguſtie, e miserie? Non è di scandalo grãdissimo all' istessi poveri, il sottrarsi lor quei caritevoli sussidj, che i lor paesani gli han lasciati; e vedersi quest'istessi portarsi fuor del Regno, ad imbãdir le mense de' Prelati forestieri, per non dir altro? cosa la qual non potea tollerar nelle mense de' Cardinali, e Vescovi della Corte Romana, quantunque decorato anch'esso della sacra Porpora, S. Pietro Damiano, così dicendo. (a) *Quotidiè regales epulæ, quotidiè apparatus, quotidiè nuptiale convivium. Et undè refrigerari debuerant indigentes, rubentium trabearum reficiunt gestatores. Et cùm Episcopus dispensator debeat esse promptus pauperum; ad eorum mensam, affluentibus deliciis, alieni ructant; cùm & alieni, quorum est tota substantia, procul exclusi, famis inopia contabescant.* Et il volesse Iddio, che nõ fosse, almeno in parte, vero, cióche disse Francesco Pico (b) della Mirandola a Leone X. *Patieris, ut ignari literarum, ut ad omnia magis apti, quàm ad tractanda sacra, per ignorantiam, & contumeliam abutantur divinis; & opes ad templa, vel tuenda, vel instauranda, paratas, ad sublevandam paupe-*

(a) *Baronius anno* 1061. *nu.* 43. (b) *In oratione dicta in Concilio Lateranensi.*

pauperum miseriam, à piis hominibus, qui jam vita sunt functi, destinatas, in alienos, & prophanos usus convertant? Chi ci contrasterà, che non sia di sommo scandalo a' Preti, i qual vedendosi spogliati de' lor stipendj, giacciono in una supina negligenza, per non dir altro del loro uficio; dal che ne nasce il rilasciamento della cristiana disciplina, la quale è il freno di tutti i disordini. Ma lasciam questi scandali star da parte, i quali come da gran tempo introdotti, si posson dir, che non disturbino con la novità: ma non lascian punto del lor vigor con la vecchiaja; e consideriamo un poco gli scandali, i quali posson nascer di bel nuovo, cui in ogni modo il Principe dee dar rimedio; & egli sono, che ritrovandosi il Regno in maggiori angustie, che non è stato per l'addietro, a tal cagione i Regnicoli non posson più tollerar ciò che han sofferto per lo passato. Con che l'angustie presenti son state quelle, che han fatto sì, che loro si ravvedessero, e considerassero quanto grave era il mal, che essi tolleravano; onde potrebbon scoppiare in violenti risoluzioni, alle quali deve riparar un Principe amator della publica pace, e tranquillità. Quinci han per indubitato i Dottori, che possa quello provvedere agli scãdali nati, e da nascere, anche intromettendosi trà le persone Ecclesiastiche con la sua economica autorità. (a) De' quali scandali futuri, converrà certamente credere al Principe, che con occhio di padre mira tutti i bisogni, e gli andamenti de' suoi popoli; onde vario intorno a quelli sarà il suo giudizio, secondo le varie occasioni, che se li presentano. (b)

Forse alcun potrà metter ciò in dubbio degli ordini del

(a) *Afflict. dec. 24. Guidon Pap. dec. 1. & dec. 552. Thesaurus dec. 1. 31. n. 10. Rodriquez de ann. reddit. lib. 1. c. 17. à n. 56. Faber lib. 3. tit. 1. de judiciis defin. 38. Bossius in tract. causarum crimin. de Principe num. 255. Petra de potest. Principis cap. 6. num. 85. Cavedus de patronatu regio cap. 36. num. 3. Borrellus de præstantia Regis Catholici cap. 71. à num. 58.*

(b) *Mascardus de probationibus conclus. 1227. num. 20. Salgadus de supplicat. c. 4. nu. 58. par. 1. dove apporta Jacob. Mander, Alexand. Rolland. à Valle, Curt. Senior. Cesal. Jason.*

del sovrano Pontefice, quando sia per seguirne ogni minimo scandalo dall'osservanza di quelli?(a)I Pontefici medesimi altro nō hanno chiaramēte insegnato nel diritto canonico,che non si mettessero in esecuzione i loro ordinamenti, dove scandalo potesse seguirne. Così scrisse Alessandro III. (b) *Si mandatum nostrum pro alicujus provisione receperis, quòd alind beneficium habeat; de quo valeat commodè sustentari: nisi forte in literis ipsis de hoc mentio habeatur, aut si non potest ei sine scandalo provideri, æquanimiter sustinemus, si pro eo mandatum nostrum non duxeris exequendum.* Così il medesimo Alessandro III. (c) scrisse a' Frati Cistercienti, dicendo. *Si quando aliqua tuæ fraternitati dirigimus,quæ animum tuū exasperare videntur; turbari non debes.. Qualitatem negotii pro quo tibi scribitur, diligenter considerans, aut mandatum nostrum reverentèr adimpleas, aut per literas tuas, quare adimplère non possis, rationabilem causam prætendas;quia patienter sustinebimus, si non feceris,quòd prava nobis fuerit insinuatione suggestum.* Così disse Gregorio (d) scrivendo in una causa de' poveri; i quali egli non voleva, che si lamentassero;e par che scrivesse nella nostra causa, in cui i poveri miserabilmente si dolgono. *Nihil cum scandalo, nihil cum forali strepitu, vobiscum nos velle de causis pauperū definire vobis scripsisse meminimus. Sed illud vos scire credimus,taciturnitatem,atq; patientiam nostram futuris post me Pontificibus in rebus pauperum præjudicium non facturam.* E per tralasciar quāta cura eglino sempre si han dato, acciocchè si togliesse ogni sorte di scandalo; (e) ora diremo degli avvisi, che essi han dato a' Principi stessi; perchè costor schifasser gli scandali, anche se eseguisser gli ordini loro? E' no-

(a) *Covarruvias in repetitione cap.peccatum 1.par.à num.5.de regulis juris. Barbosa in additione ad collect.ad cap.si quando de rescriptis col.1. Faber in cod.lib.7.tit.de appellat. tanquam ab abusu definit.8. & definit.23. Farinacius in praxi criminali part.3.tom.1.tit.de pœnis temperandis qu.97. casu 2.num.36. Amatus lib.2.cap.72.num.29.* (b) *capit.cum teneamur de præbendis.* (c) *cap.si quando de rescriptis.*

(d) *cap.nihil prodest 2. de præscriptionibus.* (e) *Canone satagendum causa 25.quæst.1.cap.nisi cum pridem de renunciat.*

notissima la lettera scritta da Leone I. (a) a Teodosio; con cui l'avverte, che avesse a cuore il suo dovere, in isfuggir gli scandali della Chiesa. E celebre quello altro fatto del Pontefice Anastasio; il quale avendo scritto all'Imperadore Anastasio, che non facesse celebrare il nome d'Acacio, Vescovo di Constantinopoli, trà gli altri Vescovi, ne' divini misterj; poichè era stato condandato da Felice Papa; prudentemente il Pontefice rivocò quella sentenza, considerando, che quella, generava qualche scandalo tra' Greci, il quale avea da toglierfi coll'autorità del Principe. (b) *Precamur itaque clementiam vestram, ut specialiter nomen, quòd multis ex causis scandalum, vel offendiculum Ecclesiæ concitavit, speciali appellatione taceatur.*

E questo quanto ragionevolmente il facciano i Pontefici, bene essi il sanno; poichè conoscendo assai chiaro, che per avviso di S Paolo, quella podestà, che essi hanno, & in virtù della quale posson comandare, è data loro per edificazion de' fedeli, e non per distruzion. (c) *De potestate nostra, quam dedit nobis Dominus in ædificationem, & non in destructionem vestram.* Onde se dall' uso di quella, scandalo ne segue, deve riputarsi non esser data; (d) poichè *in destructionem, & non in ædificationem* sarebbe data; perchè *finis præcepti est charitas*. (e) Da ciò mossi i Dottori han comunemente insegnato, che si debbia sospender l'esecuzion di quegli ordini del Papa; i quali eseguendosi, ne nascerebbe scandalo. (f) Anzi specialmente, parlando ne' termini de' beneficj, han detto, che debban rimoversi i beneficiati, i quali

 non

(a) *Leo I. epistola 9. ad Theodosium.*

(b) *Anastasius in decretis cap. 3.*

(c) *2. ad Cor. 10. num. 8.*

(d) *Covarruvias in cap. peccatum de regulis jur. in 6. n. 6. Giurba cons. 1. num. 17.*

(e) *1. ad Timoth. cap. 1. num. 5.*

(f) *I Dottori comunemente, vedi Azeved. l. 14. tit. 3. lib. 1. num. 29. & inoltre Decio, Zabarella, Rebuffo, Messia, Oldrando.*

non senza offenzion del popolo, posseggono i beneficj. (a)

Or pensate voi se il Principe non possa rimediare a questi sì gravi disordini, de' quali vede afflitto il suo stato, cō interponer la sua autorità economica, non dico già tra' laici, e gli Ecclesiastici: ma trà gli Ecclesiastici stessi, (b) e non possa con ordini privati, e con leggi pubbliche impedir l'esecuzion degli ordini, che vengon di Roma; come specialmente ritrovasi determinato nelle leggi di Spagna? (c) Onde i Dottori, massimamente Spagnoli, han, per comun consentimēto, affermato, (d) che quante volte gli ordini di Roma si

(a) *cap. nisi cum pridem de renunciatione, cap. cum decorem de Clericis conjug. Barbantia in tract. de præstantia Cardinalatus n. 37. Roccus de Curte de jurepatr. verbo honorificum n. 3. col. 3. Messia in taxa panis in apparatu 11. fundamento p. 12. n. 33. & 47. Vivianus de jurepatr. lib. 7. cap. 8. nu. 14. & num. 9. Covarruvias in d. regula peccatum 1. part. nu. 7. post medium, Azevedus l. 14. tit. 3. lib. recopilationum num. 29.*

(b) *Covarruvias in practica cap. 35. num. 3. Navar. in cap. cum contingat de rescriptis in primo remedio, Azevedus in l. 2. tit. 6. lib. 1. recopil. Osascus, Joannes Segura Davalos, Didacus Perez, Joannes Guttierez, Bartholomæus Humada, Portoles, Greg. Lopez, Vivaldus, Canedeus, Langelottus Robertus.* (c) *l. 29 tit. 18. par. 3. l. 30. & in l. 14. tit. 3. lib. 1. recopilat. l. 15. l. 24. & 25. eodem titulo.* (d) *Simanca de catholicis institut. tit. 45. de pœnis num. 35. Palatius Rubeus in tract. de beneficiis vacantibus in Curia, §. 11. per tot. & præcipuè col. 4. ad finem, & col. seqq. Covarruvias practic. quæst. cap. 35. nu. 4. & cap. 36. sub num. 12. Driedonius lib. 1. de libertate Christiana pag. 183. Salzedus in addit. ad praxim Bernardi Diaz. cap. 54. num. 20. & 21. Azevedus in l. 14. tit. 3. lib. 1. recopilat. num. 42. Camillus Borrellus in tract. de præstantia Regis Catholici cap. 52. & cap. 71. nu. 58. Canedus in quæstionibus canonicis quæst. 18. sub num. 19. Bobadilla in polit. lib. 2. cap. 18. num. 208. Henriquez lib. 2. de Pontificis clave cap. 23. §. 3. Zerola in praxi beneficiorum, §. literæ Apostolicæ manualis, Rodriquez quæstionum regularium tom. 1. quæst. 6. art. 8.*

si conoscono esser pregiudiziali, o dannosi allo stato: o pure esser scaturigine degli scādali; che in tal caso si debbia, con l'autorità de' Regj Ministri, sospender l'esecuzion di quelli; acciocchè meglio informato il Pontefice, possa pigliar gli opportuni provvedimenti; & a ciò fare, implorar possano i sudditi l'autorità del Principe, come espressamente l'insegnarono i Teologi appresso Cordubense. (a) E Vittoria frà gli altri, il dice in questa guisa: *Sed restat dubium, si ita est, quòd subditi non tenentur parere hujusmodi dispensationibus, qua via possit resisti mandatis Papæ, si fortè velit cogere ad parendum*. Egli risponde. *Facta tali declaratione, & decreto Concilii, si Papa contrarium mandet, possent, vel Episcopi, vel Concilium provinciale, per se resistere tali mandato: vel etiam implorare Principes, ut authoritate eorum resisterent Summo Pontifici, impediendo executionem mandatorum ejus..... Et ratio est, quia in destruendo nihil potest, & si de destructione constat, potest resisti.*

§. III.

Si dimostra aver queste leggi la forza di costringere, rispetto delle persone Ecclesiastiche.

Quel che abbiam sinor divisato, deve intendersi, quando il Principe usa la sua autorità economica, per difendere i suoi Vassalli dagli Ecclesiastici, allora quādo vien perturbato il pubblico stato. Ma che sarà, se il Principe nelle opportunità, nelle quali si tratta della pubblica salute del Regno, avrà provveduto, cō ordini, o leggi generali? Obbligheranno gli Ecclesiastici all'osservanza? come appunto si potrebbe dir nel caso nostro; dove frà l'altre cagion, si considera questa, cioè del pubblico bene, e del sollievo del Regno; che se i beneficiati voglion goder de' beneficj, abbian da dimorar nel Regno; altrimente si sequestrino le lor rendite beneficiarie. Certo che sì, poichè i Cherici sono obbligati, non come Cherici, (perchè quanto a quella sorte di

(a) *Victoria de potestate Papæ, & Concilii, propos. 22. Cordubensis de potestate Papæ qu. 8.*

di negozj ; che essi qual Clerici riguardan , son sottoposti a' Vescovi ;) ma come Cittadini ; non potendosi negar, che come tali, sono astretti alle leggi de' Principi. *Clerici* (a) *prӕterquam quod Clerici sunt*, dice il Cardinal Bellarmino, *sunt etiam Cives , & partes quӕdam Reipublicӕ politicӕ : igitur ut tales , vivere debent civilibus legibus. . . . alioquin magna perturbatio , & confusio in Republica oriretur , si Clerici non servarent civiles leges in commerciis civilibus , & humanis* . Nè noi intendiam dell' obbligo direttivo, il qual si considera in qualunque legge civile, purche non contraddica a' Canoni: quasi che il Cherico sia tenuto in coscienza, far ciò, che comanda la legge : ma non perciò possa esser costretto , come vuole il Cardinal Bellarmino, & altri: (b) ma intendiam del coattivo, che la legge abbia la forza coattiva negli Ecclesiastici, la qual forza, comeche si neghi dal detto Cardinal , da Germonio, (c) e da altri; ad ogni modo, se si riguardan le Scritture; se pongonsi in considerazione i Padri; se l'antica pratica della Chiesa s'hà da mirare, se gli Autori gravi, che sostengon la sentenza affirmativa, si considerano; tosto ci accorgeremo, essere una poco ferma distinzion quella, di forza direttiva , e coattiva da poco tempo accomodata sù la presente materia ; il che potrem chiaramente dimostrar , se materie più importanti non ci richiamassero ; nondimeno egli gioverà darne un saggio solamente.

Et in prima, per tralasciar moltissimi luoghi della Scrittura, che questo espressamente c'insegnano , ci contenterem sol di por mente alle parole di S. Paolo , il qual così favella. (d) *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: nō est enim potestas, nisi à Deo: quӕ autem sunt , à Deo ordinatӕ sunt. Itaque qui resistit potestati , Dei ordinationi resistit*. Et acciocchè non potesse intendersi della sola forza direttiva: ma anche

(a) *Cardinalis Bellarminus de Clericis cap. 28. lib. 1. 2. propos. Soto in 4. sententiar. distinct. 25. quӕst. 2. art. 2. con. 4. Juvenino 5. institutionum Theologicarum part. 5. dissert. 5. quӕst. 3. concl. 3.* (b) *Bellarminus loco supra citat.* (c) *In assertione libertatis Ecclesiasticӕ cap. 7. fol. 62. & 63.* (d) *Ad Romanos cap. 13.*

che della coattiva, dice. *Dei enim minister est tibi in bonum. Si autem malum feceris, time: non enim sine causa gladium portat: Dei enim minister est: vindex in iram ei, qui malum agit. Ideò necessitate subditi estote, non solùm propter iram, sed etiam propter conscientiam.* E perche non s'intendesse quel luogo generalmente, come vuole intenderlo il Cardinal Bellarmino: (a) quasi che abbia S. Paol voluto, che alla podestà, qualunque si sia, abbia da obbedirsi; e non della podestà specialmente de' Prencipi abbia inteso, soggiunge, quasi in profezia, alcune parole, che ci danno chiaramente a divedere, che di questa podestà parlare intendeva. *Ideò enim, & tributa præstatis: ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes. Reddite ergo omnibus debita: cui tributum, tributum: cui vectigal, vectigal: cui timorem, timorem: cui honorem, honorem.* Parole, che esprimono apertamente il concetto dell'Apostolo, cioè sua intenzione esser stata di parlar de' Principi secolari, cui si prestan tali cose; all'incontro, esponendosi secondo il Bellarmino, del superior generalmente; come si potrebbono applicare al figliuolo, rispetto al padre, alla moglie, rispetto al marito, allo scolare, rispetto al maestro di avere a pagare il tributo; perciocchè questi anche sono, e si dicon superiori.

E così l'hanno inteso i Padri: così Tertulliano: (b) così S. Agostino: (c) così Teofilatto: così S. Tommaso: (d) E per tralasciar degli altri, meglio d'ogni uno penetrò S. Gio: Crisostomo (e) nelle parole di S. Paolo, come dice nel comento di quel luogo. *Fecit hoc Apostolus, ut ostendat Christum leges suas non ad hoc induxisse, ut politicas evertat, sed ut ad melius instituat; ostendens, quòd istæ omnibus imperentur, & Monarchis, & Sacerdotibus, non solùm secularibus, id quod statim in initio declarat: omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit; etiam si Apostolus sit, etiam si Evangelista, etiam si Propheta; sive tamen quisquis fuerit, nec tamen pietatem subvertit ista subjectio.* Onde

(a) *Bellarminus in responsione ad Joannem Marsilium.* (b) *Lib. de idola. cap. 15.* (c) *In expositione epistolæ ad Romanos 13. quæst. 8. in principio.* (d) *Nell' esposizione di detto luogo di S. Paolo.* (e) *Homilia 23. in epist. ad Rom.*

Onde Teodoreto (a) conchiude. *Et Sacerdos, & Antistites, & Monasticam vitam professus, iis debent parere, quibus demandati sunt Principatus.* Quinci S. Bernardo (b) scrivendo ad un certo Arcivescovo, e divisando sù quelle parole. *Omnis anima*, di S. Paolo, dice. *Si omnis, est & vestra; quis vos excipit ab universitate? si quis tentat excipere, conatur decipere*; perciò è noto, ciòche Grazian disse: (c) *item Apostolus, omnis anima sublimioribus potestatibus subjecta sit; Item Petrus Apostolus generaliter omnibus fidelibus scribit: estote subditi Dominis vestris, sive Regi quasi præcellenti, sive Ducibus tanquàm ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem verò bonorum.*

Se poi gli esempj noi riguardiam; la cosa è fuor di controversia; poichè Cristo Signor nostro, Capo della Chiesa, e sommo Sacerdote, essendo stato da' Giudei accusato di offesa Maestà, appresso Pilato, non isfuggì Pilato, come Giudice incompetente; ma confessò: (d) *non haberes potestatē adversùm me, ullam, nisi tibi datum esset desuper. Propterea qui me tradidit tibi, majus peccatum habet.* Quindi è, che S. Bernardo, scrivendo al Vescovo Senonese gli oppose questo esēpio di Cristo. *Quid secularitatem contemnitis? nemo secularior Pilato, cui Dominus astitit judicandus. Non haberes, inquit, in me potestatem, nisi tibi datum esset desuper: jam tunc pro se loquebatur, & in se experiebatur, quod post per Apostolos clamavit in Ecclesiis, non est potestas nisi à Deo.* Laonde è vano l'addurre altri esempj, o di S. Paolo, (e) il qual disse. *Ad Tribunal Cæsaris sto, ibi me oportet judicari*; o di Silverio primo Pontefice, il quale essendo stato accusato falsamente, che volesse la Città di Roma dare a' Goti, fù da Belisario deposto dal Pontificato, surrogandovi Vigilio. (f) Che noi direm di Giovanni I., che morì nella prigion sotto Teodorico? Di Giovanni XII, che fù cacciato dal Pontificato da Ottone? E di Benedetto IX., di Silvestro III., di Gregorio VI. per Errigo III.? Che direm di Benedetto X., e di Cristoforo, i quali furon

(a) *Theodoretus in cap. 13. epist. ad Roman.* (b) *Epist. 170.*
(c) *Canone magnum causa 11. quæst. 1.* (d) *Joannis cap. 19.*
(e) *Actor. 25. nū. 10.* (f) *Platina in vita Silverii fol. 143. & Natalis d'Aless. seculo VI. c. 2. art. 8 to. 5.*

furon deposti dal Pontificato per lo popolo Romano. (a) Onde non sia maraviglia, se S. Gregorio Papa si dichiara suddito dello Imperador Maurizio. (b) *Ego indignus pietatis vestræ famulus in hac suggestione neque Episcopus, neque ut servus jure Reipublicæ, sed jure privato loquor, quia, Serenissime Domine, ex illo tempore Dominus meus fuisti*. Che poi noi direm de' Prelati di minor portata? anche essi han confessata, o han praticata somigliante obbedienza agli ordini de' Principi. S. Atanasio (c) si sottopone agli ordini di Costantino Imperadore, dicendo. *Nequaquam restiti mandatis tuæ pietatis.... Certè me profectioni adornabam; nam & hujus quoque rei conscius est Montanus, ut, literis suis acceptis, si dammatus fuisset scribere, statim decernerem, & promptitudine obsequendi mandatum tuum anteverterem. Non enim ita insanio, ut hujusmodi mandatis contradicendum putarim: non enim restiti decreto pietatis tuæ, neque Alexandriam ingredi conabor, quandiu per tuam humanitatem non licebit*. Ma che serve andar noi vagando dietro a questi, & altri esempj, se questo l'abbiam veduto praticato ne' Pontefici? che sarebbe certamente riempir le carte inutilmente, se dell' altre persone Ecclesiastiche, di minor conto, qui volessimo far parola; come anco inutil sarà allegare il decreto del Concilio generale Calcedonese; (d) il qual determina, che gli Ecclesiastici non s'intromettan ne' secolari negozj. *Nisi fortè, qui legibus ad minorum ætatis tutelas, sive curationes inexcusabiles, attrahuntur*; e se noi rapportassimo la decision del Concilio Matisconense I. (e) il qual lascia alli Giudici secolari il giudizio delle cause criminali de' Cherici. Onde non può negarsi, che gli Ecclesiastici sian sottoposti alla forza delle leggi; quando essi si considerano, come membri della Repubblica civile; e non come parte della Repubblica spirituale; la cui cognizione spetterebbe all'Ecclesiastico.

Ma forse alcun dirà, che questi nostri argomenti provan soverchio; perocchè con un soffio gittano a terra

H [illegible] tutta

(a) *Vigorio lib. 3. cap. 5. dello Stato, e governo della Chiesa.*
(b) *Ep. 61. lib. 2. della edit. di Nivellio del 1591.* (c) *In Apol.*
(d) *Canone 3. conc. calced.* (e) *cap. 7.*

tutta l'immunità Ecclesiastica. Al che replichiamo, che l'immunità, che è nelle materie spirituali, punto non si tocca da questi argomenti; e l'immunità, che a' Cherici spetta, come parte della Repubblica secolare, non si viene a negare: ma solamente, si conchiude esser quella di diritto umano; cioè per concession de' Principi; non già di diritto divino, come l'han difeso, a tutto lor potere, i Teologi di sommo conto. (a) Il che fe parlare in questa guisa a S. Ivone Vescovo Carnutense, espertissimo della legge Divina, e Canonica, scrivendo a Filippo I. Rè di Francia. *De cætero calumniatoribus meis, quibus me respondere jubetis, cùm insinuatum fuerit, quid sint, & quid expostulent, respondere non subterfugiam; vel in Ecclesia, si Ecclesiastica sint negotia; vel in curia, si sint curialia;* Onde la detta immunità, sicome si è andata accrescendo a poco a poco, secõdoche a' Prencipi è piaciuto di privilegiar gli Ecclesiastici; così parimente, in alcuni casi, se l'è tolta, dove essi hanno stimato esser pregiudiziale allo stato. *Io noto*, dice il Presidente Tallon, (b) *ancora, come una cosa assai considerabile, che benche per la disposizion canonica, tutti li Cherici, indistintamente, devon litigare avanti i Giudici della Chiesa, nelle lor cause, puramente personali; li nostri ordini le hanno da principio risecato questo privilegio a' Cherici maritati, e non vivendo chericalmente, & appresso a tutti i Cherici, i quali non hanno almeno l'ordine del Suddiaconato; ciocche mostra, che il Rè è padrone del privilegio; poichè l'estende, e lo ristringe come a lui piace*. Così vediam, che in differenti modi vien questa, or praticata in uno stato, or diversamente in un'altro. (c) Siche resterebbe a vedersi, se da quelle leggi, le quali riguardano il

(a) *Victoria de potest. Ecclesiæ relectione 1. qu. ultima. Soto in 4. senten. distin. 25. qu. 2. art. 2. Medina in Cod. de restitut. qu. 15. Covarruvias practicar. qu. cap. 31. Natalis Aless. tom. 8. Histor. Eccles. seculo 15. & 16. cap. 7. art. 2. ad scolium 4. Tallon par. 2. del tratt. dell'autorità de' Rè sopra la Chiesa differ. 2. Dupin de antiqua Eccles. discip. dissert. 7. & altri.*

(b) *Tallon nella differt. 2 della part. 2. del suo trattato.*

(c) *Thomassinus tom. 3. de beneficiis part. 3. lib. 1. tot. tit. de immunitatibus personarum, & terrarum Ecclesiæ.*

il ben pubblico, sian fatti esenti gli Ecclesiastici. Ma questo è malagevol molto ad affermarsi; poiche i Principi non han voluto, ne han potuto concedere alcun privilegio agli Ecclesiastici, in pregiudicio del bene, e dell'utilità pubblica; faccendo, che in tali casi fossero esenti dall'obbligo coattivo, lasciando solo l'obbligo direttivo; imperocche, come avverte Domenico Soto.(a) *Si vim coercitivam à lege excluseris, rationem legis substulisti*. Onde saggiamente hanno alcuni Dottori detto, che queste leggi hanno la forza coattiva. Così insegnò Altaserra, (b) dicendo, esser de' casi eccettuati. *Infractio Regiarum constitutionum, maximè earum, quæ spectant ad libertatem Regni; putà si Clerici delinquant adversus constitutiones Regias, causam dicunt apud Regium Judicem. Auferrius in clementina 1. de officio Ordinarii. Imbertus lib. 3. institutionum forensium cap. 3. num. 1. Hoc jure Presbyteri celebrantes nuptias vetitas filiorumfamilias, sinè consensu parentum, conveniuntur apud Judicem Regium, Ferronius in consuetudine Burdegalensi tit. de dote*, §. 2. Il Consiglier Simon Vigorio sostiene questa medesima opinione, per un'intiero Capo della sua Istoria dello Stato della Chiesa. (c) Il Presidente de Parigi Tallon, (d) sostien l'istessa opinion, per non dir di altri.

ARTICOLO III.

In cui fassi vedere, che opportunamente le dette leggi si dovean far dal Principe, come protettor della Chiesa, & esecutor de' Canoni.

Si tralascia ora di ragionar d'altri capi; per cui ha luogo l'autorità del Principe, contra gli Ecclesiastici; come, quando turban la giurisdizion di lui, o dispregiano i suoi giusti ordini, o innovano alcuna cosa intorno

 alle

(a) *Lib. 1. de just. & jure quæst. 6. art. 7.* (b) *Altaserra Vindiciis Ecclesiasticæ jurisdictionis lib. 5. cap. 12.* (c) *lib. 3. cap. 4.* (d) *Part. 2. del trattato dell'autorità de' Rè sopra la Chiesa differt. 2. & 3.*

alle leggi dello Stato; perchè al presente non fà mestieri parlarne: ma come materia a noi più propria, ragioneremo del Principe, come balio, e protettor della Chiesa, e de' Canoni, spettando a lui difendere in due modi i suoi Vassalli, quando la potenza Ecclesiastica si leva contra i Canoni, in oppressione di quelli; l'uno con far leggi, che abbian forza, anche sù gli Ecclesiastici; l'altro (il qual seguirà da questo primo, per una più forte ragione) è per modo di natural difesa, che direbbono i Dottori, per via d'una cognizione straordinaria.

§. I.

Si dimostra, che 'l Principe possa far leggi, e bandi contra gli Ecclesiastici, per l'osservanza de' Canoni.

PEr incominciar dalla prima, perchè questa materia si possa pienamente intendere, egli è da saper, che il Principe dicesi difenditor della Chiesa, e custode de' Canoni; perocche egli, con ispecial cura, intende alla custodia di quelli; tantoche annulla, e ristora tutto ciò, che conosce farsi contra la Chiesa, o contra quelli; lasciando a' Vescovi cioche con propria voce chiamasi esecuzion de' Canoni: perciocchè questo spetta alla giurisdizione Ecclesiastica; le cui parti son punire i rei con le pene canoniche: cioe a dir con la scommunica, con la degradazion, con la sospenzione, e che sò io? & in somma esercitare il Ponteficato, di cui è sciorre, e ligare. E nondimeno spesso avvien, che si confonda, anche da' Scrittori avveduti, la parola di difenditor de' Canoni, con quella di esecutor, prendendole scambievolmente una per altra.

Appresso è d'avvertir, che la Chiesa ha due cose, onde si conduce, e si guida: la dottrina, e la disciplina Ecclesiastica. La dottrina è una scienza delle cose divine, sì per le Scritture, come anche per le tradizioni de' Padri, che sono

am-

ambedue d'instituzion Divina; e perciò bisogna, che elle intere si lascino dall'autorità degli uomini; e Teodosio con tali sentimenti ne scrisse al Concilio d'Efeso; (a) e con somiglianti ancor rispose Valentiniano Imperadore, quando fù sollecitato da' Vescovi d'Oriente ad intimare il Concilio. (b) Et avendo Giustiniano mandato a Papa Agapeto una confession della sua Fede, quel Pontefice la ricevè; non perchè a' laici s'appartenesse insegnar: ma perchè la trovava conforme alle regole de' Padri. *Firmamus*, disse, (c) *laudamus, amplectimur: non quia laicis authoritatem prædicationis admittimus; sed quia studium Fidei vestræ patrum nostrorum regulis conveniens, confirmamus, atque roboramus*. Onde S. Ambrogio (d) rifiutò di venire in disputa con Aussenzio nel concistoro del Principe, studiandosi di torre tal sacrilegio dalla mēte dello Imperadore. *Quando audisti, clementissime Imperator, in causa Fidei, laicos de Episcopis judicasse? Si docendus est Episcopus à laico, quid sequatur? laicus ergo disputet? & Episcopus audiat, Episcopus discat à laico... In causa, inquam, Fidei Episcopos solere de Imperatoribus Christianis, non Imperatores de Episcopis judicare.*

All'incontro la disciplina è l'arte di dispensare, e di amministrar questa dottrina, e generalmente tutte le cose Ecclesiastiche, e d' invenzione umana: la qual consiste ne' Canoni, con cui la prudenza umana hà provveduto alla necessità della Chiesa. Questa distinzion la prendiam da Graziano, il qual fà manifesta differenza frà le cose, che son puramente spirituali, e quelle, che sol riguardano alla condotta della politica di fuora, dicendo, che ci sono alcuni decreti fatti, (e) *pro Catholica Fide, & sacris dogmatibus*; altri, *pro multifariis Ecclesiæ necessitatibus, & fidelium moribus*.

Or posta questa divisione, egli è da notar, che quando noi diciamo, che il Principe possa far leggi sù le cose Ecclesiastiche; non intendiam già, che possa propriamente

far

(a) *Epistola Theodosii Synodo Ephesina.* (b) *Sozomenus in lib. 6. cap. 7.* (c) *Natalis Aless. in Historia 6. seculi cap. 2. art. 7. tom. 5.* (d) *Ambrosius lib. 1. epist. 35.* (e) *Canone si Romanorum distint. 19.*

far quelle, intorno alla materia della dottrina, insegnando con quelle nuovi dogmi: ma bensì potrà i già insegnati confermare; nè che possa farle intorno alla disciplina, così alla prima, e di tratto piantandole a suo senno; poiche ciò sarebbe far leggi sù ciò, che stabiliscono cose di nuovo; come se volesse mutar le cerimonie sacre, spezialmente in cose gravi, o se impor volesse novella maniera di pregare; poichè tutto ciò s'appartien solo alla podestà spirituale: (a) ma che ben possa sostener quella disciplina, già una volta legittimamente imposta, la qual egli vegga trascurarsi, o cercarsi di torre: cioè a dir, che essendo le leggi fondamentali, & essenziali della disciplina Ecclesiastica, fatte da chi hà autorità di farle; ben poi il Principe, come protettore, frametter si può a farle osservare, adoperandovi la forza, che manca alla podestà spirituale; perchè diceva Costantino a' Vescovi. (b) *Vos estis, Episcopi optimi in Ecclesia, ego extra Ecclesiam, seù templum, Episcopus à Deo sum constitutus*; cioè a dire, che cioche coloro stabilivano, egli poi il voleva far porre in uso con la sua podestà. Così quando la Chiesa procedeva contra coloro, i quali avevan violato l'ordine della disciplina, mettendo in opera la sua autorità Ecclesiastica, in quella inquisizion non intervenivano altri Giudici, che Ecclesiastici, per gastigar coloro, che, *adversus sacrarum regularum ordinem, & Ecclesiasticam disciplinam commiserint*; come chiaramente si spiega nel Concilio Calcedonese. (c) *Quando enim regularia examinantur, neque judices, neque aliquos laicos interesse oportet.* Ma poi, se il Principe v'interponeva la sua autorità, per sostener lo stabilito da' Canoni; allora i trasgressori della disciplina Ecclesiastica, venivano anche rei degli ordini Reali; e sì ancora oggi sarebbe legittimo il procedimento de' Ministri Reali, contra i rei; poichè egli è certo, secondo S. Gelasio, (d) che son soggetti anche i Chericici alle leggi de' Principi, fatte intorno alla disciplina Ecclesiastica. *Quantum ad ordinem pertinet publicæ disciplinæ cogno-*

(a) *Sozomenus lib.6.cap.7.S.Ambros.epist.32.ad Valent.*
(b) *Eusebius lib.4.de vita Constantini cap.24.* (c) *Calcedonense actu 3.* (d) *Gelasius epistola ad Anastasium.*

gnoscentes imperium, tibi, superna dispositione collatum, legibus tuis ipsi quoque parent Religionis Antistites, ne vel in rebus mundanis exclusæ videantur obviare sententiæ, &c.

Cosa, la quale è manifesta, sì per le ragioni, sì per le autorità sacre, e profane; e sì ancor per gli esempj. E per cominciar dalla ragione; quel che in prima ci si para davanti, è il considerar, che spetti all' ottimo regolamento de' popoli, & allo stato tranquillo di quelli, il mantenergli in perfetta osservanza della Religione. Ebbe a dir Valerio Massimo. (a) *Non dubitaverunt sacris Imperia servire; ita se rerum humanarum futura regimen existimantia, si divinæ potentiæ benè, atque constanter fuissent famulata.* Poichè, se si toglie una volta questo ligame della religione; si toglie ogni vincolo di umana società; la quale è malagevole a serbarsi, contra le frodi della legge, come l'osserva Lattanzio. (b) *Quia religione, justitiaque detractæ, vel ad stultitiam pecudum, amissa rationem devolvimur, vel ad bestiarũ immanitatem: imo verò amplius: siquidem bestiæ sui generis animalibus parcunt. Quid erit homine truculentius, quid immitius, si dempto metu superiore, vim legum aut fallere potuerit, aut contemnere? timor igitur Dei solus est, qui custodit hominum inter se societatem, per quem vita ipsa sustinetur, munitur, gubernatur.* Et in verità i Saggi della Repubblica Romana proccuraron tenere i popoli in amistà annodati, per quella falsa lor religione: ma creduta vera da coloro, come considera S. Agostino, (c) dicendo: *Ea quæ vana esse noverant, religionis nomine, populis, tanquam vera, suadebant; hoc modo eos civili societati, velut arctius, alligantes; quo similiter subditos possiderent.* Cioche facea la religion falsa ne' gentili, opera la vera Religione in noi; la qual per testimonianza d'un gentil medesimo fa, che i Cristiani (d) *Seque Sacramento non in scelus aliquod obstringere, sed nè furta, nè latrocinia, nè adul-*

(a) *Lib. 1. de Religione cap. 9.* (b) *Lactantius lib. de ira Dei cap. 12. Lipsius lib. 4. civilis doctrinæ cap. 3. & in exemplis politicis lib. 2. cap. 2. Divus Augustinus ep. 48. 50. & 165. Petrus Gregorius de Republica lib. 2. cap. 2. n. 3.* (c) *Divus August. de Civit. Dei lib. 4. cap. 32.* (d) *Plinius lib. 10. ad Trajanum.*

adulteria committerent, nè fidem fallerent, nè depositum appellati abnegârent. I quali buoni costumi si fomentano, e si nutricano con vero culto della Religion Cristiana, che si mantiene in uso per li Canoni. Or pensate qual debba esser la cura, che dee tener di quelli il Principe? perocchè, come dice S. Cirillo (a) *Eximia in Deum pietas, inconcussum Regiæ dignitatis fundamentum existit.* Sarà sempre felice l'Impero; e si stenderà oltre i confini, se, al dir di S. Fulgenzio, della Chiesa si terrà protezzione; la qual varrà più a mantenerlo, che tutti i più forti, e poderosi eserciti, che mai ci furono. (b) *Si præ omnibus se Sanctæ Matris Ecclesiæ Catholicæ meminerit filium, ut ejus paci, atque tranquillitati per universum mundum prodesse faciat suum principatum. Magis enim Christianum regitur, ac propagatur Imperium, dum Ecclesiastico statui, per universam terram consulitur, quàm cùm in parte quacumque terrarum, pro temporali securitate, pugnatur.* Avvertimento, che il racchiude in poche parole il Pontefice S. Lione; (c) avvertendo, che, *res humanas aliter tutas esse non posse, nisi quæ ad Divinam confessionem pertinent, & Regia, & Sacerdotalis defendat authoritas.*

Ma siasi quel che si voglia di quello, che mostra solamēte l'util, che riede al Principe dal proteggere i Canoni; che sarà, se mostrerem, che, oltre all'essere utile, spetti ancora al Principe ciò per necessità, & obbligazion di legge, così natural, come Divina? Egli è certissimo, che l'istesso esser dee l'uficio del padre verso i figliuoli, che del Principe verso i sudditi; onde, sicome il padre, non solo deve invigilare, ch'i figliuoli profittino nella vita sociale: ma che divengano ancora osservanti della vita spirituale; (d) così parimente il fin del Principe, non è solamente d'instruire i sudditi nella vita civile: ma far sì, che s'incamminino alla vita eterna. (e) *Quia*

(a) *De recta ad Deum Fide.* (b) *Lib. de veritate prædestinationis, & gratiæ cap. 22.* (c) *Epist. 33. canone res autem 23. quæst. 5.* (d) *Vedi molte cose appresso Natale d'Aless. nella morale lib. 4. cap. 6. art. 2. §. 1. Et il Vescovo Genetto nella Teologia morale al tom. 6. tratt. 5. cap. 2. quæst. 16.* (e) *De regimine Principum lib. 1. cap. 15.*

Quia igitur vita, dice S.Tommaso,*qua in præsenti benè vivimus, finis est beatitudo Cælestis: ad Regis officium pertinet ea ratione vitam multitudinis bonam procurare, secundùm quod congruit ad cælestem beatitudinem consequendam: ut scilicet ea præcipiat,quæ ad cælestem beatitudinem ducunt: & eorum contraria,secundū quod fuerit possibile,interdicat.*Però,& all'uno,& all'altro è stata imposta da Dio una spezial cura,e custodia per la osservanza de'Canoni,per cui si custodisce la legge Divina.

Posta adunque questa verità; sarebbe iniquo Iddio, se a'Principi avesse dato l'incarico di proccurar,che i lor Vassalli dovessero osservar la sua legge;e poi gli avesse spogliati della facoltà di porla in esecuzione: o pure se i Principi avendo questo incarico da Dio, & avendolo ceduto ad altri, il vedesser poi sconciamente adoperato in dispregio di Dio; nè più il potessero a se rivocar per porvi riparo.

Nè ciò dal solo lume di natura ci si manifesta;venēdoci ancor autēticato da una espressa legge divina,dataci per bocca dell'Apostolo Paolo; il quale impone, che i Principi ci mantengan la vita quieta, e tranquilla con la pietà,e con la sātità. (a)*Obsecro igitur primùm omnium fieri obsecrationes,orationes, postulationes, gratiarum actiones pro omnibus hominibus: pro Regibus, & omnibus,qui in sublimitate sunt, ut quietem, & tranquillam vitam agamus in omni pietate, & castitate*. Or mi si dica, come potranno i Principi osservar questo precetto di S.Paolo verso i loro sudditi, senza usar la loro autorità, la qual consiste nel diritto della spada, cioè d'imporre le pene a'trasgressori delle lor leggi?

Questo medesimo ritraesi da quell' altro luogo della Scrittura,dove si comanda.(b) *Et adorabunt eum omnes Reges terræ: omnes gentes servient ei*. Ove non solo a Davide: ma anche agli altri Principi; (c) nè già a quelli, come persone private: ma come persone pubbliche, impone doversi glorificare, e servire a Dio; il che si dee intender nel far le leggi; cioè a dir nel comandar le cose pertinenti alla religione,

I

(a) 1.*Timotheam* 2. (b) *Psalm*. 71. *nu*. 11. (c) *Actorum* 4. & *cap*.1.& *ad Hebræos* 5.

gione, e nel victar le contrarie, come ci dichiara Agostino il Santo; (a) *In hoc enim Reges, sicut eis divinitùs præcipitur, Deo serviunt, in quantum Reges sunt, si in suo Regno bona jubeant, mala prohibeant, non solùm quæ pertinent ad humanam societatem, verùm etiam, quæ ad Divinam Religionem.* In che modo si può dir, che i Rè servino con timore Iddio, se non proibendo, e castigando, con religiosa severità, tutto quello, che fassi contro i divini comandi? *Aliter enim servit*, dice il medesimo S. Agostino, (b) *quia homo est, aliter quia etiam Rex est. Quia homo est, ei servit, vivendo fideliter: quia verò etiam Rex est, servit leges, justa præcipientes, & contraria prohibentes, convenienti vigore sanciendo. In hoc ergo serviunt Domino Reges, in quantum sunt Reges, cùm ea faciunt ad serviendum illi, quæ non possunt facere nisi Reges.*

Hanno altresi riconosciuta questa podestà ne' Rè, come data da Dio, i Sommi Pontefici, i Concilj, & i Padri; non sol confortando, e spingendo i Principi alla confermazion de' Canoni, alla difesa della Chiesa, al provvedimento della disciplina Ecclesiastica; ma lodandogli, ch'il facesser, come fe il Pontefice Agapeto, il qual commendò, & abbracciò un editto dell'Imperador Giustiniano, intorno alla Fede Cattolica; come S. Gregorio Magno (c) chiamò l'ajuto di Childeberto Rè di Francia; perche ristabilisse la disciplina Ecclesiastica; per la quale Pelagio Papa (d) richiese Narsete a riporla nel suo vigore, essendo violata da' Vescovi Vinizani, Genovesi, & Istriani, come in fine Lione IV. ricorse dalla Contessa Rita; acciocche sostenesse la Chiesa Reatina. (e) Nè solo richiese egli il braccio del Principe secolare, dopo aver fulminate le scomuniche. (f) *Ut quod assequi non*

(a) *Lib. 3. contra Cresconium cap. 51.* (b) *Epistola 185. altrimente 50. ad Bonifacium Comitem.* (c) *Gregorius lib. 4. epist. 53.* (d) *Canone de liguribus causa 23. quæst. 5. Paulo Diacono lib. 8.* (e) *Canone Reatina distinct. 63.* (f) *cap. quoniam de officio ordinarii. Onde in varj casi s'implora questo uficio del Principe, Canone incestuosi 23. qu. 5. Canone illud 23. quæst. 4. Canone si Ecclesia 23. q. 4. Canone petimus 11. qu. 1. Canone si quis eadem causa.*

non poterat, per doctrinæ sermonem, potestas hoc impleat, per disciplinæ terrorem: ma n'insegnò ancora in termini espressi, che s'appartenga all' uficio del Principe, nè pur richiesto, aver cura delle cose Ecclesiastiche. Et in vero, che altro disse S.Lione Pontefice, scrivendo all'Imperador Lione. (a) *Debes incunctantèr advertere, Regiam potestatem tibi, non solùm ad mundi regimen, sed etiam maximè ad Ecclesiæ præsidium esse collatam; ut ausus nefarios comprimendo, & quæ benè sunt statuta defendas: & veram pacem iis, quæ sunt turbata restituas*. Che altro volle significar, dicendo di Teodosio, che avesse animo Sacerdotale? (b) Che di Marciano, che l'appellò custode della Fede? (c) Che direm di Giovanni VIII.? del quale, che fusse stato femmina favolosamẽte si reca dal Platina? (d) Questo Pontefice, così si dichiarò. (e) *Præterea, sicut Principibus, & potestatibus fidem, & reverentiam exhibere cogimur: ita secularium dignitatum administratoribus, defendendarum Ecclesiarum necessitas, incumbit; quòd si facere contempserint à communione sunt repellendi.* Ma ove lasciam la sentenza d'Innocenzo III. il qual così ne insegnò? *Sicut leges non dedignantur sacros Canones imitari: ita & Sacrorum statuta, canonum Principum constitutionibus, adjuvantur.* (f) E per tralasciare altri Pontefici, basterà quì recare il Pontifical Romano, impresso in Roma, per ordin di Clemente VIII., nell' anno 1595, ove si descrive la colletta per la benedizione, e consecrazion de' Re; nel qual, frà l'altre cose, si dice. *Et per hanc te participem ministerii nostri non ignores; itaut sicut nos in interioribus Pastores, rectoresque animarum intelligimur, ita & tu in exterioribus, verus Dei cultor, strenuusque, contra omnes adversitates Ecclesiæ Christi, defensor, assistas; regnique tibi à Deo dati, & per officium nostræ benedictionis in vice Apostolorum, omniumque Sanctorum regimini tuo commissi utilis exequutor, proficuusque regnator semper appareas: ut inter gloriosos Athletas, virtutum gemmis ornatus,*

(a) *Leo epist.81.* (b) *Epist.9.* (c) *Epist.57.* (d) *Platina in vita Joannis VIII.* (e) *canone dicat aliquis 23. quæst.5.*
(f) *cap. intelleximus de novi operis nunciatione.* (g) *Sess. 25. cap.20.* (h) *De summo bono cap.53.* (i) *Concilium Parisiense 6.part.2.Canon.Principes 23.qu.5.*

natus, & præmio sapientiæ felicitatis coronatus, cum Redemptore, ac Salvatore nostro Jesu *Christo, cujus nomen, vicemque gestare crederis, sinè fine glorieris.* Senza che la suddetta verità si confessa apertamente nel Concilio di Trento, (a) anzi prima ci era stata insegnata con le parole di S Isidoro (b) nel Concilio di Parigi, tenuto nell' anno 829. e riferito da Graziano nel decreto. (c) *Principes sæculi, nonnunquam intra Ecclesiam potestatis adeptæ culmina tenent: ut per eandem potestatem, disciplinam Ecclesiasticam muniant. Cæterum intra Ecclesiam, potestates necessariæ non essent; nisi ut quod non prævalent Sacerdotes efficere, per doctrinæ sermonem, potestas hæc imperet, per disciplinæ terrorem. Sæpè per Regnum terrenum, Cæleste Regnum proficit; ut, qui intra Ecclesiam positi, contra Fidem, & disciplinam agunt, rigore Principum conterantur: ipsamque disciplinam, quam Ecclesiæ utilitas exercere non prævalet, cervicibus superborum potestas principalis imponat: & ut venerationem mereatur, virtutem potestatis impertiatur. Cognoscant Principes sæculi, se Deo debere esse reddituros rationem propter Ecclesiam, quam à Christo tuendam suscipiunt. Nā sive augeatur pax, & disciplina Ecclesiæ per fideles Principes, sive solvatur; ille ab eis rationem exigit, qui eorum potestati suam Ecclesiam tradidit.* Parole, le quali dichiaran del tutto, in che debbasi intromettere il Principe secolare, & in che l'Ecclesiastico; e mostran, che all' Ecclesiastico si appartenga lo stabilire i punti della disciplina, & a' secolari sostenere, difendere, e rimetter con la forza que' punti già stabiliti; e ciò sotto pena d'incorrer nello sdegno di Dio.

Verità la quale è stata ancora egualmente abbracciata e da' Padri, e da' Teologi, (d) e da' Canonisti; (e) e finalmente da' Dot-

(a) *Sess. 25. cap. 20.* (b) *De summo bono cap. 53.* (c) *Concilium Parisiense 6. par. 2. canon. Principes 23. q. 5.* (d) *Teologi Gaspar* Juvenin *lib. 5. institution. Theologicarum par. 5. differt. 5. qu. 2. concl. 2. l'Abbate Ferrieres epist. 81. Claudius Espencæu. epist. ad Titum cap. 3. Marca Archiepisc. Paris. de concord. Sacerdotii, & Imperii lib. 2. cap. 4. cap. 6. & cap. 11. Natal. Alex. tom. 2. moralis lib. 4. cap. 6. art. 2. §. 3. lit. B.* (e) *Antonius Augustinus in epitome veteris* juris *Pontif. lib. 11. tit. 13. cap. 3.*

Dottori;(a) de'quali noi quì ne recherem solo alcuni pochi sentimenti, per non esser lunghi, fuor del bisogno; & in primà del glorioso S. Agostino, (b) il quale, scrivendo contra a' Donatisti, difende questa facoltà data da Dio a' Principi di sostener la Chiesa; perchè color si lagnavan delle leggi contra di lor fatte dagl'Imperadori. *Unde ergo præsumimus, si vultis nosse, illum cogitate de quo Propheta pronuntiavit, dicens. Adorabunt eum omnes reges terræ, & omnes gentes servient illi. Et idcò hac Ecclesia potestate utimur, quam ei Dominus, & promisit, & dedit. Imperatores enim, si in errore essent, quòd absit, pro errore suo contra veritatem leges darent, &c; quando autem Imperatores veritatem tenent, pro ipsa veritate, contra errorem jubent. Quod quisque contempserit, ipse sibi judicium acquirit. Nam & inter homines pænas luit, & apud Deum fontem non habebit, qui hoc facere noluit, quod ei per cor Regis ipsa veritas jussit.* E poco appresso. *Si jussiones Regum non pertinent ad prædicandam Religionem, & sacrilegia prohibenda; quare ad edictum Regis talia jubentis, etiam ipsi vos signatis?* Et altrove (c) *Quicumque ergo legibus Imperatorum, quæ contra veritatem Dei feruntur, obtemperare non vult, acquirit grande præmium. Quicumque autem legibus Imperatorum, quæ pro Dei veritate feruntur, obtemperare non vult, acquirit grande supplicium.* Pier Damiano ancora, scrivendo all'Arcivescovo di Colonia, loda

(a) *DD. Abbas Panormitanus in cap. tua nu. 10. de decimis, Bellamera cons. 40. num. 42. Valterius de dignitate Regum cap. 10. num. 4. Azebedus cons. 37. num. 15. Olivanus de jure Fisci cap. 13. in principio, & num. 49. Petrus Gregorius lib. 2. de Republica cap. 2. nu. 3. Annæus Robertus rer. judicatarum lib. 3. cap. 1. Cosm. Guifmier in gloss. ad pragm. sancionem in proem. verbo obligamur. Diodorus Tuldenus Consiliarius Senatus Melchiliniensis, Renatus Coppinus in lib. de politica sacra in præfatione num. 11. & in fine cap. 3. lib. 2. Carlo Fernet trattato degli abusi lib. 1. cap. 5. num. 13. Guttierez lib. 2. practicar. quæst. cap. 1. nu. 16. Pereira de manu Regia lib. 2. tit. 1. §. 25. cap. 43. num. 3. Morla in emporio juris part. 1. tit. 1. qu. 16. num. 24.* (b) *Epist. 166.*

(c) *Epist. 50. ad Bonifacium.*

loda questo annodamẽto, e vicendevol corrispondenza, che han le due podestà, tutte dirizzate ad un fine, che è di promuovere i Canoni. *Siquidèm utraque dignitas alternæ invicem utilitatis est indigens, dum & Sacerdotium Regni tuitione protegitur, & Regnum Sacerdotalis officii sanctitate fulcitur*. Perciò Hincmaro conforta Luigi il Grosso ad intendere al ristabilimento della politica Ecclesiastica del suo Reame. *Hujus Regni Ecclesiam in multis jamdudum collapsam, vestro sapienti consilio, & potestatis auxilio relevetis*. Perciò Arnulfo di Lisieux (a) al tempo d'Alessandro III. faceva valere questa sopraintendenza de' Principi nella Chiesa. *Quia hoc modo, quod Sancti decreverant Pontifices, id impleant, & impleri faciant devotissimi Reges*. In fine, per tralasciar gli altri, recherem Raban Mauro; (b) il quale in uno intiero libro, intitolato al Re, & Imperador Ludovico il Pio, pruova cõ autorità, e con ragion, che il Rè di Francia, con tutti gli altri Principi, han diritto di far le leggi, & i regolamenti, intorno alla politica Ecclesiastica.

Che direm de' Teologi? noi sarem contenti, se due ne rapporterem, tutti e due ornati della sacra porpora: l'uno è il Cardinal Niccolò di Cusa, (c) il qual lodando questo pensier de' Principi secolari, intorno alle materie Ecclesiastiche, dice. *Nec deceret quempiam dicere, Sanctissimos Imperatores, qui pro bono Reipublicæ electionibus Episcoporum, collationibus beneficiorum, & observatione religionum, multas sacras constitutiones ediderunt, errasse, & ita statuere non potuisse: imò legimus Romanos Pontifices eos rogasse, ut constitutiones, pro cultu Divino, pro bono publico, etiam contra peccatores, de Clero ederent*. Egli poi continua a dir, che tali constituzioni eran fondate sopra la potenza legittima, che Dio aveva data agl'Imperadori, & a' Rè. *Si Imperator considerans Divini Cultus diminutionem, morum deformitatem, repeteret Sacros Canones, antiquas, & sanctissimas priscorum observationes; rogo, quis Christianus dicere posset, ibi aliquid, præter authoritatem, & potestatem attentatum; quando pro custodia antiquorum Canonum, sacrarum Sanctionum,* pro

(a) *Epist.* 95. (b) *In un libro cacciato in luce da Wolfanco Lazio.* (c) *Cusanus de concordia Cathol. cap.* 40. *lib.* 3.

pro augumento Divini Cultus, & pro bono Reipublicæ illa fierent? Poi egli conchiude, che questo spetta a' Rè di regolare i costumi, & impedir le frodi, che si commetton. *Per pravitates, usuras, & monopolia.* Di proccurar, che le feste siano osservate. *Festa coli facere, tollere exorbitantias, quæ in expensis nuptiarum, & exequiarum fiunt, & cuncta ad bonum publicum redigere.* L'altro è il Cardinal Bellarmino, il qual quantunque avesse ristretta al possibile la podestà de' Principi; ad ogni modo, non può sfuggir di dire. *Reges* (a) *custodes esse debere legum divinarum, sed non interpretes; ipsorum est enim edictis, & pœnis impedire blasphemias, hæreses, sacrilegia, quæ sint autem hæreses, & contrà, quæ sit Fides orthodoxa, ab Episcopis discere debent; quòd Imperatores pios Constantinum, Valentinianum, Gratianum, Theodosium, Martianum fecisse, ex ipso Codice cognosci potest.* Ma noi ove tralasciam Natal d'Alessandro; (b) il qual parlò appunto di leggi somiglianti alle nostre, in materie de' beneficj, fatte da Riccardo, e da Eduardo Rè d'Inghilterra, quando la Fede Cattolica vi regnava, così dicendo. *Licet enim laicis potestas disponendi de rebus Ecclesiasticis non sit attributa, idest Religionis controversias dirimendi, novam disciplinam instituendi, canonica exercendi judicia, Sacerdotia, contra Canonum dispositionem, & receptas diuturnoque usu præscriptas in Regno suo consuetudines conferendi; Principibus tamen, à Deo concessa potestas est, quæ disciplinam Ecclesiasticam muniant, & jura Canonica tueantur.*

De' Canonisti, che hanno abbracciata questa sentenza, a noi si para in primo luogo Anastasio Germonio, (c) il qual disse intorno a ciò. *Nec mirum videri debet, si tot latæ sint leges de hisce rebus* (ciò sono l'Ecclesiastiche); *siquidèm, cùm, omnium, tum maximè Regum, interest, ut salva, & incolumis sit Respublica; ea præsertim parte, quæ in Sacris, & Sacerdotibus consistit: quod non difficile (ut Vulpianus de Proconsule, & Præside ait) obtinebunt, si solicitè egerint, ut malis hominibus provincia careat, eosque conquisiverint; si sacrilegos, latrones, plagiarios, fures*

(a) *De Romano Pontifice lib. 1. cap. 7. in fine.* (b) *Natal Alex. tom. 7. cap. 2. art. 9.* (c) *De sacrorum immunitatibus lib. 2. in proœmio lib. 19. & cap. 11. & 12.*

fures persequantur ; & prout quisque deliquerit , in eum animadverti, receptatoresque eorum coërceri , sinè quibus diutiùs latere non possunt, jusserint. Idcircò non Pontificiis tantùm legibus , & Synodalibus opus fuit ; sed Principum etiam , ut consultissimè illa omnia, quæ Provinciis, & Regnis nocumento esse possunt, averterentur . Quòd nisi ita fieret , nunquam insatiabilis quorundam fames expleretur , nunquam cupiditatis sitis satiaretur:at semper fontes sitirent. Inscio enim Pontifice,qui ubique esse non potest,nisi Principes,in quorum conspectu multa temerè profunduntur,eaque prohiberent , tuerenturque jus : quot mala? quot scelera? quot latrocinia? quot rapinæ,incendia,sacrilegia erumperent? Non est itaque putandum hujusmodi Principum constitutiones, ulla ex parte Pontificis maximi dignitatem labefactare;sed augere potiùs.Utraque enim potestas se invicem adjuvare, conservareque , & potest, & debet; & Divina,humanaque connexa,devinctaque esse connit; cùm unus sit utriusque Princeps , Deus Omnipotens , & Christus, à quo pendet utraque ; quique, & hanc, & illam regit, tuetur, administrat, habetque in hac mortalium rerum procuratione, & administratione utramque ministram , & famulam.

Siegue quel rigidissimo riscotitor della giurisdizione Ecclesiastica,Antonio Dandino Alteserra,(a) il quale afferma. *Principum maximè officii , & dignitatis est, Ecclesiam tueri, & fovere , quasi sponsam Christi, memoria accepti summi in rebus humanis beneficii; & tanquam nobilissimam partem Reipublicæ; Ecclesia enim est in Republica.Optatus Milevitanus lib.3.adversus Donatistas, non Respublica est in Ecclesia : sed Ecclesia in Republica est , idest in Romano Imperio ; Vixque interire potest Respublica, incolumi Ecclesia, & salva recta Fide, cujus vinculo subditi in officio, & obsequio continentur.* E poi. *Una est jurisdictio Ecclesiastica , & secularis, quo ad Principem ; utramque Princeps debet tueri, ut propriam; non alteram , ut alienam spectare;legum,& Canonum custodiam,æque sibi concreditam à Deo, non negavit Justinianus , novella 137. initio . Denique jurisdictio Ecclesiastica à Principibus enixiùs colenda, & suspicienda, non propter ipsius commodum, non ad augendum typhum Episcoporum,sed disciplinæ tuendæ gratia.*

Se

(a) *Ecclesiasticæ Jurisdictionis vindiciæ lib.1. cap.4.*

Se poi vogliamo annoverare i Dottori,i quali han scritto in questa materia ; sono essi tutti conformi in dir , che si possan tali leggi far dal Principe ; e che quelle debbansi da chichesia osservar; perloche,da spezialmente mentovarli, noi ci asterremo; essendosi ormai a bastanza provato ciò, che sopra proposto si era, con l'autorità de' Padri , de' Teologi, e de' Canonisti. Ma non possiam frà essi tralasciar ciò, che un celebre nostro Dottor , qual è il Reggente Tappia, (a) disse; spezialmente parlando della podestà , che hà il Rè nostro di Napoli intorno alle cose degli Ecclesiastici. *Permissum esse Regibus Ecclesiasticas res defendere; atque illarum protectionem habere . A Deo enim commissa est secularibus Principibus Ecclesiasticarum rerum defensio , atque protectio.*

Rimane al presente il dimostrar , come i Principi han coltivati gl' istessi sentimenti o nelle scritture da essi cacciate,o ne'fatti, cō le leggi, che han stabilite. Delle prime,solo quelli potran dubitar , che non han lette l'antiche memorie ; ove sempre i Principi si son dichiarati protettori dello Stato Ecclesiastico,e sostenitori de'Canoni. Così scrisse Teodosio a S. Cirillo, & a' Metropolitani nel Concilio d'Efeso. Così Giustiniano spiegò questa facoltà de' Principi in quel brieve dato al V. Sinodo ; onde tutto ciò , che quivi contenevasi, fu confermato . Così Onorio , e Teodosio ragionano in una commessione data a Marcellino ; acciocchè si ritrovasse nella ragunanza de' Vescovi in Cartagine; così degli altri Imperadori, e Rè, i quali tutti son tenuti , in vigor del giuramento , che danno nella lor coronazion, di protegger la Chiesa;e difendere i suoi riti,e le leggi. (b) Onde meritamente sono stati gl' Imperadori appellati Pontefici dagl'istessi Vicarii di Cristo , e dalla Chiesa ragunata in Concilj Generali. Così fu chiamato dal Concilio Calcedonese

(a) *In jure Regni lib.1.de Sacrosanctis Ecclesiis tit.2. ad constitutionem pervenit num.* 2. (b) *Curopalates lib. de officio aulæ Constantini. Marca de concordia Sacerdotii,& Imperii lib.4.cap.9.nu.6. Annæus Robertus lib.3.rerum judicatarum cap.1.allegando il Canone Regium officium 13.qu.5. Canone tributum 23.qu.8.*

nese lo Imperador Marciano, *Pontifex inclitus*; e da' Papi Gelasio, Niccolò, e Lione IV. parimente vien dato simil titolo agl'Imperadori; e spezialmente da Lione IV. fù con questo titolo onorato Lotario. (a) Ma per una diversa ragion furon costor chiamati Pontefici da' Papi, che gl'Imperadori appresso i Gentili furon detti Pontefici; perciocchè questi s'avean presa tutta l'autorità nella Religione: ma i nostri solo inteser con la loro autorità di sostenerla, e porla in vigore: sicome essi medesimi più volte, in diverse opportunità si spiegan; protestandosi, che tal commessìon fosse stata lor data da Dio; e faccendosi coscienza di non diligentissimamente adempirla.

Or volendo dire alcuna cosa intorno alle leggi, che essi han fatte; largo campo ci si aprirebbe, dovendosi scorrer tutta l'Istoria dell' antico Testamento; ove ne si rappresenterebbono acconcissimi esempj; che i Re del popolo Ebreo si fossero inframessi a far somiglianti leggi, intorno alle cose sagre, & a' Sacerdoti: ma volentieri l'ommettiam; perciocchè alcun forse dir potrebbe, che non erano allor divisi gli ufici del Sacerdozio, e dell'Imperio appresso color; sicome oggi ne sono appo di noi Cristiani. Onde direm di quei tempi, in ui la luce Evangelica ha il mondo rischiarato.

E basterebbe qui recar le leggi, che in grandissima copia furon da Giustinian fatte; delle quali molte ne son nel Codice, e molte nelle Novelle; tutte fatte, sì intorno alle persone Ecclesiastiche, come a' lor beni; con divario però, che le più delle leggi fatte intorno alle persone, furon per l'osservanza de' Canoni; & all'incontro, quelle intorno a' beni, furon fatte di suo diritto: laonde s'ha da intender delle prime, quando afferma in un rescritto a Deciano per lo Concilio Bizaceno in Africa, (b) che. *Semper nostræ Serenitati cura fuit servandæ vetustatis, maximè disciplinæ, quam nunquam contempsimus, nisi ut in melius augeremus; præsertim quotiens de Ecclesiasticis negotiis contingit quæstio, quæ patrum constat*

(a) *Canone de capitulis 10. distinctione.* (b) *Jussio Justiniani pro privilegio Concilii Byzaceni.*

constat regulis definita, imò adventu superni Numinis inspirata. *Quia constat esse calitùs constitutũ, quidquid decernit Apostolica authoritas*; e poco appresso. *Nos tutores sumus vetustatis & vindices*. E somiglianti sentimenti spesso ripete nelle Novelle. (a) Et in effetto tali son per la maggior parte quelle; ove tratta delle ordinazion de' Vescovi, della loro età, della qualità di color, che possono essere eletti, e promossi al Vescovado, della lor risedenza, del doversi chiamare i Sinodi, & i Concilj ogni anno; ha parimente provveduto a tutto ciò, che riguarda i costumi, e la condotta de' Preti, de' Diaconi, de' Sottodiaconi, delle loro immunità, essenzioni, e cariche personali, intorno a' privilegj, & alla giurisdizion de' Vescovi, intorno alla degradazion de' Cherici, & intorno alla regolarità, e professìon de' Monici. (b) Con le quali leggi aggiunse, supplì, e spiegò ciò, che i Prelati avean mancato in formare i Canoni; perloche impone a' Metropolitani, a' Vescovi, & agli Ecclesiastici tutti l'osservanza di quelle; aggiungẽdo sotto gravi pene a' contravvegnenti, di esser deposti, o degradati dall' ordine de' Preti. (c) Poichè intorno a' beni Ecclesiastici, esso medesimo afferma aver fatte le leggi di suo diritto; (d) e non però dimeno quelle furon ricevute comunemente, così in Oriente, come in Occidente; come apparisce da ciò, che ne scriffer Giovanni Scolastico, Patriarca di Costantinopoli, e da Gregorio Magno, e da Hincmaro. (d) Onde sì fatto studio, che egli mostrò verso la disciplina Ecclesiastica, ebbe per commendatore, e panigerista Papa Giovanni II. in una lettera, che gli scrisse, e si contiene nella *legge inter claros s. Codice de summa Trinitate, & Fide Catholica*: e quella legge è difesa da Facchineo

K 2 con-

(a) *Novella 6.c.1.novella 123.c.36.* (b) *Novella 3.123.57. 81.131.138.6.128.42.5.123.l.1.5. & 6. de summa Trinit.novella 133.c.2.& 146.toto tit.de Episcopis,& Clericis toto tit. de ser.* (c) *Novella 6. in fine.* (d) *Marca de concordia Sacerdotii, & Imperii lib.2. cap.11. num.3.*

(e) *Scolasticus in Codice manuscripto Bibliotheca Regis Gallia Greg.lib.2.epist.54. Can.de person.11. quæst.1. Hincmarus opusc.cap.17.*

contra Ottomano, il qual la vuol supposta. (a)

Basterebbe aver queste leggi accennate; nondimeno è conveniente far veder, che altri Principi, e prima, e dopo i tempi di Giustiniano, han parimente fatte simili leggi; le quali, secondo noi, si potran ridurre a quattro Capi. Nel primo, si posson porre tutte quelle, che color feron lontane dal senso de' Canoni; Nel secondo, quelle, che son secondo i Canoni, non aggiungendovi, nè togliendone cosa alcuna; Nel terzo, debbonsi annoverar quelle, che oltre alla determinazion de' Canoni, imposer le forme di osservarli; e le pene a' contravvegnenti. E finalmente nel quarto, si posson ridurre quelle leggi; le quali sostennero la disciplina Ecclesiastica già cadente: o la caduta ristabiliromo.

Delle prime non accade far parola; poichè son di quelle, che furono espressamente rifiutate, e proibite dagl' Imperadori Valentiniano, e Marciano, (b) e dallo Imperador Federigo II; la qual constituzion si ritrova fra le epistole d'Onorio III. (c) Intorno al secondo Capo, in cui quelle leggi si contengon; le quali punto non alterano i Canoni; noi volentieri le passiam sotto silenzio; perocchè non fanno in concio della nostra contesa; perchè non ragioniam di quella legge di Costantino fatta per l'osservanza delle Domeniche. (d) Non parliam della legge di Graziano, che non si potesse ribattizare. (e) Non diciam nulla di ciò, che Onorio, e Teodosio stabiliron, che i Cherici non ammettessero al lor consorzio le donne straniere; il che risponde al Canone 3. del Concilio Niceno, come osserva Jacovo Gotofredo; (f) tralasciam parimente la legge dello Imperador Lione; (g) la qual vieta a' Monaci uscir di Monistero; il che fù ricevuto dal Concilio Calcedonese. (h) Laon-

(a) *Facchineus lib. 8. controversiarum cap. 1.* (b) *l. privilegia 12. Cod. de Sacrosanct. Eccles.* (c) *Vedete ancora la V. compilazione de' decretali cap. 3. de constitutionibus.*

(d) *Eusebius in vita Constantini cap. 8. lib. 4.* (e) *l. eorum 2. Cod. Theodosiano ne sanctum baptisma iteretur, & l. 1. Cod. eod. tit.* (f) *ad l. eum qui 44. C. Theodosiano de Episcopis, Ecclesiis, & Clericis.* (g) *l. qui in monasteriis, Cod. de Episc. & Clericis.* (h) *Concil. Calcedonense Canon. 4.*

Laonde passiamo al terzo Capo delle leggi, che han di vantaggio aggiunte pene temporali alle canoniche; come l'Imperador Costantino ne diede il primo saggio, ordinando contra gli Arriani, condannati di anatema dal Concilio Niceno, che fosser macchiati d'infamia; fossero i lor libri brugiati; e volle, che fosser chiamati Porfiriani, cioè odiatori, e nemici de' Cristiani. (a) L'Imperador Valentiniano condanna un certo Vescovo deposto all'ammenda; per avere appellato al Tribunal secolare, dal giudicio proferito contro di lui dall'assemblea di settanta Vescovi. (b) Parimente fù fatta una legge dall' Imperador Graziano; con cui vietava agli Eretici le ragunanze, sotto pena, che fosse il luogo, ove ragunavansi, confiscato. (c) Che diremo ora dell'Imperador Onorio, e Teodosio; i quali aggiunsero alla legge prima fatta da Graziano, la pena della persona a tutti color, che ricevevano, o davano di nuovo il battesmo, (d) ancorchè fosser Cherici; come intende l'autor della Glosa? Si sà parimente, che l'Imperador Valentiniano fè legge, che se il Vescovo. *Tonso capite fœminam si introire permiserit, dejectus loco etiam ipse cum hujusmodi contuberniis arceatur*; (e) il che fù secondo il Canone del Concilio Grangrense, tenuto nel 324; (f) il qual proibiva alle donne, sotto pena di anatema, che non si potesser tosare il capo, sotto specie di religiosità. Che direm ora dello Imperador Marciano? Il qual fù molto ritenuto in usar l'autorità di Principe; tantoche meritò le lodi di Facondo Vescovo d'Ermiana in Africa, dicendo di lui. (g) *Cognovit ille, quibus in causis uteretur Principis potestate: & in quibus exhiberet obedientiam Christiani*. Onde seguì a dir, che questo saggio Imperadore, il qual si contentava di far ciò, che era di suo dover, voleva essere esecutore de' Canoni fatti dalla Chiesa:

ma

(a) *Socrates lib. 1. cap. 6.* (b) *Presidente Tallon nel trattato dell' autorità de' Rè 1. parte differt. 2.* (c) *l. olim 4. Cod. Theodosian. de Hæreticis.* (d) *l. 2. Cod. de sanctum baptisma iteretur.* (e) *l. nulla 27. Cod. Theodos. de Episcopis, & Clericis.* (f) *Canon. 17.* (g) *Facundus lib. 12. cap. 3.*

ma non autore, o promotor; senza richieder punto i Vescovi, come eglino li facessero a lor grado. *Ob hoc itaque vir temperans, & suo contentus officio, Ecclesiarum Canonum exequtor esse voluit, non conditor, non exactor.* E non peròdimeno si vede, che egli fè trè editti confermativi del Concilio Calcedonense; dove impone alcune pene, così a' laici, come a' Cherici, per confirma de' Canoni del detto Sinodo. Finalmente per tralasciare altre leggi; direm sol di quella fatta dallo Imperador Lione; la qual proibiva a' Vescovi d'essere eletti per ambizione, e per simonia; e che altri in simil guisa non l'eligesser, dicendo. *Tantum ab ambitu debet esse separatus, ut quaeratur cogendus, rogatus recedat, invitatus effugiat, solum illi suffraget necessitas excusandi.* Il che era prima stato stabilito dal Concilio Calcedonense: (a) ma pur egli, oltre alla pena imposta dal Concilio della degradazion dal Sacerdozio; vi aggiunse, che fosser condannati a quella dell' infamia. (b) E questi esempj potran bastare alla presente materia; perciocchè, chi vuol più lungo tempo spaziarsi in ciò, vegga le leggi del Codice Teodosiano, sotto i titoli *de Fide Catholica*; *de Episcopis, & Clericis*; *de Haereticis, ne sanctum baptisma iteretur*; & altre somiglianti; ove si potran notare molti de' suddetti esemplj. Ma noi venendo al quarto Capo delle leggi, che son fatte per sostenere, e perchè risorgesse la disciplina già caduta della Chiesa; diciam, che di tali leggi a bistento se ne ritrova alcuna de' primi secoli; perciocchè allor fioriva la disciplina Ecclesiastica tra' fedeli; intantoche non ve n'era mestieri, se non se quanto era talvolta quella da alcuni Eretici cercata di rilasciar; contra quali sono frequenti le leggi degl'Imperadori, e son note ad ognun, che abbia rivolto, o Giacomo Gottofredo, o Lodovico Tommasini. (c) Tralasciamo anche di dir dell'industria, che Costantino pose a far ristabilir S. Attanasio nella sede d'Alessandria; onde era stato cacciato. (d) Om-

(a) *Concilium Calcedonense.* (b) *l. si quenquam Cod. de Episcopis, & Clericis.* (c) *Giacomo Gottofredo in Cod. Theodosiano to. 6. Tommasino nel trattato dogmatico Istorico de gli editti.* (d) *Anastasius epist. ad Solitarios.*

Ommettiamo ancor di narrar di Zenone Imperador, che restituì nella medesima Sede d'Alessandria Timoteo; poichè Basilio Tiranno l'avea quindi discacciato, e postovi Pietro Moggio; (a) tacciam d'altri esempli somiglianti, e vegniamo a tempi più bassi; quando i Principi poser cura a ristabilir la disciplina dicaduta per le guerre, e per l'invasioni delle barbare nazioni.

E per cominciar dalle Spagne; noi non facciam punto menzion, che Sisenando, Rè di Spagna nell'anno 629. proccurò, ragunare i Prelati del suo Regno nella Città di Toleto; alla quale assemblea intervenner sessantasette Vescovi, e trà loro Isidoro, Vescovo di Siviglia, per proccurar la riforma de' costumi de' Cristiani; e che indi Fulgo fe publicar molte leggi politiche, per testimonianza del Vaseo; (b) nelle quali fù apposta gran parte de' decreti della detta assemblea. Ma vegniamo a dir delle leggi, che son fatte in tempo più a noi vicino: ove si vede in diversi tempi determinato, che la gente impiegata alla Chiesa vivesse religiosamente; che il divin servigio si facesse con isplendore, e dignità; che le feste fossero osservate; la disciplina monastica fosse intieramente ritenuta; & altre leggi a queste somiglianti. (c) Il che dice il Zorita, (d) che si osservava fermamente ne' Regni di Portogallo, e d'Aragona. Senzachè si possono osservare gran parte delle leggi, che si contengon nel primo tomo delle Partite di Spagna, le quali stabiliscon punti di disciplina Ecclesiastica.

Ma che direm della Francia? ove sembra, che i Principi abbian spezial cura posta sempre nella riforma della Chiesa; con far, che i Canoni prendesser la loro osservanza. Direm forse della cura, che in ciò pose Childeberto; e spezialmente quando fe richieder della professìon della Fede il Pontefice Pelagio, il quale era sospetto d'eresia? & il Papa volle soddisfarlo, e mandogliela, dicendo, che dovevam confessar la Fede per ubbidire a' Rè; cui noi siam sottomessi,

(a) *Liberatus in Breviario c. 16.* (b) *Vaseus in Chronic. Hispaniæ ad annum 633.* (c) *In 3.& 5.parte partitarum Regis Alphonsi.* (d) *Lib.2.cap.48.*

messi, secondo la dottrina della Scrittura. (a) Narrerem per avventura l'editto di Clotario Rè, fatto nell'anno 615? ove comanda pubblicarsi in tutto il Regno gli antichi Canoni, dicendo. (b) *Definitionis nostræ est, ut Canonum statuta in omnibus conserventur; & quod per tempora ex hoc prætermissum, vel dehinc perpetualiter observetur.* Direm sì dell'Imperador Carlo Magno il qual pose sommo pensiere in ristabilir l'antica disciplina; non sol co' Sinodi, che raccoglieva: ma anche con suoi editti, posti sù da tempo in tempo, o di suo parere, o de' suoi consultori; e spezialmente con l'editto pubblicato nell'anno 789. nel palagio Aquense, che vien detto poi, Aquisgranense; cò cui ammonisce tutti i Vescovi, e Sacerdoti, e Monaci all'osservanza degli antichi Canoni; & acciocchè con più fermezza fossero osservati, esso inviò i Legati per lo suo Regno; i quali con la Regia autorità, avessero unitamente co' Vescovi corretto le cose, che eran da ammendar; & intanto gli avverte in detto editto, che non abbia a male quest'ammonizion, che esso facea ad esempio del Re Giosia. (c) *Sed & aliqua capitula ex Canonicis institutionibus, quæ magis vobis necessaria videbantur subjunximus. Nè aliquis, quæso, hujus pietatis admonitionem esse præsumptuosam judicet, qua nos errata corrigere, superflua abscindere, recta coarctare studuimus; sed magis benevolo charitatis animo suscipiat.* Onde Ansegio, e Benedetto Levita, i quali han raccolti i Capitolari sì di Carlo Magno, come di Luigi Pio, suo figliuolo, gli hanno intitolati. *Leges Caroli Magni ad statum, & ordinem Ecclesiasticum pertinentes.* Come ancora han detto. *Leges Ludovici pii, & Clotarii ejus filii de re Ecclesiastica*; affinchè ciascun potesse conoscer per que' titoli, il potere, e l'autorità di que' Principi in riponere in buona via lo stato esterior della Chiesa, con sì belle leggi, e constituzioni.

Ma chechesia di ciò, fù quest'Editto rinnovato appresso dall' Imperador Lotario, (d) & aggiuntivi diversi altri capi,

(a) *Epistola Palagii ad ann. 576.* (b) *Edictum Clotarii I. anno 615.* (c) *Capit. Aquisgranense.* (d) *Capit. Lotharii editum à Goldasto.*

capi, spettanti al Regno d'Italia, & alla disciplina Ecclesiastica, soggiungendo, che. *Quicumque hujus capitularis contemptor extiterit, sexaginta solidis componat, sicut in capitulis prædicti avi Domini nostri.*

Pensate forse, che S. Luigi non avesse avuta anch'egli l'istessa cura nell'animo, che i suoi antecessori avean dimostrata? Ma di ciò noi parleremo appresso; ove più acconcio ne verrà il ragionarne, e tralasciando, quanto operò in questa materia Filippo il Bello; vengo all' editto fatto da Carlo VI; il qual nell'anno 1406. proccurò la riforma dell'Ecclesiastica disciplina, per conservar la Chiesa del suo Regno. Di Carlo VII., suo figliuolo, è manifesto, quanto egli sudò per l'istesso effetto; tantoche egli pubblicò la famosa prammatica Sanzione; ove singularmente si contengon molti capi dell'Ecclesiastica disciplina; non lasciãdo egli di avvertire la podestà, che avea da Dio ricevuta, di poter ciò far, dicendo, che la provvedenza divina; *Potestatem regiam ad hoc, inter cætera, ordinavit in terris, ut Ecclesiam sanctam, pretioso Christi Sanguine fundatã, ejusque ministros, fideliter protegeret, atque tueretur; & Sanctorum, antiquorumque Patrum decreta saluberrima, spiritu Dei promulgata, quibus nervus disciplinæ Ecclesiasticæ, salutarisque doctrinæ viget, ac solidatur, sinceriter exequi facere, illibatèque observari.*

Ma dove noi fallerem la dichiarazion, che fe Carlo IX. nel 1571. intorno a dar la voce alle Prelature, all'appellazioni, dette di Abuso, alla giurisdizione Ecclesiastica, a' Religiosi, alle prebende, alle porzioni congrue, alle collazioni de' beneficj, alla residenza, alle libertà della Chiesa, alle degradazion de' Cherici condannati, alle decime, alle usurpazion de' beneficj, alle censure Ecclesiastiche? (a)

Nè sol pensier de' Rè di Francia, e di Spagna è stato, intorno alla politica Ecclesiastica: ma noi bene ancor potrem mostrarlo dell'Inghilterra, quando coltivava la vera Fede Cattolica; che in varj tempi ricevè ordini da' suoi

L Rè

(a) *Il Presidente Tallon dell'autorità de' Rè, circa l'amministrazion della Chiesa, nel fine della 1. parte.*

Re per lo stabilimento della disciplina Ecclesiastica. (a)Potrem dimostrarlo vero altresì nello Stato di Savoja, con Ottavio Cacherano; e potrem d'altri popoli ragionare, i quali hanno avuto la fortuna d'aver Principi, che invigilasser sù questo. Ma ormai la materia trapassa il fine, per cui noi l'abbiamo impresa a scrivere; il quale è stato di addurre alcuni esempj. Già abbondevolmente è fatto manifesto, che da' Principi sian state fatte tali leggi; altre assolutamente per confermazion de' Canoni; altre per promuover quelli có le pene temporali; & al re per istabilirne l'osservanza: ma dove avevamo ommesso di far parole della somma cura, da' nostri Rè mostrata, intorno alle cose Ecclesiastiche? Egli vi son ben molte constituzioni, capitoli, e prammatiche, le quali s'appartengono alle persone, & alle cose Ecclesiastiche; e ben potranno osservarsi presso il Reggente Tappia, il qual l'hà raccolte nella parte prima del suo *jus Regni*. Avendo adunque tutto ciò provato; altro non riman, che conchiuder, sì per la forza delle ragioni, come anche per l'autorità sacre, e profane; & ancor per gli sentimenti de' Principi, e delle lor leggi; che essi son coloro, i quali son preposti da Dio per difenditori della Chiesa, e per protettori de' Canoni; in maniera che chi ardisce contro di quelli operare, possa il Principe ben gastigarlo. Così usando quella podestà naturale, la quale, come appresso direm, Iddio gli hà data, di difendere il suo Stato da color, che trapassano i Canoni;come anche usando quella podestà giurisdizionale, con gastigare i trasgressori, è manifesto, che l'una, e l'altra podestà li conviene, sì per difesa de' laici, come degli Ecclesiastici stessi, contra i violatori di quelli, ancorche siano Ecclesiastici. Verità, la qual sommamente fa al nostro proposito;purchè dimostriam,che vengono a trapassarsi i Canoni, sì con darsi i beneficj agli stranieri;e sì ancor con possedergli color, che vivon fuor del Regno; perchè n'estraggon fuora tutti i frutti di quelli, senza farne ciò, che all'obbligo lor converrebbe; e che in conseguenza il nostro savjssimo, e pie-

(a) *Vedi Malmesburio in gestis Regum in lib.1. cap.2. Enrico Spelmain nella sua compilazione de' Concilii d'Inghilterra.*

e pietosissimo Rè ben perciò hà potuto quelli sequestrare, e proibirne la collazione a'forestieri. E ciò, che noi diciam de' beneficj; dee parimente intendersi dell'altre rendite Ecclesiastiche.

Provato, che il Principe possa, per via di cognizione ordinaria, e di propria giurisdizione, ammendare, o reprimere i trasgressori de' Canoni, con quelle leggi penali, ne rimane ancor quell'altro capo da noi proposto, onde ciò far possa il Principe per via di natural difesa: il che agevol ne sarà a dimostrar; non essendoci, perquanto mi sembra, dubbio alcuno. Ma prima, che io passi oltre con il ragionamento a provare il sopraddetto punto; convien, che si tolga via una difficoltà, che fanno sù questa materia alcuni Dottori, malamente intesi della bisogna; onde essi par, che cadan ne' sentimenti dell' infame Donato, e de' Donatisti, i quali altresì sentendosi offesi dalle leggi Imperiali, dicevan sgridando, per testimonianza di S.Ottato. *Quid est Imperatori cum Ecclesia?* (a) Et appoggian costor la loro opinion nel Canon *benèquidem, distinctione 96*; ove sembra, che alle persone laiche non convegna inframettersi nelle cose Ecclesiastiche. *Quibuslibet laicis, quamvis religiosis, vel potentibus, in quacumque Civitate, quolibet modo aliquid decernere de Ecclesiasticis facultatibus, quarum solis Sacerdotibus, disponendi indiscusse à Deo cura commissa docetur*. Onde avvalorata da sì fatto Canone la Glosa(b) nel Canone *convenior, causa 23., quæst.8*, sù la voce, *imperiale*, ha questa proibizion delle persone laiche distesa a' Rè, & agl'Imperadori; perchè costor spinti falsamente da tal ragione han detto, che i Rè non abbiano alcun diritto di riconoscer la politica esterior della Chiesa; e che eglino non han podestà d'impor cosa alcuna sù gli Ecclesiastici; recando ancor, per confermazion di sì fatta opinione, alcuni Capitoli; (c) onde cavasi, che le leggi, e gli statuti de' secolari, non obbligano le persone, nè le robe Ecclesiastiche.

 Ma

(a) *Lib. 2. pag. 248.* (b) *Et glossa in Can. quia juxta causa 5. quæst. 6.* (c) *Capit. quæ in Ecclesiam 7. & cap. Ecclesia 10. de constitutionibus.*

effer, fe non di colui, che abbia diritto di farle; cioè, di coftringere i popoli ad efeguirle. In qualunque modo quefto diritto gli fpetti; quefta podeftà è da intenderfi, non men fopra a' laici, che fopra gli Ecclefiaftici; perocchè invano il Signore Iddio avrebbe al Principe impofto tale incarico d'invigilare, & aver cura delle cofe Ecclefiaftiche; fe nell'ifteffo tempo non gli aveffe conceduta la facoltà di ufar della fpada, che gli hà data, per reggimento del popolo. Invan la Chiefa quella avrebbe riconofciuta, fe non aveffe colui avuto da Dio tal podeftà; perciocchè quella certamente farebbe monca, e fcema: fe a' foli laici fi riftrigneffe; e non comprendeffe anche gli Ecclefiaftici; quando il Comun componefi di laici infieme, e di Ecclefiaftici, da che, la Dio mercè, in noi la fanta legge Criftiana s'è propaginata; & i Principi han proccurate le perfone Ecclefiaftiche per iftruirne in quella, & amminiftrarne i Sacramenti: & i Pôtefici perciò ne l'han date, che fian parte del noftro Comune; perchè i Principi, quanto a regger la Repubblica, han fempre ufata la lor giurifdizione sù gli uni, e sù gli altri. Senzachè mancherebbe alla Chiefa il foftegno del Principe in cofa molto grave; quante volte aveffe egli folamente la podeftà fopra i laici; & a riguardo degli Ecclefiaftici foffe qual perfona privata, inabile a far leggi; che è quanto dire infofficiente a farle efeguire; perciocchè egli è la fteffa facoltà di farle, che di coftringere ad efeguirle; effendo vaniffima la podeftà di far le leggi, fenza poterle efeguire. Anzi quelle non farebber da dire affatto leggi, a rifpetto degli Ecclefiaftici: o farebber folo; come gli ordini, li quali fi promulgano appreffo i Francefi, che non hanno alcuna forza di obbligar noi Italiani. Così farebbe delle leggi d'un Principe, le quali non aveffer la forza di coftringere gli Ecclefiaftici; con che verrebbe a mancar la parte migliore di tal facoltà al Principe, nell' effer protettor de' Canoni, anzi li verrebbe a mancare in tutto; poichè gli Ecclefiaftici fon miniftri di ciò, che ordinano i Canoni; in guifa che non potendo coftringere i miniftri, fi fciorrebbe tutta la machina; laonde farebbe vano, che Iddio li cercaffe conto d'un

d'uno uficio, il qual non avesse potuto esercitare.

Per due cagioni adunque può il Principe usar questa facoltà verso gli Ecclesiastici: l'una si è per mãtenergli nel dovere, con il terror della disciplina; il qual non suole usarsi da'Canoni; imperocchè, più tosto i cattivi osservan, quelle leggi, che son sotto il timor d'incorrer nelle pene della persona, che quelle, che son sotto le pene da'Canoni minacciate. Onde S. Lion Papa, parlãdo delle leggi dell'Imperador, che avevano stabilita pena di morte agli Eretici Manichei, che dalla Chiesa nõ era conosciuta, dice, che per queste leggi ben si supplisca alla piacevolezza delle leggi della Chiesa. (a) *Et profuit diù ista districtio Ecclesiasticæ lenitati, quæ & si Sacerdotali contenta judicio, cruentas refugit ultiones; severis tamen, Christianorum Principum constitutionibus, adjuvatur, dum ad spiritale nonnunquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium*; perchè disse ancor l'autore Anonimo (b) della risposta a Natal d'Alessandro, intorno alle regalie. *Si confirmatio accipitur pro conjunctione authoritatis temporalis cum Ecclesiastica, ut terror pœnarum temporalium eos concutiat, qui virtutis, ac legis Ecclesiasticæ amore non ducuntur, proprium est Regum officium*. E però al Principe, Iddio hà conceduta quella podestà d'invigilar sopra i Canoni; acciocchè, con il terror delle pene secolaresche, potesse proccurarne meglio l'esecuzione. La seconda ragione è, che spesso accade, che parecchi Ecclesiastici, vivendo alla scapestrata, contra a' Canoni', resterebbono impuniti, facendoli scudo i lor compagni, secondoche dice Giovenale

. . . . Sed illos
Defendit numerus, junctæque umbone phalanges.

& usar soglion sovente in ciò quel passo della Scrittura, che han rivolto in proverbio; *Frater noster est, non occidamus eum*; come lagnavasi S. Lione il grande (c) con l'Imperador Lione, di Anatolio Vescovo di Constantinopoli; che fosse troppo pietoso, e benigno verso gli Ecclesiastici; i quali usavan con gli eretici; & a color consentivan; perchè il priega, che di sua autorità li facesse digra-
dare

(a) *Epist.93.* (b) *In causa Regaliæ penitus explicata art.3. §. 3.num.4.* (c) *Leo Epist.73.ad Leonem Imperatorem.*

dare, e cacciar della Città. Questo fine ebbe il Rè Guntheramno, il qual confermò sotto Pelagio II. nell'anno 588. il Concilio Matisconese; & impose pena a qualunque Cherico, o secolar, che dopo esser stato ammonito, non volesse emendarsi: dicendo, che, o per la severità de' Canoni, o per la pena, secondo che richiedono i casi, e le persone, sarebbon puniti; convenendo, che i Maestrati gastighin color, che non possono esser corretti dalla piacevolezza de' Preti, come richiede la giustizia, e l'equità, affinche ciascun si trattenesse ne' limini del suo dovere. (a) Altrimẽte, se noi spoglierem la Chiesa di questa protezzion del Principe, che, con il terror della pena, opra sì, che i Canoni si osservin, sì da' laici, come dagli Ecclesiastici; in breve tutta la disciplina Ecclesiastica si verrebbe a sciorre. *Nisi Principes ità sanctionibus suis hanc disciplinã Ecclesiasticam sartam, tectamque conservarent*, dice Germonio (b) *Vulgus, rei indignitate concitatum, non curaret Antistitem, nec Antistes gregem, atque ita, omnibus sevulsis, hæreses in dies majores nascerentur; nec tantummodò disciplina Ecclesiastica, sed civilis quoque, & politica gubernatio vilesceret: Urbes, Provinciæ, Regna, Imperia subverterentur. Nec indigent hæc probatione: satis enim, quod dolendum est, clara, & manifesta sunt hisce temporibus.*

Onde, se di questa facoltà di protegger la Chiesa, & i Canoni, or con le leggi, or con gli ordini, i Principi si volesser spogliare, e riposar nell'altrui governo: si priverebbono eglino d'un principale incarico lor dato da Dio, e da' sudditi; perciò noi abbiam veduto tante leggi da' Principi secolari fatte, che costringon gli Ecclesiastici a seguire i Canoni. Perciò Valentiniano, e Marciano, nel bando, che feron per la conferma del Concilio Calcedonense, dissero; che non mancherebbe la pena a color, che dispreggiassero i loro ordini; e fosser sì arditi, che volesser disputar pubblicamente della Religione; aggiugnendo, che se alcun sene trovasse, che fosse Cherico, o uficiale, egli sarebbe digradato; e appresso soggiungon, che tal misfatto sarebbe punito, non solamente dal giudizio di Dio: ma ancor

(a) *In fine II. Concilii Matisconensis.* (b) *Lib. 2. de sacrorum immun. in proemio num. 19.*

cor dall'autorità del nostro bando. Così Costantino Pegonato, che confermò il VI. Concilio, parimente ordinò, che chiunque non ubbidisse al suo editto, sarebbe bandeggiato o Vescovo, o Cherico, o Monaco, che si fosse. Gl'Imperadori Teodosio, e Valentiniano condannarono Ireneo Vescovo di Tito ad esser digradato, perciocche essendo bigamo, egli non potea esser Vescovo, secondo i Canoni. (a) Che direm de' Capitulari di Carlo Magno; il quale, oltre alle varie pene imposte, dice, aver digradati più Preti, Diaconi, e Cherici adulteri, e fornicarj, & avergli condannati a penitenza? (b) E questi ordini s'indrizzarono al Maestrato secolare; acciocchè facesse far le cerimonie, che convenivano a' Cherici nelle digradazioni.

Ma, che andiam noi rammentando essempj di cose già a bastanza prima provate? Solo non ci par di tralasciar ciò, che disse Gregorio, scrivendo a Maurizio Imperadore; del travalicamento de' Donatisti; che dovevansi indrizzare alcuni Vescovi al medesimo Imperadore, il quale avea fatti gli ordini contro de' seguaci di Donato. (c) *Qualiter autem pietatis vestræ Serenitas, contrà Donatistarum flagitiosissimam pravitatem, consideratione justitiæ, & sincerissimæ religionis zelo commota sit, directarum lucidissimè tenor insinuat jussionum. Sed venientes viri reverendissimi ex Africana Provincia Episcopi, asserunt ità esse incauta dissimulatione postpositas, ut nec Dei illic judicium haberetur in metu, nec principales hactenus jussiones sortirentur effectum. Sed quia causa ipsa secularis judicis intererat, eosdem Episcopos, ad pietatis vestræ existimavi esse vestigia dirigendos; ut per semetipsos Serenissimis auribus suggerant, quæ se fatentur pro Fide Catholica pertulisse.*

Adunque, se noi scorrerem per l'antiche memorie di XVII. secoli; troverem per tutto fatte simili leggi intorno, o alle persone, o alle cose Ecclesiastiche, da' Principi secolari, che avean la loro esecuzione, e la forza di costringer con qualche pena. Onde dubbitar di questa verità, sarebbe dubbitar della Fede di tanti, e tanti santissimi Imperadori, i quali

(a) *l. decere 3. Cod. de sum. Trinit.* (b) *Lib. 5. capitularium.*
(c) *Gregorius I. lib. 5. epist. 63. ad Mauritium Augustum.*

quali tutti son stati d'un sol sentimento, di dar vigore a'Canoni, imponendo perciò anche tal volta le pene contra gli Ecclesiastici; il che non può credersi di tanti, e tali Principi; i quali sono stati amicissimi della Chiesa; e talun di essi ancor Santo (come confessa il Cardinal Bellarmino)(a) che l'avesser fatto, ripugnandole il diritto, e la coscienza.

Ma sappiam, che ci replicheranno: esserne state dette leggi fatte, o a richiesta degli stessi Ecclesiastici, o pur, che le habbian coloro volontariamente ricevute: onde non è maraviglia, se quelle hanno avuto vigore; poiche era ciò, per consentimento espresso degli stessi Ecclesiastici.

Noi volentieri il consentiam d'alcune leggi; dalle quali nondimen si argomenta tal podestà ne'Principi; e spezialmente da quelle, a cui si pone, esser seguito il consentimento degli Ecclesiastici. Ma di altre, noi non abbiam veruna memoria, che ci sia intervenuto alcun consenso espresso degli Ecclesiastici, o preceduto, o seguito a quelle; come son per lo più le leggi sopra recate. Sicchè la difficoltà ancor sossiste nel suo vigore. Senzachè questa risposta, nè tampoco si confà co' defenditori dell' immunità de' Cherici; i quali, armati di Canoni, cozzerebbon contra quel Principe, che tali leggi facesse; benche a quello acconsentissero gli Ecclesiastici, allora quando non vengono approvate dal Papa; perchè essi stimerebbon tutto esser vano, come fatte senza il consentimento di colui. Ma chechesia di ciò, per tornare al fil del discorso, essi mi replicheran, che quelle leggi, ove il consenso espresso non si avvisa essere intervenuto; fur leggi, che trapassaron la facoltà del Principe; e che perciò i Pontefici, & i Vescovi non vi dovetter mai consentire: ma che convenne lor per allora comportarle più tosto, che risentirsene, per cagion della gran potenza di coloro, a cui contrastar non potevano.

Risposta ingiuriosa alla santità, e zelo di tanti Pontefici, e Prelati; i quali non risparmiaron punto mai delle proprie robe, nè della propria persona; quando vedevan, che in qualche modo veniva il diritto Ecclesiastico malmenato

M

(a) *Bellarminus lib. 3. de laicis cap. 4.*

menato; e poi volevano essi comportar, che sì francamente i Principi secolari ponesser mano sù la giurisdizione Ecclesiastica?

Ebbero i Pontefici bene animo di contrastare agl'Imperadori, & a'Re; e di dichiarargli scaduti dalle lor Signorie; come ne raccoglie gli esempj il Cardinal Bellarmino; (a) e poi non potevano avere animo d'opporsi a quelle leggi, che conoscevan di tanto lor pregiudizio? Pote S. Ambrogio, essendo Vescovo di Melano, e per conseguente Pastor di Teodosio, il quale ordinariamente sedeva in detta Città; scomunicarlo per un grande eccidio ordinato da lui a' soldati in Tessalonica; con impo.gli precetto di fare una legge, che le sentenze profferite di morte, o di confiscazion di robe, non si dovesser mandare ad effetto, se non dopo trenta giorni, acciocchè vi fosse tempo di stornarle, se mai per ira fosser state fatte. (b) E di più ebbe il santo zelo di cacciarlo di Chiesa, nè ammetterlo, se non fatta la penitenza pubblica; e dopo ammesso, volendo colui seder ne' luoghi de' Sacerdoti, egli il fè calare, e trà la plebe giù rimanere. (c) Che direm di Gregorio II; il qual scomunicò Lione Imperadore come Iconomaco; e proibì agl'Italiani di pagargli il tributo per quel, che dicono alcuni Scrittori. (d) Ma che stiamo a dire? Se ci sono esempj della lor costanza, e zelo, che hanno usato, quãdo dagl'Imperadori qualche legge contra la Santa Chiesa è stata promulgata? Di S. Ambrogio principalmẽte ne possiamo un fatto eccellente narrare, che essendogli imposto, che consegnasse agli Arriani una Chiesa di Melano, consacrata al vero culto di Dio, per esecuzion d'uno editto fatto dallo Imperador Valentiniano il giovane; generosamente rifiutò di farlo; dicendo, che la Chiesa s'apparteneva a Dio, e non bisognava abbandonarla allo Imperadore; e che il Tempio di Dio nõ può esser del diritto di Cesare, (e) *Imperator enim bonus intrà Ecclesiam, non supra Ecclesiam est*. Soggiugnendo, che se colui disiderava ciò, che

(a) *De Rom. Pontifice lib. 5. c. 8.* (b) *Theodoretus lib. Historiarum 5. c. 17.* (c) *Theodoretus ibidem.* (d) *Bellarminus de Romano Pontif. lib. 5. c. 8.* (e) *Ambrosius post ep. 32.*

che era suo, come i suoi poderi, il suo argẽto, egli volẽtier se-ne sarebbe cõtentato; benche tutti i suoi beni foser de' poveri. *Quamquam omnia, quæ mea sunt, essent pauperum. Verùm ea, quæ divina, Imperatoriæ potestati non esse subiecta*. Un simil rifiuto fe S. Giovan Grisostomo ad Arcadio Imperadore; il qual temendo di Gaina Arriano, volle, che le si desse una Chiesa in Constantinopoli: ma gli s'oppose il Santo (a) Noi qui non diciam nulla del libro di Facondo Ermianense, indirizzato a Giustiniano; ove con coraggio grande gli disse, essere ingiuste quelle leggi fatte contra i tre Capitoli, (b) cheche ne fosse stata la cagione. E per tralasciare altri; i quali con pari ardore han contrastato le leggi de' Principi; una cosa solamente direm, che quando i Padri apertamente non hanno osato di cõtraddirla; allora, o han proccurato in qualche guisa, di farla rivocare, o pur non han nascoso il proprio sentimento; come ce l'insegnò Fozio Vescovo di Tiro col suo esempio; e l'istesso Sinodo Calcedonese; nel quale, essendo stato fatto un rescritto intorno alla Metropoli di Berito, contro la forma de' Canoni; giudicò, che si dovesse ritrattar, da' medesimi giudici. E S. Gregorio Magno, come che sentisse contro la legge di Maurizio, con cui si vietava a' soldati farsi Monaci; & essendogli stato imposto di mandarla per le Provincie, egli la pubblicò, quantunque alla Cristiana libertà fosse contraria; non lasciando intanto d'avvertir qual fosse quella legge in se stessa. (c) *Ego quidem*, dice egli, *jussioni subjectus, eandem legem per diversas partes transmitti feci; & quia lex ipsa Omnipotenti Deo minimè concordat; ecce per suggestionis meæ paginam Serenissimis Dominis nuntiavi. Utrobique ergo, quæ debui, exsolui: quia & Imperatori obedientiam præbui; & pro Deo, quod sensi, minimè tacui.* Or vedete se è possibile, che uomini di questa fatta abbian voluto tacere? abbian voluto tradir gl'Imperadori, e la propria coscienza; quando eran così frequenti le leggi, che color promulgavan per l'esecuzione, e per lo maggior vigor de' Canoni? Non è ciò certamente da giu-

(a) *Theodoretus in Histor.lib.5. cap.32.* (b) *Lib.12.cap.3.*
(c) *Gregorius in epist.*

dicar di cotanti Pontefici, ch'abbian sì indegnamente mancato nel lor dovere, e nella cura lor commessa da Dio; anzi è da tener, che eglino in ciò far, fermamente giudicasser, non mancar niente nel loro uficio; convenendo, senza dubio con il sentimento di S. Gelasio Papa, quando scrisse. (a) *Quantùm ad ordinem pertinet publicæ disciptinæ, legibus Imperatorum, ipsos etiam parere Antistites*. Rimane adunque fermo, che queste sorti de leggi fatte, per conferma de' Canoni, abbian la forza costrignitiva. Ma quando pur non l'avesser, non ci si potrà negar, che siano almen di quelle, che per esser conformi a' Canoni, son conformi alle leggi naturali, e Divine; e perciò saran tenuti i Cherici a quelle ubbidire; & il Principe ben potrà usar la sua facoltà iconomica, come mostrerem nel seguente Capo, per l'osservanza di quelle.

§. III.

In cui mostrasi, il Principe potere usar la sua autorità iconomica in costringer gli Ecclesiastici, quando coloro son manifestamente violatori de' Canoni.

DAlle cose finora dette, bastàtemente si è dimostrato, che al Principe s'appartenghi di vegghiar sopra l'osservanza de' Canoni; e che di lui sia la difesa della Chiesa; la qual si regge, e mantien da' Canoni; abbracciandosi da coloro per lo più ciò, che si determina, o dalla legge di natura, o dalla Divina; onde può per lo stesso effetto usar della forza, o dell'autorità iconomica, per reprimer la potenza degli Ecclesiastici; i quali tralignando dal lor convenevole, osan venir contro a' Canoni; perchè in tal caso usar violenza si stima, quante volte si conculcan le leggi. *Jàm est justum, quod ex lege est*, disse Ciro appresso Senofóte. (b) *Quod verò est contra legem, id violentum*, & è comun motto fra' Dottori

(a) *Gelasius epist. ad Anastasium.* (b) *Lib.* 1.

tori, recato da Mario Giurba, (a) che non possa farsi alcuna cosa contro le leggi, (per le quali intendiam, così le Canoniche, come le Civili,) che non sia violenta. Perche Innocenzo I., scrivendo a' Cherici di Constantinopoli, che non ammettesser la condannagion di S.Gio:Grisostomo, suo Vescovo, fatta dal Concilio, tenuto da Teofilo, Vescovo d'Alessandria, come contraria a' Canoni, & alla natural giustizia; dicendo, che sarebbe meglio dannar cose dirittamente fatte, che confermar quelle, fatte contro a'Canoni.(b)*Nă longè præstiterit, vel ea condemnare, fratres charissimi, quæ rectè facta sunt, quàm ea robur ullum sortiri, quæ adversùs Canones gesta sunt*. E Zosimo Pontefice dichiara in poche parole, che l'istesso è contraddire a'Canoni, che fare ingiuria alla Fede, & alla disciplina della Chiesa.(c)*Cùm adversùs Patrum statuta venitur, non tantùm illorum prudentiæ, atque sententiæ, qui in ævum victura sanxerunt, sed ipsi quodammodò Fidei, & Catholicæ disciplinæ irrogatur injuria*. Or contra tal violenza, che a' suoi vassalli si usa dagli Ecclesiastici; il Principe(per quella ragion, che abbiamo apportata nel principio di questo ragionamento) deve usar la sua podestà, e contrapponendo forza a forza, cercar quella di schermire, e rintuzzare; dicendo saggiamente, & in termini espressi il celebre Natal d'Alessandro. (d)*Principes sunt tutores, & defensores Canonum, ac vindices Ecclesiasticæ disciplinæ. Cùm itaque Canonibus vulnus aliquod infligunt Ecclesiastici Judices, ac disciplinam violant usu diuturno firmatam; imò cùm peccant in ipsa juris naturalis principia, legitimum est ad Principem perfugium .... Reges tenentur procurare Christianæ Reipublicæ pacem, ac tranquillitatem, quæ Reges Christiani sunt: atqui pax, & tranquillitas Christianæ Reipublicæ procurari non potest absque executione Canonum, & Ecclesiasticæ disciplinæ, ac multò minùs sinè juris naturalis observantia: Reges itaque tenentur prospicere executioni Canonum, & observationi juris naturalis, ac proindè si illos infringant, illudque*

(a) *Consil.1.num.16. ove allega Tiraquello ad leges connubiales gloss.9.in princ.Ambros.decis.23.nu.18.Valent.cons.70. nu.24.* (b) *Epist.Innocentii apud Sozomenum lib.8.c.16.* (c)*Zosimus epist.6.ad Aurelianum.*(d)*To.4.diss.21.q.un.præ.2.*

ludque violent Ecclesiastici Judices, ad Principes legitimè appellatur. Et acciocchè questo si confermi anche con l'autorità de' Dottori; eccone una del celebre Guglielmo de' Benedetti, il qual dice. (a) *Qui contrà regulas, & disciplinam Ecclesiæ agunt, rigore Principū coterantur; qui à potentibus vi oppressis auxiliū præbere debent, dicit textus 23. quæstion. 5. cap. Principes seculi, & capitulo Regum officium, ubi gloss. casus ponit septem, in quibus laici jurisdictionem habent in Clericos, & viros Ecclesiasticos, facit glossa in principio, in capitulo tua de decimis, & in Canone Clericum 11. quæst. 1.*

Questo diritto di difendere i suoi Vassalli da qualunque oltraggio, che si fa loro, o contra le leggi, o contra i Canoni, l'han considerato i Principi, sempre come proprio, & inseparabil dall'essenza del Principato; onde sempre, o hanno accolte le querele, che i proprj Vassalli lor ne han fatto; o con diligente cura han guardato; che contra coloro cosa alcuna non si facesse.

Sono assai manifesti gli esempj, che ne somministran l'antiche storie. Si sà, che l'Imperador Constantino avendo ragunato un Concilio nella Città d'Arles, (b) comandò a' Vescovi, che vedesser dell' accusa di Felice Vescovo, accagionato da' Donatisti di aver consegnate le Sante Scritture a' Gentili, sotto la persecuzion di Diocleziano, e di Massimiliano. (c) Et avendo il Concilio dichiarato innocente Felice; i Vescovi Donatisti ne appellarono all'Imperadore; il quale, considerata ben la cosa, la sentenza del Concilio volle confermata.

Egli e noto il celebre fatto di S. Attanagio; il qual ben sapeva questi intrighi di giurisdizione Ecclesiastica, e secolare; come dottissimo, e zelante Vescovo, ch'egli era; nondimen perciocchè giudicava, che nel Concilio di Tiro gli avessero gli Eusebiani fatta violenza, e l'avesser condannato, non secondo la forma de' Canoni, e delle leggi, stimò richiamarsene al giudizio dello Imperador Constantino; alla qual

(a) *In cap. Rainutius verbo si absque liberis de fideicommissariis substitutionibus num. 39.* (b) *August. epist. 68.* (c) *Eusebius in Histor. lib. 10. cap. 5. August. epist. 162.*

quale appellazion concorrevano ancora i Vescovi d'Egitto nel memorial dato a Dionigi Comite; & i Cherici Mareotici in un'altra supplica; ove parimente concorrevano a cotale appellazione. (a) Perlochè l'Imperador Constantino scrisse una lettera a detti Vescovi; ove loro impose, che dovesser tutti venire a dar conto a sè di ciò, che avean fatto; a chi io credo, lor dice, che voi punto non contrastiate la qualità di ministro sincero di Dio; perciocchè per lo solo culto, che io gli rendo, avvien, che tutto è in pace; & il suo nome è lodato da'barbari medesimi. (b) Potrà dubitarsi esser questa appellazion fatta da Attanagio, e da altri Santissimi Vescovi, i quali erano intesi della disciplina Ecclesiastica, all'Imperador, legittimo difenditor delle leggi, e de' Canoni? Chi ne dubita vedane una intiera dissertazione, scritta da Natal d'Alessandro; ove saldamente sostien tal fatto d'Attanagio, (b) dicendo. *In his enim causis jus est Principis, qui Canonum tutor est, & vindex legum, custos æquitatis, judicare utrum ordo judiciorum servatus fuerit: utrum in vim, ac tyrandidem non degeneraverit judicium: utrum auditi testes, & tales quales leges admittunt: Utrum reo datus defensionis locus: Utrum judices legitimi, nec suspecti, &c. Si autem in his peccatum sit; suspendere potest Princeps executionem sententiæ; donec novo judicio Ecclesiastico discussa sit, in quo nullus sit injuriæ locus, & omnia ritè fiant.*

Ma dopo questo celebratissimo fatto d'Attanagio, che potrem noi addurre di più; se non se cose di minor conto gioverà nondimen recarne alcune; acciocchè si veda con la moltitudine degli esempj, quanto questo diritto de'Principi siasi usato. Et in prima l'Imperador Costante, e Costanzo, figlio di Constantino, parimente comandaron, che si rivedesse il processo fatto contra Marcello, Vescovo di Ancira, dal Concilio di Constantinopoli; ove eran sommamente prevaluti gli Arriani. E questo il feron; perocchè il detto Vescovo ne avea appellato allo Imperador; come manife-

(a) *Vedete Natal. d'Alesf. nel secolo* X. *della sua Historia nella differt.* 21. *nella quest. unica propos.* 2. (b) *Socrates lib.* 4. *cap.* 34. (c) *Natale d'Alesf. nel luogo citato.*

festamente dagli Arriani oppresso, come dice Socrate.

S. Lione chiese l'ajuto del giovane Teodosio; accioc-chè col suo decreto si foser sospesi gli atti di Latrocinio Efesino, fino a tanto, che fosse stato permesso considerare in un Sinodo più numeroso la causa di Flaviano, e d'Eutiche, & il giudizio violento di Dioscoro.

Ma noi, che direm di Marciano Imperadore? Il qual più che ogni altro Principe, come sopra vedemmo, stimò restringer la sua podestà tra' limiti della sua giurisdizione, nè trapassarli un pelo? E nondimeno costui ancor si framise nelle querele degli Ecclesiastici; quando color si lamentavano, esser lor fatto torto; perchè noi leggiam, che a lui fu dato un memorial da Eusebio, Vescovo di Dorilleo, oggi detta I zadirilla, Città della Natolia, contro a quelle violenze, che Dioscoro gli avea fatte nel Concilio Efesino. (a) *Intentio, & propositum est Majestatis vestræ, universis quidem sibi subditis providere, & manum porrigere omnibus injustè oppressis, præcipuè tamen fungentibus Sacerdotio; in hoc Divinitati placentes, à qua vobis imperare, & dominari sub hoc Sole donatum est. Ergo quoniam multa, & dira, & contra omnem consequentiam Fides, quæ in Christum est, & nos, sumus perpressi à Reverendissimo Dioscoro Episcopo Alexandriæ magnæ Civitatis, adimus vestram pietatem, supplicantes justitiam promereri.* Ma pensate, che questo Vescovo solo abbia avuto da lui ricorso? Egli parimente l'ebbe Bassiano, Vescovo di Efeso, il qual si querelò, che per un' iniquo giudicio fosse stato cacciato dal suo Vescovado; e domandone mercè al pietoso Imperadore. (b) Et Eunomio, Vescovo di Nicomedia in Bittinia, richiese altresì l'ajuto di Marcian, contra l'usurpamento d'Anastagio Niceno, perocchè, *Imperium Principi collatum est ad salutem Orbis, & pacem Ecclesiarum.* (c)

Ma credete, che in questi giudicj solamente si ricorresse da Marciano? egli s'interpose in una contesa, che nacque tra' legati Apostolici, & i Padri del Concilio di Calcedone, dando l'autorità a' giudici, che egli vi facea in-

(a) *Acta* 1. *Concilii Calcedonensis.* (b) *Acta* 11. *Concilii Calcedon.* (c) *Acta* 13. *Concilii Calced.*

intervenire; acciocchè si serbasse l'ordine ne' giudicj del Concilio. I Legati Apostolici gravemente si querelarono in preséza di detti giudici del Canone 28, come quello, che per le minacce di Anatolio fosse stato fatto; & essendosi addotti Canoni dall'una parte, e dall'altra; & avendo i Vescovi spezialmente confessato di aver liberamente sottoscritto al Canone; i giudici pronunciaron la sentenza per lo Concilio, ributtando la domanda de' Legati.

Ma se volessimo tutti recar qui i fatti Istorici di questi ricorsi a' Principi, sarebbe non finir mai: ma sopratutto non è da tralasciar quello rapportato da S. Gregorio Magno, che esso punto non disapprova. (a) Egli è, che Adriano Vescovo di Tebe, essendo accusato da' suoi Diaconi d'alcuni gravi delitti, fù condannato dal Vescovo di Larissa suo Metropolitano; onde egli richiamossene allo Imperador Maurizio; e colui delegonne la cognizione a tre gravi uomini; e finalmente con la sua autorità fù renduta ragione nell'articolo dell'appellazione.

Lasciam pertanto di narrar somiglianti fatti dell'antichità; e solamente uno de' tempi a noi più vicini ne vogliam dire, come proprio del presente proposito. Egli si è il fatto di S. Luigi Rè di Francia, d'un Principe, il quale, oltre ad esser Santo, nudriva sentimenti favorevolissimi alla giurisdizion Ecclesiastica, tantochè essendo presso a morte, lasciò quella ricordanza al suo figliuolo, che il Rè Filippo suo avolo era uso dire. *Benè credo, quod dicitis*, (cioè delle usurpazion, che faceano gli Ecclesiastici della sua giurisdizione) *sed quando cogito beneficia, quæ mihi Dominus contulit; meliùs volo pati, quàm inter me, & Ecclesiam scandalum suscitare*; & egli vi aggiunse, come narra Guglielmo di Nangiaco. *Ama igitur, ò filj, personas Ecclesiasticas, & serva pacem earum, quantum poteris*. (b) Nondimeno essendosi a lui querelati i Prelati della Francia de' gravissimi abusi, che nella collazion de' beneficj s'erano intromessi; il feron disponere a porre sù un editto, nel 1268, che tutte le collazioni, le provvisioni, le disposizioni delle Prelature, delle Dignità, e

 d'altri

(a) *Lib. 2. ep. 46. ad Joannem Larissæum Episc.* (b) *Come si rapporta nel libro de libertatib. Ecclesiæ Gallicanæ lib. 12. cap. 3.*

d'altri qualunque beneficj Ecclesiastici, dallora avanti far si dovesser, *secundùm ordinationem juris communis, sacrorum Ecclesiæ Dei Conciliorum, atque institutorum Sanctorum Patrum.* (a)

Crederete appresso, che manchino essempj di Principi, che senza esser richiesti da' sudditi, han posto in opera la loro autorità in materia Ecclesiastica; nó faccendo mestieri, che quella si movesse dall'istãze de'sudditi; quãdo può bene essa proccurar la difesa di coloro. Potrem riempire i fogli di tali esempj: ma gioverà portarne due appartenenti alla nostra materia, uno è dell'istesso S. Luigi, di cui noi testè ragionato abbiamo; egli adunque non essendo da veruno supplicato, proibì l'esazion, che voleva il Papa far dal Chericato di Francia. L'altro si e la cóstituzion fatta da Carlo VII, Re di Francia, onde vietò, che i beneficj non si dovessero straniar da' paesani; & in far questo divieto, non ebbe egli richiesta alcuna da' sudditi, sicome nota l'Arcivescovo di Parigi, Pietro Marca. (b) *Non omittendum est*, dice egli, *Reges nostros aliquando, etsi nullis precibus Ecclesiæ Gallicanæ interpellati essent, novitates à Romana Curia adversùs antiquos mores introductas, legibus suis, & Magistratuum executione repulisse, ob detrimentum, quod inde Regni tranquillitati inferri poterat.* E certamente il Principe deve invigilare, acciocchè i sudditi non siano indebitamente contra la forma delle leggi, o de' Canoni molestati; come fè Filippo Rè di Francia, quando, dopo essersi tenuti due Concilj in quell'anno da Urbano II; pure i Vescovi venivan forzati a fare un terzo Concilio da Ugone Legato Apostolico, contra la forma de'Canoni; perche egli diligentemente consigliossi con Ivone Vescovo Carnotense, che far dovesse in sì fatta opportunità: e colui gli rispose. (c) *Quod tamen si faceret, non esset hæc Apostolica institutio, vel Ecclesiastica consuetudo. Quòd si quis eos ultra terminos à PP. constitutos angariare voluerit; vos habito cum eis communi consilio, injustis oppressionibus pro persona vestra resistite; sic ut quæ Dei sunt, Deo reddant; & quæ Cæsaris sunt, Cæsari reddere non omittant.* Adun-

(a) *Vedi Natale d'Aless. nel luogo citato.* (b) *De concordia Sacerdotii, & Imperii lib. 4. cap. 9.* (c) *Ivo. epist. 56.*

Adunque se noi vogliam alla pratica della Chiesa riguardare; ritroverem,che sempre i Principi sono stati pronti a dare a' sudditi ajuto;quando han conosciuto coloro oppressi contra la forma delle leggi pubbliche,o contra i Canoni: o che eglino da se per lo lor dover fatto l'abbiano: o che dalle querele di coloro spinti vi siano,per la promessa,e giuramento,che,in prender la balìa del Reame,han dato, di proteggere, e difendere i sudditi dagli oltraggi, che lor si cerchin di fare; e i Pontefici medesimi di più giusto zelo gli hanno in ciò comportati;anzi ne gli han commendati; e volentier si son messi a ragion dell'opposizioni fatte lor da' Principi; siccome si può veder dal Canone *Nos si incompetentèr 2.quæst.7*, ove dice Lione IV. a Ludovico Imperador. *Nos si incompetenter aliquid egimus, & in subditis justæ legis tramitem non conservavimus:vestro,ac missorum vestrorum cuncta volumus emendare judicio: quoniam si nos,qui aliena debemus corrigere peccata, pejora committimus; certè non veritatis discipuli, sed(quod dolentes dicimus)erimus præ cæteris erroris magistri.Inde magnitudinis vestræ magnoperè clementiam imploramus, ut tales ad hæc, quæ diximus, perquirenda missos,in his partibus dirigatis,qui Deum per omnia timeant,& cuncta(quemadmodum si vestra præsens fuisset Imperialis gloria)diligentèr exquirant,&c.* Ove sembra, che il Pontefice voglia, che s'ammendi dallo Imperador ciò, che apparisse fatto da lui apertamente contra a'Canoni, & alle leggi.

E quinci hanno avuto diversi nomi in processo di tempo questi ajuti, che i Principi soglion dare in tali casi, secondo la diversità de' dominj; perchè in Francia, in Fiandra,& in Savoja si chiamano,appellazioni dell'abuso;quando i sudditi ricorrono al Principe, essendo oppressi. (a) In Ispagna s'appellan ricorsi, supplicazioni, ritenzioni di Bolle.(b) E per tralasciare altri luoghi,nel Regno di Napoli,ordinariamente appellansi,rimedj de'Capitoli del Regno. Ma in fatti questo è stato un riparo,che sempremmai i Principi han dato a' sudditi: nè hà ragion l'Altaserra, (c) a dir, che

(a) *Fevret nel trattato degli abusi lib.1.c.6.nu.2.* (b) *Salgado de Regia protectione lib.1.cap.1.præludio 3.n.161.& seqq.*
(c) *Lib.8. cap.9.in vindiciis.*

che in Francia cominciato fosse ad operarsi, nell'anno 1484; perche benchè per la diversità de' tẽpi, de' casi, e de' dominj, or più, or meno i Principi questa loro autorità iconomica opposta avessero alla potenza Ecclesiastica ; pur non mai è da creder, che ci sia stato alcun sì debole, e dapoco, che affatto soverchiar si sia fatto, cedendo volontariamente a ciò, che nè pur potuto avrebbe in gravissimo pregiudizio di color, che con tal legge a lui commessi sono.

Or dunque da ciò, che abbiam finor ragionato, si conchiude, che il Principe, o perchè si richieda il pubblico bene: o per ischivare gli scandali: o per difendere i sudditi dalla violenza, che lor si fà, con violare i Canoni, e le leggi, possa riparar con la forza, ancorche sia contra gli Ecclesiastici, faccendo ordini; onde color si ravvedino, & entrino in lor medesimi, per osservar ciò, che è di giustizia, e di dovere: (a) o pure formando leggi, le quali come appoggiate al ben pubblico, o a' Canoni, habbian forza di stringere gli Ecclesiastici medesimi. E questa è una pratica; la quale è fondata nella ragion naturale, nel diritto Divino, e canonico; & è da tutti i popoli ricevuta; come infra gli altri, il dice il Vescovo di Segovia, Diego Covarruvia. (b) *Justitia hujus praxis, ex eo deduci videtur, quòd cum omnes ferè Christiani Orbis Principes seculares hac utantur, & tot annis fuerint usi potestate, consilio prudentissimorum virorum, qui justitiæ zelo, & Christiana pietate id ipsis persuaserint; eredendum omninò est, hoc in maximam fieri Reipublicæ utilitatem, commodum, & ad rectum utriusque spiritualis, & temporalis jurisdictionis usum, & compendium. Quod siquis contendat à Principibus secularibus hanc tollere potestatem, statim, non quidem serò comperiet experimento manifestissimo, quantum calamitatis Reipublicæ invexerit.*

FINE DELLA PRIMA PARTE.

(a) *Covarruvias practicar. quæst.* 35. *Suarez lib.* 4. *contra Regem Angliæ c.* 34. *Simancas de Catholicis institutionibus T.* 45 §. 35. *Marca de concordia Sacerdotii, & imperii lib.* 4. *cap* 20. *nu.* 3. (d) *Lib. unico c.* 35. *sub nu.* 3. *practicar. quæst. fol.* 566.